

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 novembre 1989

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALE 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERRI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06681

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 487. Sentenza 23-25 ottobre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Condonò - Regione Sicilia - Previsione, con legge regionale, di disposizioni sostitutive in materia di corrispondente normativa statuita con legge dello Stato - Interpretazione più estensiva in merito alla definizione di «ultimazione dell'opera abusiva» - Estinzione del reato edilizio a condizioni più favorevoli nella regione Sicilia rispetto al restante territorio nazionale - Limitazione della riserva di legge penale alla sola legge dello Stato - Mancato coordinamento con la legislazione dello Stato nella sua funzione regolatrice dell'interesse unitario alla uniforme disciplina in tema di rapporti fondamentali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 3, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 116 e 117)

Pag. 7

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 492. Ordinanza del pretore di Milano del 25 maggio 1989.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Criteri - Mancato intervento legislativo per la sistemazione certa e precisa delle prestazioni sanitarie e dei relativi oneri - Richiamo al monito della sentenza n. 431/1987.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, modificato dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10).

(Cost., art. 3)

Pag. 17

n. 493. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 13 aprile 1989.

Beni culturali - Vincoli di destinazione - Mancata previsione della possibilità di tutelare attività culturalmente rilevanti e caratterizzanti l'assetto di vie, quartieri, zone del territorio ed in particolare dei centri storici - Conseguente mancata previsione della possibilità di sottoporre a vincolo (come nella specie) un'antica gioielleria cittadina - Violazione del principio costituzionale, nella sua piena ed effettiva portata, della tutela del patrimonio storico ed artistico.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 9)

Pag. 22

n. 494. Ordinanza del pretore di Rimini del 10 luglio 1989.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Improprietà nel caso di mobili esistenti nella casa del contribuente moroso che hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore - Riferimento a precedente decisione di manifesta infondatezza di analoga questione (ordinanza della Corte costituzionale n. 131/1983) - Ritenuta superabile dal giudice a quo.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 25

n. 495. Ordinanza del pretore di Milano del 9 luglio 1988.

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito in legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 29

n. 496. Ordinanza del pretore di Milano del 16 gennaio 1989.

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito in legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 32

n. 497. Ordinanza del pretore di Genova del 23 agosto 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, iscritti all'Inadel - Diritto dei figli maggiorenni subordinato alle condizioni della inabilità a proffico lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico - Ingiustificato deterioro trattamento dei figli maggiorenni rispetto ai collaterali del titolare deceduto, nei riguardi dei quali le suddette condizioni, anche per essi già previste, sono venute meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 821/1988.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lettera b).

(Cost., art. 3)

» 35

n. 498. Ordinanza del pretore di Siena, sezione di Poggibonsi, dell'8 marzo 1989.

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3)

Pag. 36

n. 499. Ordinanza del pretore di Siena, sezione di Poggibonsi, del 4 agosto 1989.

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3)

» 38

n. 500. Ordinanza del pretore di Milano del 20 luglio 1988.

Previdenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia - Riduzione a due terzi per il titolare che resti iscritto all'albo - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alla categoria degli ingegneri ex dipendenti di enti pubblici o privati.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 39

n. 502. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Roma del 10 luglio 1989.

Adozione internazionale - Provvedimento di adozione consensuale di minore straniero pronunciata all'estero nei confronti di coniugi italiani determinati - Successiva dichiarazione di efficacia di detto provvedimento emessa dal tribunale per i minori - Conformità, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai principi della legge n. 184/1983 - Lamentata violazione di tali principi - Richiamo alla motivazione di ordinanze precedenti [nn. 186 e 198 (recte 199)/1989].

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 32, lett. c, 33 e 37).

(Cost., artt. 2, 3 e 10)

» 40

n. 503. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 7 giugno 1989.

Forze armate - Estensione del trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri nonché ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato - Mancata previsione dell'estensione di detto trattamento economico agli ufficiali delle altre Armi dell'Esercito - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, atteso lo svolgimento anche da parte degli ufficiali dell'Esercito, con pari, se non maggiore, responsabilità, delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, che per agenti di custodia e guardie forestali giustificano l'attribuzione del migliore trattamento economico.

(Legge 1^o aprile 1981, n. 121, art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 42

n. 504. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte del 7 giugno 1989.

Forze armate - Estensione del trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri nonché ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato - Mancata previsione dell'estensione di detto trattamento economico agli ufficiali delle altre Armi dell'Esercito - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, atteso lo svolgimento anche da parte degli ufficiali dell'Esercito, con pari, se non maggiore, responsabilità, delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, che per agenti di custodia e guardie forestali giustificano l'attribuzione del migliore trattamento economico.

(Legge 1^o aprile 1981, n. 121, art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 46

n. 505. Ordinanza del tribunale di Firenze del 23 febbraio 1989.

Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Sanzioni penali - Assoggettamento a sanzioni penali di colui che omette o ritarda, oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto, la presentazione della dichiarazione annuale ai fini del pagamento dell'i.v.a. - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio del contribuente che ritarda la presentazione della dichiarazione rispetto a colui che la omette.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 48

n. 506. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sardegna del 21 febbraio 1989.

Impiego pubblico - Magistrati - Lavoratrici madri - Esclusione in caso di congedo straordinario per maternità della indennità speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Ingiustificato deterioramento del trattamento della donna magistrato rispetto alle altre dipendenti statali, attesa la spettanza di detta indennità a tutti i magistrati senza distinzioni di funzioni - Incidenza sul principio della tutela della lavoratrice madre.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37)

» 49

n. 507. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 19 gennaio 1989.

Impiegati regionale Lombardia - Concorso a dirigente regionale - Previsione quale titolo valutabile, tra gli altri, dello svolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio o servizio - Limitazione con norma interpretativa della valutabilità delle sole funzioni afferenti agli uffici istituiti con la legge regionale 1^o agosto 1979, n. 42 - Mancata previsione quale titolo valutabile di analoghe funzioni assolte in posizioni corrispondenti presso enti diversi dalla regione - Mancata previsione quale titolo valutabile del servizio svolto in posizioni dirigenziali di altri enti nell'arco di tempo compreso tra la fine del 1973 e la data di entrata in vigore della l.r. n. 42/1979.

(Legge regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22, art. 1, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 51 e 97)

» 51

n. 508. Ordinanza della corte di appello di Reggio Calabria del 29 giugno 1989.

Avvocati e procuratori - Abbandono della difesa dell'imputato - Sanzioni - Competenza della sezione istruttoria della corte di appello e dell'ordine forense - Impugnabilità, rispettivamente, innanzi alla Corte di cassazione a sezione semplice o a sezioni unite - Possibile contrasto di giudicati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti e rispetto alla stessa classe forense per altri illeciti - Lamentata lesione dell'autonomia dell'ordine forense.

(C.P.P., art. 131; d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 1).

(Cost., art. 3)

» 56

№ 509. Ordinanza del pretore di Alessandria dell'11 luglio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'a.g.o., nell'ipotesi del superamento del trattamento minimo garantito.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 58

№ 510. Ordinanza del pretore di Alessandria dell'11 luglio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'a.g.o., nell'ipotesi del superamento del trattamento minimo garantito.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 59

№ 511. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Bologna del 31 luglio 1989.

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Mancata previsione nella norma che lo prevede, accanto alle altre ipotesi ivi contemplate, dell'ipotesi con condotta diretta alla soppressione dell'ostaggio, senza che poi, tale evento si verifichi - Contestabilità nel caso del reato di tentato omicidio con conseguenti spostamenti delle competenze territoriali e per materia - Possibilità (qualora non si ritenga implicitamente abrogata, in parte qua, la norma che per il tentato omicidio prevede la competenza della Corte d'assise) che per il reato più grave (sequestro seguito dalla soppressione dell'ostaggio), giudichi il tribunale, e che per quello meno grave (sequestro seguito da mero tentativo di soppressione dell'ostaggio) giudichi invece la Corte d'assise - Violazione dei principi di eguaglianza e del giudice naturale.

(C.P., art. 630; c.p.p., art. 29).

(Cost., art. 3 e 25) » 60

№ 512. Ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite, dell'8 giugno 1989.

Confessioni religiose - Comunità israelitiche - Pregressa (ma tuttora applicabile al rapporto de quo) normativa statale implicante l'attribuzione alle comunità israelitiche della natura di ente pubblico non economico - Conseguenze sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle comunità (equiparato al pubblico impiego) e riguardo al giudice competente sulle relative controversie (i.a.r. anziché autorità giudiziaria ordinaria) - Lamentata indebita ingerenza dello Stato nell'organizzazione delle comunità israelitiche - Violazione del principio della laicità della Repubblica.

(R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, artt. 1, 2, 3, 15, 16, 18 e 19; r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, artt. 24 a 30, 56, 57 e 58).

(Cost., artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20) » 63

№ 513. Ordinanza del Consiglio di Stato del 23 giugno 1989.

Istruzione pubblica - Docenti non di ruolo incaricati a tempo indeterminato - Retribuzione per i mesi estivi - Esclusione dal diritto alla retribuzione, dei supplenti nominati dai direttori didattici o dai presidi su cattedre e posti conferiti con supplenza annuale dal provveditore agli studi, ma rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinvio o decadenza, e dei supplenti nominati dai capi di istituto su cattedre e posti conferibili in supplenza annuale dai provveditori agli studi, vacanti entro il 31 dicembre, e non conferiti per mancanza di aspiranti nella graduatoria o per esaurimento della stessa - Ingiustificata disparità di trattamento riservato agli altri supplenti, complessivamente meno numerosi, nominati in altri modi - Violazione del principio della parità di retribuzione a parità di prestazione lavorativa.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 23, terzo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 36) » 66

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 487

Sentenza 23-25 ottobre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Condono - Regione Sicilia - Previsione, con legge regionale, di disposizioni sostitutive in materia di corrispondente normativa statuita con legge dello Stato - Interpretazione più estensiva in merito alla definizione di «ultimazione dell'opera abusiva» - Estinzione del reato edilizio a condizioni più favorevoli nella regione Sicilia rispetto al restante territorio nazionale - Limitazione della riserva di legge penale alla sola legge dello Stato - Mancato coordinamento con la legislazione dello Stato nella sua funzione regolatrice dell'interesse unitario alla uniforme disciplina in tema di rapporti fondamentali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 3, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 116 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino edilizio e sanatoria delle opere abusive») promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1988 dalla Corte di Cassazione nel procedimento penale a carico di Lanzafame Placido, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'avv. Francesco Tinaglia per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso d'un procedimento penale per esecuzione di lavori edilizi senza concessione la Corte di Cassazione, con ordinanza 3 giugno 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino edilizio e sanatoria delle opere abusive») in riferimento agli artt. 116, 117 e 3 Cost.

Il giudice *a quo* riferisce che, nella specie, l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 17 lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 essendosi, tra l'altro; ritenuta influente, per mancata ultimazione delle opere alla data del 1° ottobre 1983, la domanda di sanatoria presentata dall'imputato stesso. Questi aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, la quale, in sostituzione dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (secondo cui, ai fini della sanatoria, devono intendersi ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) dispone invece che, ai medesimi fini, s'intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante sia essa del tipo intelaio, in cemento armato o con pannelli portanti od in muratura e sia completata la copertura. Nella specie, infatti, l'opera edilizia costruita dall'imputato non era compresa fra quelle indicate nell'art. 31 della legge n. 47 del 1985 ma rientrava appunto fra quelle menzionate dall'art. 3 legge regionale siciliana n. 26 del 1986.

Dopo aver escluso che la disposizione regionale possa essere interpretata restrittivamente, delimitandone cioè la portata ai soli aspetti amministrativi della sanatoria ed escludendone il riverbero di carattere penale, il giudice *a quo* osserva che la disposizione stessa — in quanto detta, in tema d'attività abusiva edilizia costituente reato, norme del tipo particolari e diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore nazionale nell'art. 31, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 — non appare conforme agli artt. 116, 117 e 3 Cost.

A parere dello stesso giudice, la potestà legislativa regionale «non può prescindere dal principio di ordine costituzionale, sancito specificamente nella materia urbanistica e valevole anche per le Regioni a statuto speciale, del coordinamento normativo con la legislazione dello Stato nella sua funzione regolatrice dell'interesse unitario alla uniforme disciplina in tema di rapporti fondamentali che si realizzano in posizioni giuridiche direttamente facenti capo allo Stato».

La disposizione impugnata, conclude il giudice *a quo*, appare violare anche il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto consente, limitatamente alle opere edilizie abusive realizzate nel territorio siciliano, l'estinzione dei reati a condizioni più favorevoli di quelle stabilite per la generalità dei cittadini.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tinaglia, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente osserva, innanzi tutto, che non è prospettabile alcuna violazione dell'art. 116 Cost., in quanto tale norma attribuisce un regime particolare d'autonomia alle Regioni a statuto speciale. E nemmeno può ritenersi violato l'art. 117 Cost., trattandosi di norma che disciplina la potestà legislativa delle Regioni di diritto comune e non quella delle Regioni a statuto speciale. Del resto il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato non è applicabile alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, la quale, in materia urbanistica, ha potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto speciale.

Quanto alla dedotta violazione del principio d'uguaglianza, l'interveniente rileva che la disciplina legislativa nazionale non è stata sempre costante in ordine alla nozione d'ultimazione dei lavori. Infatti, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, essa viene ad identificarsi con il completamento funzionale dell'opera; ai sensi della giurisprudenza penale relativa alla cessazione della permanenza del reato di costruzione abusiva, la predetta «ultimazione dei lavori» s'identifica con il completamento dell'opera in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne; ai sensi della giurisprudenza amministrativa, relativa all'individuazione del momento finale di validità della licenza edilizia, di cui all'art. 10, decimo comma, della legge n. 765 del 1967, la stessa ultimazione coincide col compimento delle strutture essenziali dell'edificio. La nozione d'ultimazione dei lavori contenuta nell'art. 31 della legge n. 47 del 1985 deve ritenersi, a parere dell'interveniente, coincidere con quest'ultima interpretazione, essendo lo scopo del legislatore quello di rendere bene individuabile il volume dell'opera alla data di riferimento per l'applicabilità del condono. Del resto, se il legislatore nazionale avesse voluto dare al termine «rustico» il significato restrittivo di opera completata ma priva d'intonaco e rivestimento, non avrebbe poi richiesto anche il completamento della copertura, che è già necessariamente parte del rustico inteso nel senso suddetto.

Di conseguenza — conclude l'interveniente — deve ritenersi che il legislatore regionale, resosi conto che la normativa statale si prestava a difformi interpretazioni, abbia inteso adeguarsi all'interpretazione più estensiva di detta normativa, comunque in consonanza con lo scopo della norma statale.

Considerato in diritto

1. — Vanno preliminarmente formulate quattro osservazioni.

La prima: i problemi relativi al potere normativo penale delle Regioni sono di difficile soluzione in quanto fortemente condizionati dall'attuale inflazione della normazione penale. Quest'ultima che, come s'evince dalla Costituzione e come si sottolineerà oltre, dovrebbe esser ridotta al minimo indispensabile al raggiungimento (attraverso l'incriminazione di gravi modalità di lesione di beni costituzionalmente significativi od almeno socialmente rilevanti) delle elementari condizioni del vivere democratico, è divenuta «peritrofica». Se gran parte della materia contravvenzionale fosse, attraverso razionali, ben programmati interventi legislativi, «trasposta» dal diritto penale al diritto amministrativo, i problemi in discussione verrebbero *in nuce* risolti od almeno notevolmente semplificati.

La seconda osservazione attiene al metodo qui adottato nell'esame della sollevata questione di legittimità costituzionale: si farà perno sull'interpretazione storico-politica, sistematica e funzionale dell'art. 25, secondo comma, Cost. È questo comma che costituzionalmente sancisce, in ordine alle fonti del diritto penale, la c.d. riserva di legge; ed in questa sede si tratta, appunto, in primo luogo, di stabilire l'ambito di comprensione di tal riserva: se, cioè, essa vada circoscritta alle sole leggi penali statali oppure sia riferibile (ed eventualmente in che limiti) anche alle leggi regionali. La tradizione metodologica, in campo penalistico, è decisamente orientata in tal senso: tutte le volte che si è trattato di precisare l'ambito della riserva di legge penale (in specie, se essa sia assoluta o relativa) si è fatto perno unicamente sull'interpretazione logica e sistematica dell'art. 25, secondo comma, Cost., sottolineandosi, in particolare, che l'attenzione alla *ratio* di garanzia dalla quale muove la predetta riserva consente d'assumere conclusioni appaganti in ordine alla comprensione del dettato costituzionale in esame.

La terza osservazione è così formulabile: poiché il problema attinente al potere normativo penale regionale è, ovviamente, problema relativo all'esercizio di tal potere nelle materie c.d. «esclusive» o «concorrenti», il punto di partenza dell'indagine è comunemente costituito dal «silenzio» della Costituzione (e degli statuti «speciali») in ordine al modo di disciplina penale, all'atto dell'attribuzione alle Regioni della competenza per le predette materie. Tal «silenzio», com'è noto, mentre è stato assunto da alcuni Autori come implicito riconoscimento alle Regioni anche del potere normativo penale, insieme a tutti i rimanenti modi di disciplina delle violazioni dei beni rientranti nelle materie di competenza regionale, da altra parte della dottrina è stato interpretato come «esclusione» del conferimento del potere normativo penale alle Regioni, ben avendo il Costituente consapevolezza dell'autonomia del ramo penale dell'ordinamento.

Senonché, mentre è senza dubbio vero che non è dato configurare una preordinata materia penale, la disciplina di questa attenendo spesso (o sempre) alla violazione dei più disparati beni «propri» (tutelati in via primaria) da altri rami dell'ordinamento (e, da questo aspetto, come è stato giustamente rilevato, non esistendo una «preesistente» materia penale, la medesima non poteva, ovviamente, esser conferita, dal Costituente o dagli statuti «speciali», alle Regioni) è altresì vero, come sarà precisato meglio oltre, che la c.d. «materia penale», che, certamente, non «preesiste» alle norme penali, vien costituita proprio nel momento della nascita delle stesse norme. È, infatti, il legislatore che, scegliendo tra i beni (generalmente tutelati in via primaria da altri rami) quelli che interessa allo Stato penalmente garantire, costituisce la c.d. «materia penale» e cioè l'insieme dei beni e valori specificamente tutelati (anche o soltanto) penalmente. Se così non fosse, il diritto penale avrebbe natura esclusivamente sanzionatoria mentre è ben noto che tal natura è stata validamente criticata dall'assoluta maggioranza della dottrina sostenitrice dell'autonomia del diritto penale.

Or se la Costituzione o gli statuti «speciali» avessero inteso conferire al legislatore regionale anche il modo di disciplina penale non avrebbero attribuito anche il potere di costituire la materia penale senza neppur fare esplicitamente almeno un sia pur generico riferimento al predetto modo di disciplina. Dalla Carta costituzionale non risulta, in proposito, alcunché; né durante i lavori della Costituente sono stati mai sollevati problemi attinenti alla competenza penale delle Regioni. Ingenera, pertanto, già all'inizio della ricerca, notevoli perplessità la considerazione che la Costituzione, venendo per la prima volta a configurare lo Stato regionale, attribuendo alle Regioni a statuto ordinario specifiche, svariate materie (art. 117 Cost.) e, soprattutto, «prevedendo» «forme e condizioni particolari d'autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali» per alcune Regioni (art. 116 Cost.) nulla, proprio nulla, dichiara in ordine all'incriminabilità, da parte delle Regioni, delle lesioni di beni la cui tutela rientra nella competenza delle medesime; né, di regola, esplicitamente alcunché dichiarano gli Statuti delle Regioni a regime «differenziato».

La quarta ed ultima osservazione preliminare attiene alla necessità di nettamente distinguere i temi, sollevati dall'ordinanza di remissione, in due settori: il primo, relativo al generale potere normativo delle Regioni a prescindere dall'esercizio od esercitando potere normativo penale dello Stato ed il secondo, che raggruppa i temi che si pongono considerando le leggi regionali in relazione all'emanata (od emananda) legge penale (incriminatrice o scriminatrice) statale. La distinzione dei predetti settori è metodologicamente necessaria perché i problemi attinenti a ciascun settore sono nettamente diversi; e, sebbene quelli relativi al secondo settore siano spesso condizionati, nella loro soluzione, dalla conclusione in ordine al potere normativo penale delle Regioni, il secondo settore non riguarda, in senso proprio, l'ampiezza del principio della riserva di legge penale bensì le «possibilità» conferite alle leggi regionali (anche ove fosse escluso un potere normativo penale delle medesime) in relazione alle leggi statali incriminatrici o decriminalizzanti.

2. — Nell'esame dei temi relativi al primo dei predetti settori non può esser taciuto che dottrina e giurisprudenza che, in assoluta maggioranza, limitano la riserva di legge penale alla sola legge statale (in sede di vicende costitutive della punibilità) e che, pertanto, escludono ogni legittimità (nella stessa sede) di leggi penali regionali, appaiono a disagio allorché si tratta di scegliere la disposizione costituzionale sulla quale fondare la pur comune conclusione: spesso si fa, infatti, riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., a volte all'art. 3, primo comma od all'art. 5 Cost. (interpretati, peraltro, questi ultimi articoli come «aspiratori» dell'intero sistema costituzionale); e non poche volte ci si richiama all'art. 13, secondo comma od all'art. 120, secondo e terzo comma, Cost. E, nell'occasione, si danno dei citati articoli interpretazioni che sono esplicitamente collegate (quasi a «conforto» o «sostegno») ad altre, diverse disposizioni. Da tale incertezza è agevole desumere che soltanto il sistema e la sua intrinseca teleologia riescono a rendere sostenibili, a «giustificare», le interpretazioni che, in ordine ai temi qui in esame, dei citati articoli vengono offerte.

Vero è che, come l'effettivo ambito di comprensione del «generale» principio di legalità in sede penale non è, almeno di regola, desunto, nella sua ampiezza, dalle sole, peraltro non univoche, formule costituzionali che pur lo enunciano bensì, come è ormai generalmente ammesso, dalla *ratio* profonda che le ispira, così la reale comprensione, in specie, del principio di riserva di legge penale va principalmente ricavata dal fondamento politico-ideologico, sistematico e teleologico dello stesso principio piuttosto che dalle dichiarazioni costituzionali, necessarie e solenni ma non sempre tecnicamente precise, che lo enunciano; dichiarazioni i cui contenuti e limiti vanno, appunto, ricavati, anche e soprattutto, dai precitati fondamenti e, in particolare, dall'oggettiva, determinante funzione che, nell'intero ramo penale dell'ordinamento statale, la riserva in questione esplica.

3. — Il profilo storico-ideologico, dal quale va, anzitutto, esaminata la riserva di legge penale, deve iniziare dal sottolineare che tal riserva fu il portato d'una ben determinata concezione che, partendo dall'illuminismo, tese a ribaltare il precedente sistema: quest'ultimo trovava il fondamento dell'intervento penale, a tutela dei beni più importanti per l'ordinato svolgimento della vita sociale, nei contenuti religiosi, metafisici, «naturali», idonei ad offrire la «verità» del principio costitutivo dell'esperienza giuridica in genere e penale in particolare. La riconduzione ad unità delle sparse, frammentarie disposizioni giuridiche, la certezza che soltanto attraverso il superamento delle varie, numerose fonti, sostanziali e formali, dell'Antico Regime, si potesse raggiungere, insieme, la massima garanzia della riacquisita libertà individuale ed il massimo ordinato vivere sociale condussero a ravvisare nella legge, nella legge dello Stato, quale unità organica dell'intero popolo sovrano, il nuovo principio costitutivo, il nuovo fondamento del diritto penale.

La predetta concezione ideologica della legge, concezione nata anche dalla concentrazione d'ogni valore rappresentativo nelle istituzioni facenti capo allo Stato e dall'eliminazione dei vari corpi d'autonomia sociale a vantaggio dell'unico corpo politico sovrano, non poteva, in sede penale, consentire altre fonti. D'altra parte, il sistema penale delineato dalla Costituzione tende ancor oggi, come meglio si chiarirà in seguito, a ridurre la quantità delle norme penali, e, così, a concentrare queste ultime nella sola tutela, necessaria (*ultima ratio*) di pochi beni, significativi od almeno «importanti», per l'ordinato vivere sociale.

Già in base alle precedenti considerazioni è fondato sostenere che l'estensione alle leggi regionali del potere normativo penale contrasti con il fondamento politico della riserva di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., con la «sostanza» storico-ideologica di tal fondamento, per la quale, inizialmente, fu scelta la legge quale «forma istituzionale» del diritto penale. La letteratura illuministica, infatti, più che affidare il monopolio della competenza penale alla legge in quanto atto-fonte, lo attribui all'organo-Parlamento, anche se il medesimo venne considerato quale produttore, attraverso determinate forme, dell'atto stesso. Se è vero che è da quest'ultimo che derivano, attraverso la norma penale, le vicende costitutive della punibilità, è anche vero che la legge è il risultato d'un processo posto in essere dal soggetto-Parlamento; ed è soprattutto a quest'ultimo che fu rivolta l'attenzione delle teorie penal-illuministiche. Come la dottrina penalistica successiva all'avvento della Costituzione, nel ricercare la *ratio* della riserva di legge penale, ha tenuto a sottolineare, in modo particolare, il procedimento di formazione della legge, aperto al confronto tra maggioranza e minoranza, adeguato a tutelare i diritti dell'opposizione nel sindacare le scelte di criminalizzazione adottate dalla maggioranza, la dottrina penal-illuministica individuò il fondamento del principio di riserva di legge penale nel fatto che il soggetto-Parlamento, l'organo produttore della legge, vede riunito, attraverso i suoi rappresentanti, tutto il popolo sovrano: e questo non può legiferare «contro sé stesso».

Va sottolineato che, anche a parte le vicende storiche che inizialmente motivarono la scelta della riserva di legge penale, ancor oggi la dottrina ricorda che il monopolio penale del legislatore statale è fondato sul suo essere rappresentativo della società tutta, «unita per contratto sociale»; ed è la società tutta che attende che l'esercizio del potere legislativo penale, direttamente od attraverso i suoi rappresentanti, non avvenga arbitrariamente bensì «per il suo bene e nel suo interesse».

4. — Nell'iniziare l'esame del secondo profilo dal quale va considerata la riserva di legge penale ex art. 25, secondo comma, Cost. è necessario sottolineare l'assetto che il diritto penale ha assunto a seguito delle disposizioni costituzionali relative alla sua disciplina. Allo scopo di precisare contenuto e limiti della costituzionale riserva di legge penale occorre, infatti, volgere l'attenzione alla natura degli interessi e valori garantiti dal ramo penale dell'ordinamento.

Va subito chiarito che la statualità, a doppio titolo, del diritto penale postula necessariamente il nascere statale delle incriminazioni penali. Si è precisato: «a doppio titolo». Ed infatti, statali sono i particolari interessi e valori tutelati dal ramo penale e statale è il fine perseguito attraverso le incriminazioni: la tutela di tutto l'ordinamento giuridico statale e, così, della vita sociale in libertà, uguaglianza e reciproco rispetto dei soggetti.

Dall'accettazione, da parte della Costituzione, di autonome, particolari sanzioni, che si collocano in un determinato ramo dell'ordinamento, si deduce l'esistenza di autonomi interessi, fatti valere nello stesso ramo. Non può, invero, accogliersi l'opinione che l'ordinamento giuridico appresti sanzioni diverse, e cioè diverse tutele, per identici interessi: infatti, o le sanzioni hanno i medesimi fini ed il moltiplicarsi dei mezzi di difesa appare ingiustificato oppure esse sono riferite ad interessi apparentemente eguali ma presi in considerazione sotto diversi profili giuridici: ed in quest'ultima ipotesi l'identità è soltanto apparente mentre in realtà gli interessi che vengono tutelati sono diversi. La Costituzione è, inoltre, ben consapevole della titolarità dei predetti interessi: la dimostrazione è data dal confronto tra gli artt. 24, primo comma e 112 Cost. Ed invero, mentre negli altri rami il disporre della tutela giudiziaria attraverso l'azione appartiene, di regola, al singolo soggetto, privato o pubblico, nel settore penale il processo d'attuazione della sanzione è operato solo attraverso l'intervento dello Stato. L'art. 24, primo comma, Cost. accomuna, infatti, tutti i diritti e gli interessi legittimi, a qualunque materia si riferiscano, consentendo ai singoli soggetti, privati o pubblici, di poter agire in giudizio per la tutela dei medesimi. Non così per le situazioni giuridiche sostitutive penalmente tutelate per le quali non solo non è data alcuna facoltà d'agire in giudizio ma, attraverso l'art. 112 Cost., viene individuato un particolare organo dello Stato che deve, obbligatoriamente, esercitare l'azione penale. Dagli stessi artt. 24, primo comma e 112 Cost. s'evince, pertanto, che, anche per la Costituzione, viene tutelato, in sede penale, il concreto interesse dello Stato all'integrità di talune situazioni di vita, ad es. libertà, onore ecc., dei singoli soggetti.

Il secondo titolo di «statualità» del ramo penale attiene ai fini dello stesso ramo.

Va notato che la Costituzione disciplina essa stessa parte del settore penale. Tale disciplina, mentre limita la discrezionalità del legislatore, puntualmente chiarisce quali debbano essere i fini del diritto penale.

La disposizione di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., svela apertamente, indicando la teleologia delle pene, l'identità e le finalità del diritto penale dalle quali la Carta fondamentale parte nel dettare la normativa attinente alla sede penale. L'art. 27, terzo comma, Cost., riguarda, infatti, le sanzioni propriamente penali: e queste, nell'essere particolarmente caratterizzate, sono implicitamente distinte da tutte le altre sanzioni. Le sanzioni penali, a differenza di quelle extrapenali, sono dalla Costituzione caratterizzate dalla tendenza ad incidere sull'animo, sulla vita del condannato, tutelando, mediante un singolare tipo di prevenzione speciale (la rieducazione) non soltanto questo o quel bene specificamente offeso dal reato ma anche tutti i beni garantiti dall'ordinamento e, cioè, l'intero ordinamento statale in quanto tendente a realizzare una vita in comune democraticamente orientata.

Or se le pene, a loro volta, com'è di comune cognizione, caratterizzano il ramo penale dell'ordinamento, nel senso che del medesimo svelano l'identità, deve concludersi che non solo la Costituzione ben «conosce» il ramo penale ma che nettamente lo «distingue» dagli altri rami, sottolineando del medesimo esigenze e fini, che attengono alla comunità tutta, alla tutela dell'intero ordinamento statale.

Ricordato che alla «rigida» statualità del diritto penale va, oggi, da alcuni Autori contrapponendosi, in ordinamenti diversi dal nostro, l'idea d'una sanzione punitiva privata, soprattutto attraverso lo strumento risarcitorio, deve, tuttavia, osservarsi che, pur prescindendo dai notevoli problemi sociali che un ritorno all'avvicinamento tra diritto penale e rami extrapenali dell'ordinamento porrebbe e dall'eventuale ribaltamento dell'intero ordinamento giuridico, che considera attualmente il ramo penale come l'ultimo, conclusivo momento dell'esperienza statale e, così, dell'intera esperienza giuridica, l'idea d'una (almeno relativa) privatizzazione del diritto penale non trova significativi consensi neppure negli ordinamenti in cui i problemi relativi a tale idea son posti e discussi.

Se, dunque, l'attuale lettura della Costituzione induce a confermare la statualità del ramo penale dell'ordinamento, è da ritenersi costituzionalmente inestensibile alle Regioni la potestà normativa penale.

5. — Il terzo profilo, forse il più rilevante, dal quale va esaminata la riserva di legge penale ex art. 25, secondo comma, Cost. è quello della sua funzionalità.

Il principio per il quale unica fonte del diritto penale è la legge va chiarito non tanto nella sua generale *ratio* di garanzia quanto, e particolarmente, nell'oggetto della medesima.

Per vero, è stato già adeguatamente posto in luce che *ratio* della riserva di legge penale è la tutela della libertà e dei beni fondamentali dei singoli soggetti, anche se è stato sottolineato soprattutto l'aspetto negativo della riserva stessa, e cioè l'esclusione di possibili arbitri da parte di altri poteri dello Stato.

Senonché, le sottolineature della dottrina, relative ai temi attinenti alla natura (assoluta o relativa) della riserva, ossia attinenti alle relazioni tra legge dello Stato ed atti statali subordinati, nella gerarchia delle fonti, alla stessa legge, non sono sufficienti a risolvere il diverso tema delle relazioni, in sede di riserva di legge penale, tra legge dello Stato e legge regionale, tenuto soprattutto conto che l'art. 25, secondo comma, Cost., fa riferimento, genericamente, alla «legge» e che dottrina e giurisprudenza hanno posto in luce che la legge regionale non può esser ritenuto atto subordinato a quella statale.

Soltanto l'ulteriore chiarimento in ordine, soprattutto all'aspetto sostanziale, positivo della riserva di legge penale può offrire sufficienti spunti per convenientemente risolvere il tema che in questa sede occupa la Corte. Precisando, infatti, che la Costituzione, nel riservare al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri sostanziali di scelta e fissa precise direttive di politica criminale, è agevole ritenere la sede dei consigli regionali non idonea a valersi di tali criteri ed a realizzare le predette direttive.

Il punto di partenza è, pertanto, costituito dal significato positivo del principio di riserva di legge penale: se, infatti, quest'ultimo, nella Costituzione, non fosse mezzo per adeguate, ben definite e, pertanto, limitate scelte criminalizzatrici, non sarebbe in grado di costituire strumento d'effettiva ed efficiente garanzia. A ben riflettere, anche la capacità *ad excludendum* della riserva di legge penale, il suo significato «negativo» (evitare gli abusi da parte di «altri» organi dello Stato) suppone ed implica giusti, limitati usi, soltanto rispetto ai quali è dato ipotizzare abusi.

Né va dimenticato che l'ideologia illuministica in tanto esaltò la legge statale in quanto quest'ultima, attraverso l'intervento dell'organo rappresentativo di tutta la società «unita per contratto sociale», era in grado di positivizzare i principi razionali ed immutabili di «giustizia»: sin dal periodo illuministico, dunque, si pose, anche se fu inizialmente risolto in maniera utopistica, il problema della «giustizia» della legge.

La Costituzione ha, certamente, «superato» l'eccessiva, illuministica fiducia nella legge; tal superamento è testimoniato, fra l'altro, in previsione di eventuali abusi del legislatore, dai controlli costituzionali sulle leggi. Ma è proprio la Costituzione a «credere» ancora nella legge statale: e ciò perché ritiene che soltanto attraverso quest'ultima possano avverarsi «giusti», opportuni, limitate scelte criminalizzatrici.

La Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio illuministico per il quale il «di più» di libertà soppressa costituisce abuso. Tutto sta, oggi, a precisare questo «di più» in relazione alle misure limitative della libertà strettamente necessarie ad assicurare libertà, uguaglianza e reciproco rispetto tra i soggetti. Si tratta, cioè, nelle scelte criminalizzatrici, di limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla.

Il diritto penale è sistema che, nell'atto in cui autorizza la difesa sociale attraverso le sanzioni più gravi per la libertà e dignità umana, limita la difesa stessa attraverso precise, puntuali determinazioni di scopi, modalità e contenuti di fattispecie. Il diritto penale è, particolarmente (e la Costituzione lo svela all'evidenza) sistema di limiti sostanziali al legislatore; ed è mirato, soprattutto, al rispetto di questi ultimi il monopolio statale nella produzione della legge penale, la riserva di legge penale.

La criminalizzazione comporta, anzitutto, una scelta tra tutti i beni e valori emergenti nell'intera società: e tale scelta non può esser realizzata dai consigli regionali (ciascuno per proprio conto) per la mancanza d'una visione generale dei bisogni ed esigenze dell'intera società.

L'altro, ancor più importante, limite sostanziale garantito dal principio di riserva di legge penale è il fine della scelta innanzi indicata. Tale scelta va, appunto, operata in funzione d'un fine da raggiungere ed è strettamente limitata dallo stesso fine.

Si suol ripetere che il diritto penale tutela interessi, beni e valori giuridici; tale tutela, frutto, conseguenza della preindicata scelta tra beni e valori emergenti, meritevoli di garanzia penale, è affidata alla discrezionalità vincolata del legislatore. La predetta «scelta» va fatta in funzione d'un unico scopo: l'assicurazione delle condizioni «minime» del vivere democratico e cioè delle condizioni di libertà, uguaglianza e rispetto reciproco tra i soggetti. Anche i beni giuridici, anche i valori costituzionalmente significativi, divengono, pertanto, mezzi di volta in volta scelti (o «sacrificati» rispetto ad altri valori) per l'assicurazione, in una data concretezza storica, delle predette condizioni democratiche del vivere civile. Sono queste a costituire il vincolo finalistico della c.d. discrezionalità del legislatore, a garanzia di tutti i cittadini.

Vanno, inoltre, particolarmente ricordati, a proposito di limiti sostanziali del legislatore nelle scelte criminalizzatrici, i principi di sussidiarietà, proporzionalità e frammentarietà dell'intervento penale, costituenti, quanto meno, direttive di politica criminale. Anche tali principi implicano il possesso d'una visione generale dei beni e valori presenti nell'intera Comunità statale e limitano ulteriormente, nell'atto in cui le fondano, le scelte criminalizzatrici: la realizzazione di tali principi, che costituiscono garanzia dell'intera comunità, rende impossibile affidare alla legge regionale la più importante e difficile tra le funzioni statali.

Il principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'*ultima ratio*, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire, implica, fra l'altro, programmi di politica generale, e criminale in specie, nonché giudizi prognostici che soltanto lo Stato può formulare.

Il principio di proporzionalità, inteso non soltanto quale proporzione tra gravità del fatto e sanzione penale bensì, anche e soprattutto, quale «criterio generale» di congruenza degli strumenti normativi rispetto alle finalità da perseguire, conferma che soltanto lo Stato è in grado, avendo piena consapevolezza di tutti gli strumenti idonei a compiutamente realizzare la direttiva in esame, d'effettivamente garantire, sotto questo aspetto, la comunità.

Ed infine, anche il principio di frammentarietà, inteso come intervento penale «puntiforme», che attua la garanzia «liberale» determinata dai necessari «vuoti di tutela», è adeguatamente rispettabile dall'organo statale di produzione legislativa: quest'ultimo, che appunto possiede la più generale visione di beni e valori presenti nella società, è particolarmente idoneo a confermare, con la determinatezza della legge penale, la concezione della libertà quale regola e dell'illiceito penale quale eccezione.

Né va dimenticato che ulteriori limiti sostanziali vengono costituzionalmente imposti al legislatore, quale, fra i tanti, quello, fondamentale, della finalità rieducativa della pena (ex art. 27, terzo comma, Cost.): anch'esso fonda e nello stesso tempo limita l'intervento penale.

Obiettivi come quelli sopra individuati non sono razionalmente realizzabili dalle Regioni: queste sarebbero in grado di proporre programmi di politica legislativa criminale ma in funzione di scopi particolari alle diverse Regioni e, comunque, ciascuna per proprio conto. E basterebbe ciò a far ritenere non realizzabili dagli organi locali in discussione quei fini generali ed i relativi limiti costituzionalmente precisati che costituiscono l'oggetto della riserva di legge penale ex art. 25, secondo comma, Cost.

Né le Regioni possono ritenersi costituzionalmente legittimate a raggiungere accordi su «programmi» di politica criminale validi per tutta la Comunità statale: ove tali accordi fossero raggiunti, sarebbero violate le ragioni per le quali il Costituente ha riconosciuto l'ente regionale come realtà politica, oltre che giuridica, distinta ed autonoma rispetto allo Stato.

6. — Da quanto innanzi osservato discende che, ove l'art. 3, primo comma, della legge siciliana n. 26 del 1986, senza riferimento ad alcuna «altra» legge statale, avesse sottratto all'incriminazione determinate ipotesi di edifici che, alla data del 1° ottobre 1983, non avessero raggiunto i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985, non sorgerebbe alcun dubbio sull'illegittimità costituzionale dell'impugnata disposizione dell'ora citata legge siciliana. Ed infatti: avendo il legislatore statale il monopolio delle vicende costitutive della punibilità ed avendo già, in concreto, esercitato la sua potestà incriminatrice, non è legittimo che una legge regionale abroghi norme statali incriminatrici.

Né è valido il ricorso, nell'ipotesi in discussione, ad una (ipotetica) funzione «scriminante» (in senso stretto) che la legge regionale siciliana avrebbe avuto. Va, invece, ricordato che, anche ammettendo che le leggi regionali possano assurgere a fonte di «diritti scriminanti», non si ravvisano, attraverso il primo comma dell'art. 3 della legge siciliana n. 26 del 1986, ragionevoli motivazioni per concedere, da parte della Regione Sicilia, un qualsiasi diritto scriminante. In ogni caso, l'impugnata disposizione della più volte citata legge siciliana non ha funzione scriminante in senso stretto, applicando essa alle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 3 della stessa legge una causa d'estinzione del reato, quella, appunto, concessa dalla legge n. 47 del 1985.

Senonché, la Regione Sicilia assume, a proposito della disposizione impugnata, che non di abrogazione di legge statale incriminatrice si tratti sibbene d'interpretazione estensiva del secondo comma dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985: il primo comma dell'art. 3 della legge siciliana in discorso si limiterebbe, cioè, ad integrare e precisare il concetto di «ultimazione dei lavori» dall'ora citata legge statale determinato.

Là difesa della Regione Sicilia solleva, così, il problema degli spazi interpretativi (nei confronti d'una già emanata legge statale incriminatrice) costituzionalmente concessi alle leggi regionali.

A parte ogni altra considerazione, qui è sufficiente ricordare che alle leggi regionali non è precluso concorrere a precisare, *secundum legem*, presupposti d'applicazione di norme penali statali (cfr., fra le altre, le sentenze di questa Corte n. 210 del 1972 e n. 142 del 1969) né concorrere ad attuare le stesse norme e cioè non è precluso realizzare funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali. Tutte le volte in cui non sia in gioco la riserva di legge penale statale (nelle ipotesi, cioè, in cui ad es. la legge statale abbia già autonomamente operato le scelte fondamentali sopra ricordate) disposizioni attuative di leggi statali ben possono esser emanate da altre fonti ed in particolare dalle leggi regionali.

Va, poi, ricordato che dottrina e giurisprudenza ritengono che ampio spazio in materia penale sia consentito alle Regioni allorché dalle leggi statali si subordinino effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali: in tal caso, nel determinare i presupposti dai quali sono condizionati gli effetti penali (e, conseguentemente, nel modificare i presupposti stessi) le leggi regionali indirettamente, e per determinazione delle stesse leggi statali, incidono su fattispecie penali previste da leggi statali.

E va aggiunto che la tutela penale dei beni rientranti nelle materie regionali, «esclusive» o «concorrenti», può ben esser autonomamente fornita, attraverso l'incriminazione di violazioni agli stessi beni, dalla legge penale statale. La dottrina, fra l'altro, comunemente ammette che si diano casi di colpa per inosservanza di leggi regionali cautelari (sempre che si ritenga rispettato l'art. 25, secondo comma, Cost.) e che, in alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione, le leggi regionali possano concorrere a definire elementi costitutivi (es. «dovere», «atto d'ufficio» ecc.) delle fattispecie tipiche incriminate.

Non essendo consentito, in questa sede, soffermarsi analiticamente sugli spunti offerti, in proposito, dalla dottrina, deve la Corte limitarsi a ricordare che il legislatore ha già iniziato a prevedere alcune, particolari ipotesi di concorso di norme penali statali ed amministrative regionali (cfr., a parte ogni valutazione, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

7. — Vero è che l'art. 3, primo comma, della legge siciliana n. 26 del 1986 non si è valso di alcuno dei procedimenti legittimamente attuativi dell'art. 31, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.

Non è, infatti, condivisibile l'assunto della difesa della Regione Sicilia secondo il quale il primo comma dell'articolo impugnato interpreti estensivamente l'art. 31, secondo comma, della legge statale da ultimo citata. L'esecuzione del rustico dei nuovi edifici ed il completamento funzionale delle opere interne di edifici già esistenti o non destinati a residenza concretano situazioni tassativamente precisate dall'art. 31 della legge statale, che nettamente divergono dall'ipotesi (esecuzione della sola struttura portante degli edifici) di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale in esame. E non è, certo, fondatamente sostenibile che quest'ultima ipotesi rientri in uno dei significati traibili dalla lettera del secondo comma dell'art. 31 della citata legge statale.

Né può ritenersi che l'art. 3 della legge siciliana «specifici» l'art. 31 della legge statale: non basta, infatti, la copertura degli edifici ad unificare le situazioni previste dalle due leggi. La specificazione non può attenersi a caratteristiche (esecuzione della sola struttura portante) che, per sé, esclude il (preteso) «genere» (esecuzione del rustico o completo funzionamento delle opere interne per gli edifici già esistenti o non destinati a residenza): la realizzazione della sola struttura portante dell'edificio esclude che sia stato realizzato anche il rustico.

L'art. 3, primo comma, della legge siciliana n. 26 del 1986 effettivamente applica la causa d'estinzione del reato prevista dalla legge statale n. 47 del 1985 ad ipotesi non considerate da quest'ultima legge.

Senonché, le situazioni per le quali è dalla legge statale prevista una causa d'estinzione del reato non possono essere, neppure dalle leggi regionali, analogicamente «estese». Si oppone, infatti, all'interpretazione analogica delle cause d'estinzione del reato la seconda parte dell'art. 14 delle disposizioni preliminari sulla legge in generale. Anziutto, le cause d'estinzione, almeno di regola, non sono riconducibili a principi generali, tali da consentire l'applicazione dell'analogia *iuris*. Ma anche la *ratio* delle stesse cause è, generalmente, di mera opportunità: non attiene, infatti, di regola, all'interesse specifico (c.d. «interno») leso dal fatto costituente reato. A tale *ratio* (che tutela il c.d. interesse «esterno» al reato) non sono, pertanto, riconducibili ipotesi non previste dalle leggi concessive del beneficio.

E valga il vero: le situazioni di cui all'art. 3 della legge regionale siciliana n. 26 del 1986 risultano incriminate da leggi statali: la legge n. 47 del 1985, nel prevedere l'estinzione del reato per le ipotesi ivi previste, realizza un'eccezione ad altre leggi, quelle, appunto, incriminatorie: ma, ai sensi della seconda parte dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi «...che fanno eccezione...», ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati». La Regione Sicilia non è, dunque, legittimata a ritenere applicabile l'estinzione del reato di cui alla legge statale n. 47 del 1985 anche ad ipotesi non previste dall'art. 31 della stessa legge.

La legge regionale impugnata ha, in conseguenza, anche violato l'art. 3, primo comma, Cost.

Che, d'altra parte, le situazioni di cui all'art. 3 della legge siciliana n. 26 del 1986 non solo non siano riconducibili alle motivazioni d'opportunità che ispirano la previsione della causa d'estinzione da parte della legge statale n. 47 del 1985 ma risultino nettamente contrastanti con dette motivazioni, è dimostrato (anche) dalla lettera dell'art. 3, primo comma, della legge siciliana in discussione e dai lavori preparatori relativi a quest'ultimo articolo.

Dalla lettera dell'impugnato art. 3 risulta, infatti, che «Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è...sostituito»... dall'art. 3 della legge regionale n. 26 del 1986: la norma regionale impugnata ha in tal modo, sostituendosi, appunto, al legislatore statale, arbitrariamente resa applicabile l'estinzione del reato prevista dalla stessa legge statale ad ipotesi che, essendo escluse dal secondo comma dell'art. 31 della stessa legge, non potevano legittimamente esser «decriminalizzate» con legge regionale.

Dai lavori preparatori relativi al contestato primo comma dell'art. 3 della citata legge regionale non emergono, peraltro, elementi atti a trarre diverse conclusioni.

Poiché la previsione di cause d'estinzione del reato è riservata alla legge statale, in quanto a quest'ultima spetta la potestà incriminatrice; poiché alla stessa legge compete, conseguentemente, individuare le situazioni alle quali si applicano le citate cause; e poiché, pertanto, l'ambito delle predette situazioni, individuato in una legge statale, non può esser illegittimamente esteso o ristretto ad opera di leggi regionali (neppure di quelle che dispongono in materie c.d. «esclusive») deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale siciliana n. 26 del 1986.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 deve dichiararsi illegittimo anche il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 1986.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relative a «Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino edilizio e sanatoria delle opere abusive»);

Dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1085

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 492

Ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed altri e Daniele Carlo ed altri e il Ministero del tesoro ed altro

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Criteri - Mancato intervento legislativo per la sistemazione certa e precisa delle prestazioni sanitarie e dei relativi oneri - Richiamo al monito della sentenza n. 431/1987.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, modificato dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nella causa promossa da: 1) Caneva Vittorio 2) Targetto Ugo 3) Steffan Tiziana 4) Ceriali Luigi Pietro 5) Togni Pancrazio 6) Donati Giulio 7) Magni Silvio 8) Panza Roberto 9) Malvestiti Armando 10) Pinetti Alberto 11) Galizzi Raffaella 12) Manzoni Pietro 13) Moro Massimo 14) Scarpellini Avio 15) Tozzi Renato 16) Crippa Virgilio 17) Poloni Mario 18) Ravasio Carlo 19) Sesini Gianfranco 20) Banfi Aldo 21) Ferrari Pierfranco 22) Sormani Attilio 23) Bonardi Achille 24) Martino Armando 25) Donati Fulvio 26) Agliardi Giuseppe Paolo 27) Previtali Fabio 28) Vitali Massimo 29) Elitropi Riccardo 30) Torricelli Angelo 31) Basanisi Ruggiero 32) Colagrande Antonio 33) Fedele Bernardo 34) Forti Marco 35) Samuele Manzotti 36) Savian Antonio 37) Vittorio Ardimento 38) Viscardi Sergio 39) Cambiaghi Enrico 40) Biscaro Ermanno 41) Baraggia Edoardo 42) Grieco Vito Antonio 43) Saraggiotto Paolo 44) Boffi Giordano 45) Paoletti Rosanna in Rivolta 46) Sala Renato 47) De Simone Mario 48) Panvini Rosati Carlo Alberto 49) Skof Gemma 50) Bet Antonio 51) Corbetta Roberto 52) Fari Aniberto 53) Severguini Sergio Giorgio 54) Barsanti Giuseppe 55) Barsanti Luigi 56) Baruffatto Marialuisa 57) Covelto Antonio 58) Sormani Alessandro 59) Villa Maria Elisa 60) De Munari Enrico 61) Caccini Paola 62) Sinigaglia Aldo 63) Giombelli Camillo 64) Colli Giovanni Battista 65) Dondi Levis 66) Abbiati Angelo Maria 67) Colombo Maria Rita 68) Garavana Giulio 69) Colli Cesare 70) Vercesi Alberto 71) Sclavi Arturo Pietro 72) Franzone Alberto 73) Colosetti Gianni Maria 74) Sacchi Enrico 75) Chiolini Marco 76) Lombardo Maria Rita 77) Rabuffetti Enrica 78) Castiglioni Achille 79) Lo Cascio Giorgio 80) Longoni Franco 81) Mercatali Davide 82) Bulgheroni Pierluigi 83) Alberello Giovanni 84) Gola Gerolamo 85) Spagnolo Gian Piero 86) Bonamico Maurizio 87) Crotti Carlo 88) Vergani Massimo 89) Crotti Luigi 90) Prosdociuni Nicola 91) Camasca Ambrogio 92) Didone Giorgio 93) Piantanida Giuseppe 94) Longoni Giuseppe 95) Foni Renato Olimpio 96) Giorgetta Francesco 97) Barenghi Ruggero 98) Luise Gioacchino 99) Zenoni Giovanni 100) Cunietti Adele Maria 101) Pini Giuseppino 102) Zerbi Ettore 103) Dell'Acqua Bellavitis Roberto Franco 104) Toriani Maria Antonietta 105) Teruzzi Marco 106) Mariani Emilio 107) Cesana Augusto 108) Roberto Mariani 109) Giovenzana Paolo Maria 110) Signorelli Rossella 111) Fumagalli Luigi 112) Zussino Antonino 113) Rocca Beniamino 114) Di Cintio Gianclaudio 115) Frigerio Angelo 116) Scamuzzi Aldo 117) Gadda Anna Maria 118) Nava Paolo 119) Mazzotti Morenita 120) Baccalini Carlo 121) Gerola Luciano 122) Gresti Giulia 123) Matteotti Mariapia 124) Ferraro Andrea 125) Armani Armano 126) Micolitti Franco 127) Giuliani Giuliano 128) Longoni Franco 129) Ingegnoli Vittorio 130) Mello Fabio 131) Vallepina Adriano 132) Ronchi Domenico 133) Celestini Chiara 134) Passadore

Roberto 135) Volonterio Carlo 136) Diomedeo Giuseppe 137) Mancì Claudio 138) Jacini Marinella 139) Zurbahk Barbara 140) Lucca Maria Antonia 141) Gussoni Giovanna 142) Memoli Mario 143) Benevento Maria Gabriella 144) Bernasconi Angelo 145) Polli Mariavittoria 146) Montaldo Vicenzo 147) Bianchini Silvio 148) Magistretti Enrico 149) Mosca Alessandro 150) Giovanni D'Aronzo 151) Bega Vittorio 152) Scregni Cesare 153) Hoffer Enrico 154) Penco Raffaele 155) Schachner Daniela 156) Melis Mauro 157) Biraghi Laura 158) Romano Giovanni 159) Braghieri Gianni 160) Annio Maria Matteini 161) Simonelli Rosa 162) Rossi Sergio 163) Briandè Franco 164) Merizzi Mariacristina in Kömer 165) Calzavara Maurizio 166) Latis Vito 167) Marzagaglia Anna Teresa 168) Gibellini Piero Maria 169) Ubertazzi Alessandro 170) Erba Mario 171) De Stefano Pierluigi 172) De Stefano Velio 173) Pozzi Lisa 174) Saibene Carlo 175) Milella Andrea 176) Heidi Gerd Hansen 177) Fumagalli Giuseppe 178) Ferratini Andrea 179) Garavaglia Patrizia 180) Salvadè Mario 181) Di Lena Dino 182) Navone Paola 183) Lazzari Laura 184) Tinelli di Goria Francesca 185) Filocca Mario 186) Fontana Maria Teresa 187) Rossi Daniela in Cattaneo 188) Bonetti Vittorio 189) Citterio Antonio 190) Bellini Amedeo 191) Cancio Raulo 192) Ricceri Vincenzo 193) Tintori Silvano 194) Rebasti Gian Pietro 195) Donati Donatella 196) Mercatelli Enrico 197) Coniberti Elio 198) Ugliola Michele 199) Morandi Corinna 200) Calvano Luciana 201) Arrigoni Arrigo Carlo Antonio 202) Sandrini Guido 203) Perotta Giancarlo 204) Orlandi Danilo 205) Mattavelli Pierlorenzo 206) Bentivoglio Giancarlo 207) Pinchetti Fiorella 208) Mezzi Pietro 209) Marconi Paolo 210) Zambelli Ettore 211) Cordubas Giorgio 212) Poretti Pier Carlo 213) Pasquini Danilo 214) Paolini Silvia 215) Boatti Antonello 216) Monti Giovanni 217) D'Amico Mario 218) Donatelli Tommaso 219) Botto Rossa Giuseppe 220) Guenzi Carlo 221) Daino Emanuela 222) Sciuto Carmelo 223) Gerli Mario 224) Piccirilli Sociores 225) Signore Paolo 226) Cavalli Giacomo 227) Redaelli Giulio 228) Caimi Dario 229) Rasnesi Giovanni 230) Mauri Vittorio 231) Serri Maria Elisabetta 232) Fiorio Franco 233) Metere Saverio 234) Zampieri Umberto 235) Aliti Massimo 236) Marchetti Sergio 237) Bertoli Franco 238) Rigamonti Vittorio 239) Bergonzi Federico 240) Ferrari Alessandro 241) Barocci Luigi 242) Redaelli Franco 243) Gazzaniga Giorgio 244) Spairani Ida 245) Resch Adolfo 246) Gerli Eugenio 247) Gerli Guido 248) Gerli Enrico 249) Gasparelli Giancarlo 250) Grisotti Marcello 251) Consigli Luciano 252) Baioni Roberto 253) Attucci Paolo 254) Almagioni Roberto 255) Gentili Giorgio 256) Ubertazzo Maria 257) Locatelli Antonio 258) Gambarin Liliana 259) Ferrari Alberto 260) Cancelli Giuseppina 261) Brusa Pasquè Anna Manuela 262) Sacchetti Lucio 263) Brusa Pasquè Elena 264) Sala Rosella 265) Del Corso Angelo 266) Bragato Davide 267) Falchi Piervanni Maria 268) Mariani Camillo 269) Anzini Tarcisio 270) Invernizzi Giorgio 271) Losoni Alessandro 272) Pavesi Pierangelo 273) Pozzoli Bernardino 274) Colombo Giuseppe Massimo 275) Norsa Aldo 276) Bottinelli Renzo 277) De Paoli Maria Tiziana 278) Sgalbuzzi Anna Ida 279) Radaelli Piero Alessio 280) Prevosti Franco Cesare 281) Deganello Paolo 282) Previti Ermanno 283) Barazzetta Giulio 284) Negri Maria Laura 285) Mosca Marco 286) Tadi Ettore 287) D'Angelo Ulderico 288) Ponti Claudio 289) Micheli Giuseppe 290) Barbiano di Belgiojoso Maria Luisa 291) Barbi Gianni 292) Bobba Paola 293) Pagella Carlo 294) Farina Morez Ruggero 295) Invernizzi Enrica 296) Valente Ilaria 297) Fantini Alfredo 298) Viarengo Gianfranco 299) Rosselli Leonardo 300) Buniva Patrizio 301) Rabolini Marina 302) Pierini Giovanni 303) Colombo Carla 304) Castiglioni Stefano 305) Meda Carlo 306) Montanari Antonio 307) Beretta Gianni Maria 308) Speranza Giuseppe 309) Silvani Paolo 310) Prevosti Giorgio 311) Rossi Cante 312) Tagliabue Alberto 313) Castelli Paolo 314) Luconi Pierino 315) Secchi Alberto 316) Merlante Amelia 317) Mannini Gianfranco 318) Galia Carlo Werther 319) Cuneo Marcello 320) Zita Luciano 321) Podestà Valentino 322) Amadeo Giacomino 323) Piombanti Piero 324) Randolin Livia Loffi 325) Brighi Guido 326) Anastasi Paolo 327) Merlotti Donato 328) Balestrini Francesco 329) Ragazzi Giancarlo 330) Garrone Elena 331) Repossi Ermanno 332) Li Calzi Epifanio 333) Bellini Mario 334) Cortese Luisa 335) Leoni Massimo 336) Fossati Angelo 337) Sokalski Jack 338) Rizzolari Antonio 339) De Biagi Danilo 340) Bonin Mario 341) Crespi Giuseppe 342) Spampinato Carmelo 343) Rossi Francesco Silvano 344) Buzzi Ferdinando 345) Martino Gianpaolo 346) Lorenzetti Alfio 347) Rigoli Giancarlo 348) Ferrari Paolo 349) Minotti Alba Maria 350) Trabattoni Paolo 351) Maffioletti Gianpaolo 352) Rebecca Francesca 353) Sala Carlo Maria 354) Larotonda Guido 355) Papianni Gianmossimo 356) Gasparoli Paolo 357) Facchi Angelo 358) Sottsass Ettore 359) Zanon Fausto 360) Castiglioni Claudio,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Pennasilico del Foro di Milano.

E nella causa promossa da: Daniele Carlo in proprio e quale procuratore di: 1) Agape Sergio 2) Albertini Antonio 3) Almasio Elvio 4) Amoresano Aldo 5) Ariano Eleonora 6) Arosio Giovanni 7) Arrivabene Giuseppe 8) Aulenti Gaetana 9) Barindelli Firenze 10) Battaglia Dorian 11) Bernasconi Enrico 12) Bodega Carlo 13) Bosi

Marco 14) Drodini Luigi 15) Buzzi Enrico 16) Capelli Umberto 17) Capriolo Linda 18) Capriolo Luigi 19) Casati Carlo 20) Castellazzi Gianfranco 21) Castelnovo Marino Riccardo 22) Cavalli Alberto 23) Ceruti Ferruccio 24) Civitenga Luigi Maria 25) Clerici Silverio 26) Colombo Silvano 27) Cominelli Fausto 28) Cremonesi Mario 29) Crivelli Gabriella Maria 30) Croce Barbara 31) De Carlo Giancarlo 32) De Vizzi Antonio 33) Dini Claudio 34) Diodato Pier Giuseppe 35) Dodi Enrico 36) Donadelli Gianfranco 37) Fabri Paolo 38) Favole Paolo 39) Ferrante Paolo 40) Ferrario Maria Carla 41) Gai Guido 42) Galassi Marco 43) Galli Guglielmo 44) Gelatti Mach de Palmstein Gianfranco 45) Cofli Livio 46) Gottardi Mario 47) Granata Franco 48) Graziano Giovanni 49) Larghi Piermarco 50) Lisciandra Gaetano 51) Loi Franco 52) Losi Giambattista 53) Magnaghi Ambrogio o Ambro 54) Mangiarotti Angelo 55) Mangiarotti Anna 56) Maranesi Tiziano 57) Marcheselli Alessandro 58) Mariani Gianfranco 59) Mariani Maria Cristina della Cini Boeri 60) Marinoni Giuliana 61) Mattioni Ida 62) Mazzarini Claudio 63) Mazzola Paolo 64) Mondini Gianfranco 65) Morassutti Bruno 66) Morelli Lucio 67) Moretti Daniela 68) Mossolani Mario 69) Negrini Andrea 70) Pagliarini Giovanni 71) Palmieri Giacinta 72) Parma Leonardo 73) Pedrini Lorenzo 74) Pelizzatti Luciano 75) Pillitteri Mario 76) Ponti Giorgio 77) Puddu Piero 78) Pulella Ferdinando 79) Jonatas Puscasu Maria Vittoria 80) Raggi Franco 81) Ravasi Ida 82) Rebolli Giorgio 83) Riboni Umberto Raffaele 84) Ricciuti Fulvio 85) Ripa Pietro 86) Rosolen Adriano 87) Rota Pierluigi 88) Saiani Emiliano Ezio 89) Sandrini Luciano 90) Savini Ariberto 91) Scaravaggi Giuseppe 92) Sciorletti Antonio 93) Sillano Hugo Alfredo 94) Speranza Anna 95) Stefanoni Guido 96) Strada Amedeo 97) Tenconi Vinicio 98) Tremolada Gianfranco 99) Trombetta Francesco 100) Uggetti Sergio 101) Vanelli Ferdinando 102) Vassori Renato 103) Vercelloni Virgilio 104) Voleno Angelo Edmondo 105) Zanon Ennio 106) Zanuso Antonio 107) Zoppini Giuseppe detto Pino 108) Rainoldi Celestino 109) Maffioletti Giovanni 110) Grasi Remo 111) Corbetta Anna Maria 112) Mossi Riccardo 113) Alemanno Alessandro 114) Scano Marco 115) De Francesco Alessandro 116) De Marpillero Giovanni 117) Prina Luigi 118) Griziotti Laura 119) Pozzoli Gian Carlo 120) Fulci Silvestro 121) Piccinno Giancarlo 122) Ciampa Angelo Antonio 123) Pietrantoni Marcello 124) Ingraio Giovanni 125) Jarach Enrico 126) Bauerova Dagmar 127) Kaderabek Jiri 128) Calcagnini Estense Ippolito Celio 129) Longinotti Daniela 130) Goggi Giorgio 131) Giussani Paolo 132) Sasso Giorgio Vittorio 133) Pedrali Gianmarco 134) Grassi Ezio Antonio 135) Gandolfi Vittorio 136) Juvara Romano 137) Valmassoi Roberto 138) Roversi Lorenzo 139) Sironi Ebe 140) Bertolotti Virginio 141) Moscheni Sergio 142) Schmidlin Diego 143) Terzaghi Mario 144) Baitaini Gianmaria 145) Cantini Pierpaolo 146) Cavalcà Claudio Fabrizio 147) Lucchini Marco 148) Calamida Renato 149) Brunati Mario 150) Todeschini Amelia 151) Natale Rosangela 152) Larcher Roberto 153) Giannobi Giorgio 154) Ponti Giulio 155) Berceri Roffi Patrizia 156) Sarian Anna 157) Saini Gabriella 158) Tomasi Ernesto Gennaro 159) Benati Valentino 160) Gallo Antonio 161) Helg Franca 162) Gioni Cesare 163) Mioni Alberto 164) Colombo Emilio Angelo 165) Risari Anna 166) Marchegiani Glaucio 167) Lupieri Paolo 168) Vitassi Livia Maria 169) Rognoni Ezio 170) Lodola Oreste 171) Rizzi Giuliano 172) De Micheli Vittorio 173) Doniselli Monica Consuelo 174) Reverzani Cristina 175) Ganda Riccardo 176) Giorelli Mario 177) Bassi Carlo 178) Albertazzi Gabriella 179) Baldini Eugenio 180) Gandolfi Silvia 181) Colombo Federico 182) Albini Marco 183) Trivellini Pietro Luigi 184) Perversi Angelo 185) Dal Zotto Renzo 186) Monzardo Mariaros 187) Giuseppe Vito detto Mario Oliveri 188) Cioni Orlando 189) Rezzonico Ferruccio 190) Faggioli Giovanni 191) Barbarani Silvano 192) Scaioli Rinaldo 193) Magni Camillo 194) Malara Empio 195) Drago Giovanni 196) Grosso Mariella 197) Fiorese Giorgio 198) De Pas Gionatan 199) Piva Antonio 200) De Rossi Licia 201) Biondo Giuseppe 202) Corutti Ermanno 203) Malaguzzi Valeri Ippolito 204) Baio Piercarlo 205) Biffignandi Luigi 206) Zanzi Adele 207) Invernizzi Carlo Maria 208) Pirola Giovanni 209) Fiamma Mario 210) Kraus Nelly 211) Rocca Sabina 212) D'Urbino Donato 213) Visone Letizia 214) Ferrari Claudio 215) De Alessandri Giovanni 216) Monico Giorgio 217) Cobolli Gigli Sergio 218) Salama Rebino Aldo 219) Sibilia Maria Teresa 220) Romano Federico 221) Guzzetti Gian Paolo 222) Pellini Giovanni 223) Colombo Sandro 224) Scarpelli Maria Alessandra 225) Scipolo Mario 226) Valerio Corrado 227) Lozano Carlo Erminio 228) Bertola Marco 229) Meazza Vittorio 230) Pinciroli Mario 231) Bertolini Luciano 232) Fumagalli Sergio 233) Guidotti Giuliano 234) Donzelli Renato Maria 235) Borelli Guido 236) Procopio Gustavo 237) Cavalleri Giovanni 238) Lissi Pier Angelo 239) Guidi Francesco 240) Cozzi Angelo 241) Boschetti Goffredo 242) Ferré Antonio 243) Marola Laura 244) Alberton Ruggero 245) Fumagalli Sergio 246) Salvati Vittorio 247) Del Buono Giuseppe 248) Bacchetti Giulio 249) Gulti Renato 250) Moro Giorgio 251) Savini Augusto 252) Ruocco Nadia in Berté 253) Bazzo Giuseppe 254) Pestolazza Marco 255) Petterlin Piero 256) Mangialajo Ennio Glaucio 257) Sgrella Ezio 258) Griso Luigi 259) Vanossi Elio 260) Rizzi Giacomo 261) Mazzilli Paolo 262) Berta Mariafranca in Caja 263) Stefanoni Franco 264) Fusco Egidio 265) Viganò Vittoriano 266) Sacchi Giovanni 267) Iselle Gilberto Maria 268) Cazzulo Mario 269) Di Lucca Ilio 270) Giacoma Giuseppe 271) Fremder Bruna 272) Colombo Aldo 273) Priore Leonardo

274) Rossi Giancarlo 275) Vincenti Antonello 276) Trillo Rosella 277) Maiocchi Aldo 278) Lembo Enrico 279) Lenti Gianluigi 280) Guffanti Luigi Maria 281) Griffini Ernesto 282) Cavallotti Carlo 283) Ticozzi Mario Enrico 284) Brambilla Sandro 285) Sala Maurizio Camillo 286) Ferrari Alberto 287) Brioschi Giancarlo 288) Gandolfi Oreste 289) Sala Giovanni Luigi 290) Silvani Mario 291) Annaboldi Gilberto 292) Galimberti Virginia 293) Montagni Dario 294) Scarponi Cesare 295) Fornari Marco 296) Bodega Marco 297) Signorelli Rossella 298) Aguzzi Gianfranco 299) Ferrarini Roberto 300) Corna Francesco 301) Seveso Marialisa 302) Martelli Gisberto 303) Arrighetti Arrigo 304) Cesari Giuliano 305) Manca di Villabermosa Maria Caterina 306) Salvioni Giampaolo 307) Dugnani Antonio 308) Fontana Alessandro 309) Manzoni Massimiliano 310) Vassena Antonella 311) Fumagalli Giuseppe 312) Susini Antonio 313) Pedrizzetti Paolo 314) Belloni Arturo 315) Valtorta Antonio 316) Salamanos Jean 317) Ortalli Angelo 318) Fossati Bellani Valeria 319) Tornaghi Enrico 320) Rivolta Ugo 321) Banfi Gabriella 322) Scarzella Alberto 323) Dallera Pierfranco 324) Mariani Vittorio 325) Zanuso Marco Luca 326) Ferraris Anna Lena 327) Biotti Lucia 328) Collini Francesco 329) Davoli Donatella 330) Stocchetto Roberta 331) Della Vecchia Francesco 332) Tomasi Enzo Simone 333) Tagliapietra Mario 334) Schioppa Manuela 335) Aliprandi Fulvio 336) Confortola Simona 337) Semoli Bianca 338) Oneto Gilberto 339) Vernola Domenico 340) Conti Giorgio 341) Cerati Carlo Giorgio 342) Serpi Margherita 343) Motta Giuseppe 344) Ildelfonso 345) Violani Paola Maria 346) Biscardini Roberto 347) Arditia Mario 348) Bertuccioli Bruno 349) Trabucchi Norberto 350) Pellegrini Antonio 351) Liserani Federico 352) Colombo Roberto 353) Colombo Umberto 354) Magni Massimo 355) Perrone Mario Pietro 356) Salvatoni Lorenzo 357) Tagliani Vittorio 358) Carozzi-Dario Angelo 359) Giavenni Giorgio 360) Bussi Vittorio 361) Cattozzo Mario 362) Calza Ennio 363) Corda Gian Paolo 364) Acciappati Pierluigi 365) Gotti Alessandro 366) Dell'Acqua Guido 367) Colombi Paolo 368) Perani Gabriele 369) Cioeca Carlo 370) Arcaini Quirino 371) Scotti Fiorenzo 372) Marrella Carmela 373) Guerrini Vincenzo 374) Zanetti Giacomo 375) Celeri Fausto 376) Bellocchio Luigi Paolo 377) Silvestri Leonilde 378) Viviani Giuliano 379) Marchetti Laura 380) Colombo Mario Pietro 381) De Flumeri Piergiorgio 382) Sacchi Nestorio 383) Falchetti Paolo 384) Von Wunster Glauco 385) Paredi Danilo Maria 386) Torriani Maurizio 387) Tomasella Giuseppe 388) Borella Maurizio 389) Orio Marinella 390) Colani Sergio 391) Carzaniga Luciano 392) Belometti Maria Luisa 393) Tosetti Piergiorgio 394) Frigerio Carlo 395) Calzana Giuseppe 396) Chiarolini Daniele 397) Negri Agostino Paolo 398) Merlini Amedeo 399) Leggeri Tullio 400) Togni Pancrazio 401) Gilardoni Guido.

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Pennasilico del Foro di Milano, presso di lui elettivamente domiciliati in viale Regina Margherita n. 28, contro il Ministero del tesoro, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Milano, presso cui è domiciliato a Milano, via Freguglia n. 1, e contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, elettivamente domiciliato a Milano, piazza Missori n. 12, con l'avv. Giuseppe Giannini;

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. — Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 23 novembre e il 14 ottobre 1988, Caneva Vittorio e gli altri trecentocinquantanove litisconsorti in epigrafe indicati nonché Daniele Carlo e gli altri quattrocentouno litisconsorti, tutti architetti libero-professionisti, hanno chiesto al pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la dichiarazione di non essere tenuti al versamento del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, così come disciplinato dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché ne dichiari l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. — Il Ministero del tesoro e l'I.N.P.S., ritualmente costituiti in giudizio, hanno resistito alle domande, sostenendo la piena legittimità costituzionale delle norme di legge censurate e richiamando al riguardo le precedenti decisioni della Corte costituzionale del 1° luglio 1986, n. 167, e del 3 dicembre 1987, n. 431.

3. — All'udienza fissata per la discussione delle cause riunite per organi di connessione ex art. 151 disp. att. c.p.c. i procuratori delle parti su invito del pretore hanno oralmente discusso la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa degli attori.

4. — La questione di illegittimità costituzionale proposta appare rilevante nel presente giudizio, la possibilità di accoglimento parziale delle domande di accertamento dipendendo all'evidenza dall'eliminazione dall'Ordinamento delle norme di legge censurate, di tutte o anche solo di alcune di esse.

5. — In ordine alle censure di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. (prima delle modifiche apportate con la legge n. 67 del 1988) per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, il pretore si limita a richiamare la sentenza 3 dicembre 1987, n. 431, della Corte costituzionale che le ha dichiarate infondate. Poiché non viene proposta in questa sede sostanzialmente alcuna nuova prospettazione di tale pretesa illegittimità costituzionale, le suddette censure si appalesano manifestamente infondate.

Analoga conclusione il pretore assume con riferimento alle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per pretesa disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e esercenti la libera professione e per pretesa violazione dell'art. 53 della Costituzione. Anche su tali argomenti infatti le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella decisione citata e sia pure con riferimento all'art. 31 della legge del 1986 citata appaiono del tutto calzanti e conducono alla dichiarazione di manifesta infondatezza delle relative questioni di incostituzionalità.

6. — Resta da esaminare l'ultima questione di illegittimità costituzionale, quella per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e quindi col principio di eguaglianza inteso come espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico, dell'intero sistema delineato dall'ultima delle leggi indicate.

Sotto tale profilo, l'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene censurato di incoerenza di fondo, in concreto incidente negativamente sulla interezza del sistema, nel frammentario atteggiarsi delle disposizioni che difetterebbero, così di organica razionalità.

A proposito di identica censura a suo tempo rivolta all'art. 31 della legge n. 41/1986, la Corte costituzionale aveva osservato quanto segue.

«Orbene in punto, sempre con la sentenza n. 167, ha considerato la Corte che il sistema trova base di avvio nel disposto, già ricordato, dell'art. 53 della legge n. 833: per effetto di questo, il piano sanitario nazionale è tenuto a stabilire le norme generali erogatrici delle prestazioni (coevolmente le fasi graduali di unificazione delle stesse), correlate necessariamente al corrispondente adeguamento delle contribuzioni assicurative: normativa riprodotta, ancora per le modalità e nei tempi, nel successivo art. 57.

Senonché a tutt'oggi risultano sì parzialmente identificati taluni dati positivi sul versante della spesa (legge 23 ottobre 1985, n. 595, e successive integrazioni e modifiche), ma non è stato ancora connotato sul piano positivo il completo processo di allineamento sovraniferito, superandosi la fase transitoria di trapasso dal chiuso sistema mutualistico, rivolto a categorie determinate, all'altro, aperto e generale, indirizzato a tutti i cittadini sulla base di un'equa ripartizione degli oneri.

Invero, il mutamento in assoluto di cui è cenno si radica nelle premesse non più di una mera eliminazione della malattia, bensì di tutela del bene — intangibile — della salute: ottica assolutamente diversa questa, rispetto al passato, che viene a impingere nei fondamentali diritti di ognuno, imponendone altresì i correlati doveri poiché vi resta coinvolto l'interesse della collettività.

La messe di questa imponente trasformazione costituzionalmente protetta (art. 32) e degli adempimenti conseguenti giustificava la gradualità nelle risoluzioni relative, onde consentirsi il fruire delle necessarie esperienze per i fini di definitive sicure scelte.

Ma il frutto di tali esperienze, nel processo di espansione dai ristretti campi mutualistici all'area solidaristica globale, deve avere seguito, ora, in un rapporto adeguato, certo, omogeneo e concreto tra prestazioni e contribuzioni, come imposto dalla riforma. Né possono sottracersi le evidenti implicazioni anche pratiche poiché, nel tempo, le iniziali ragioni di transitorietà rischiano di rivestire forme e connotati di una vischiosità normativa a connotazione meramente storica, dimentica di una realtà che coinvolge, si vuol qui ribadire: nei diritti e inescandibili doveri per la fruibilità del servizio sanitario nazionale, la collettività intera.

La Corte avverte, in tal senso, le preoccupazioni e le perplessità che la normativa impugnata desta per una caratterizzazione ancor oggi di incertezza e di disarmonia: ritiene tuttavia di escludere, allo stato, la normativa medesima da una declaratoria di illegittimità costituzionale, in quanto il sistema pur frammentizzato risulti — nei suoi pregressi collegamenti — l'ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione della disciplina».

Dopo tale alto monito da parte della Corte costituzionale, invece di un intervento legislativo ispirato «a chiara, puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri», è seguito l'art. 10 della legge 11 marzo 1988,

n. 67 che porta unicamente lievi ritocchi all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare modificando leggermente nel tempo le aliquote dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (e dei relativi datori di lavoro) e delle altre categorie previste all'art. 31, ottavo e undicesimo comma, della legge del 1986, citata.

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella decisione 3 dicembre 1987, n. 431, e sopra riferite, va pertanto ora dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e conseguentemente ormai dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che la prima norma modifica, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Milano, addì 25 maggio 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

89C1064

N. 493

Ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Perugia Alessandro ed altri contro il Ministero dei beni culturali ed ambientali ed altro

Beni culturali - Vincoli di destinazione - Mancata previsione della possibilità di tutelare attività culturalmente rilevanti e caratterizzanti l'assetto di vie, quartieri, zone del territorio ed in particolare dei centri storici - Conseguente mancata previsione della possibilità di sottoporre a vincolo (come nella specie) un'antica gioielleria cittadina - Violazione del principio costituzionale, nella sua piena ed effettiva portata, della tutela del patrimonio storico ed artistico.

(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 9).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1247/1985 proposto da Perugia Alessandro, Caviglia Daniela, Perugia Diletta, Perugia Davide e Perugia Sara, rappresentati e difesi dall'avv. Renato di Castro presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via del Corso, 75, contro il Ministero dei beni culturali ed ambientali rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti del sig. Mario Cacchiarelli Masenza rappresentato e difeso dagli avvocati P. d'Amelio e Giovanni C. Sciacca, per l'annullamento del d.m. del 12 novembre 1984 col quale la «Gioielleria Masenza», sita in Roma, via del Corso Umberto nn. 410-411, è stata dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e di Cacchiarelli Masenza;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 aprile 1989 la relazione del consigliere Saverio Corasaniti, e uditi l'avv. Vanin, per delega dell'avv. Di Castro, per i ricorrenti e l'avv. Sciacca per i controinteressati (presenti alla prima chiamata della causa); assente l'avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti impugnano il d.m. in epigrafe.

Premettono in fatto che i locali terranei, oggetto di tale decreto, sono porzione del fabbricato denominato «Palazzo Fiano» ubicato in Roma, via del Corso nn. 403-418 e piazza S. Lorenzo in Lucina nn. 1-5; fabbricato sottoposto nella sua interezza al vincolo di tutela di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089 (d.m. del 29 novembre 1951).

Deducano in diritto la violazione della legge n. 1089/1939 in quanto l'amministrazione col decreto impugnato ha perseguito uno scopo estraneo a quello previsto dalla legge stessa.

Con la memoria di costituzione del 3 maggio 1985 il sig. Mario Cacchiarelli Masenza ha genericamente eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Anche il costituito Ministero per i beni culturali ed ambientali ha, con memoria del 23 marzo 1989, eccepito l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Con decreto del 29 novembre 1951 il Ministero per i beni culturali ed ambientali sottopose a vincolo ai sensi dell'art. 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 «Palazzo Fiano» in Roma, via del Corso nn. 403-418.

Con l'impugnato provvedimento lo stesso Ministero ha sottoposto a vincolo, ai sensi degli artt. 1 e 2 della predetta legge, la «Gioielleria Masenza» dislocata nel Palazzo medesimo ai nn. 410-411 di via del Corso.

Com'è dato chiaramente evincere dal contenuto del d.m. del 12 novembre 1984 con quest'ultimo vincolo si è inteso non solo e non tanto tutelare i decori ai soffitti e alle pareti e conservare gli oggetti di arredamento della gioielleria (col citato d.m. del 1951 tutto il Palazzo Fiano era stato sottoposto a vincolo come si è detto) quanto, soprattutto, un'attività tradizionalmente connessa al centro storico di Roma: ciò che ha decisamente influenzato l'amministrazione ad adottare il decreto stesso è stata, indubbiamente, l'esigenza di assicurare la continuità dell'attività commerciale in parola ed il suo permanere nel centro cittadino, al comprensibile fine di salvaguardare quest'ultimo dalla volgarizzazione conseguente all'abbandono delle attività tradizionali in favore di esercizi commerciali non conformi alle tradizioni di eleganza e di raffinatezza ed agli elementi culturalmente qualificanti del centro storico.

In quanto tale l'atto impositivo del vincolo è estraneo alla previsione della legge n. 1089/1939.

Oggetto della tutela di cui a tale legge sono, infatti, cose materiali sia che esse presentino particolare interesse storico, artistico, archeologico o etnologico per il loro valore intrinseco (art. 1), ovvero che tale carattere abbiano acquistato per il loro riferimento ad accadimenti della storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere (art. 2).

Non è estranea è vero al sistema la previsione di limiti alla destinazione delle cose di interesse storico ed artistico, ponendo l'amministrazione (art. 11 cpv.) vietare usi non compatibili con il loro carattere oppure tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione ed integrità. Da tale previsione non può tuttavia inferirsi, sotto il profilo logico-giuridico, che l'uso dei beni rilevi autonomamente, agli effetti dei valori tutelati dalla norma, al punto da costituire esso stesso, oggetto del provvedimento impositivo del vincolo.

Nel sistema della legge del 1939, infatti, i limiti alla destinazione d'uso hanno portata strumentale, siccome preordinati a meglio garantire la conservazione delle cose materiali, già qualificate di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge (nei sensi anzidetti) t.a.r. Lazio, Sez. II, 2 marzo 1984, n. 363; 23 luglio 1986, n. 1216).

Siate la portata del d.m. impugnato essa si pone al di fuori della previsione normativa di quest'ultimi articoli (così come interpretati dalla citata giurisprudenza) avendo l'amministrazione inteso realizzare un interesse estraneo alle disposizioni in essi contenute.

Senonché ad avviso del collegio gli stessi artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939, nella parte in cui non prevedono e quindi escludono, la possibilità di tutelare attività culturalmente rilevanti e caratterizzanti l'assetto di un via, di un quartiere, di una zona (cioè la cultura che vive in un certo contesto territoriale) non sembra trovino rispondenza nell'art. 9 della Costituzione.

In quest'ultimo si afferma testualmente che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Tale norma ha l'effetto di fare assumere al bene «cultura» rilevanza costituzionale ed anzi con l'inserimento della relativa disciplina fra i principi fondamentali, essa ha, per giunta, il significato giuridico di indicare il livello di tutela che ad esso deve attribuirsi nei confronti degli altri beni costituzionalmente garantiti.

Nell'assetto dei grandi valori morali e spirituali a cui è ispirata la visione costituzionale della vita comunitaria la cultura, proprio per effetto dell'art. 9 finisce, cioè, per assurgere a dignità di principio fondamentale.

Ora è indubbio che alcune specifiche attività tradizionali che caratterizzano fisionomicamente una parte del territorio cittadino (di regola i centri storici) diventano inevitabilmente patrimonio e riferimento culturale delle singole comunità e quindi «della Nazione», in quanto espressivi del modo di essere, del grado culturale e di civilizzazione delle comunità stesse.

La particolare valenza culturale di tali attività comporta che i limiti di tutela della normativa di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939 si pongono su di una linea obiettivamente arretrata in quanto pregiudicano la soddisfazione di interessi che la norma costituzionale surriferita ha inteso tutelare.

La questione di costituzionalità in parola che, in considerazione di quanto detto, appare non manifestamente infondata, si appalesa anche rilevante perché sul piano della legittimità ordinaria il ricorso in esame avrebbe un esito positivo scontato, cioè sulla base, tuttavia, di norme (artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939) di cui è indubbia la costituzionalità.

Per gli esposti motivi la Sezione solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939 nella parte in cui escludono, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, costituente norma vigente, la possibilità di concretamente tutelare le anzidette attività culturalmente rilevanti, per contrasto con l'art. 9 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939, in riferimento all'art. 9 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del territorio cittadino ed in particolare i centri storici;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 1989.

(Seguono le firme)

N. 494

Ordinanza emessa il 10 luglio 1989 dal pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Berretti Aldo e l'Esattoria imposte dirette di Rimini ed altra

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Imponibilità nel caso di mobili esistenti nella casa del contribuente moroso che hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore - Riferimento a precedente decisione di manifesta infondatezza di analoga questione (ordinanza della Corte costituzionale n. 181/1983) - Ritenuta superabile dal giudice a quo.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa da Berretti Aldo elettivamente domiciliato in Rimini presso lo studio dell'avv. Boccardi che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di delega a margine del ricorso, opponente, contro l'Esattoria imposte dirette di Rimini e, opposta. Coli Anna Maria residente in Rimini alla via G. Amendola n. 9, debitrice esecutata.

Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione.

Con ricorso del 10 maggio 1988 Aldo Berretti proponeva opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promossa dall'esattoria di Rimini contro Anna Maria Coli, avendo pignorato l'esattoria, il 13 aprile 1988, beni mobili trovati nella abitazione della Coli che, a detta del Berretti, erano stati da lui acquistati in esito a precedente esecuzione esattoriale contro la Coli il 29 febbraio 1988 e da lui concessi in comodato al sig. Ercole Renzi con contratto registrato a Rimini il 23 marzo 1988. Il pretore concedeva la sospensione dell'esecuzione con decreto, in calce al ricorso, dell'11 maggio 1988. Alla udienza di comparizione (13 luglio 1988) si costituiva l'esattoria rilevando, tra l'altro, l'imponibilità dell'opposizione ex art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'opponente ribatteva eccependo l'illegittimità costituzionale di tale norma e dell'art. 65 del d.P.R. cit. La causa veniva allora, precisate le conclusioni come in epigrafe, spedita a sentenza il 12 aprile 1989.

L'opponente ha sollevato, come sopra accennato, eccezione di legittimità costituzionale degli art. 52, secondo comma, lett. a), e 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 «laddove pongono rigorose limitazioni ... al diritto del terzo di provare la proprietà dei beni mobili siti nella casa del debitore esecutato dalla esattoria, in violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione ed infine per irrazionalità, quanto meno in quella parte in cui non consentono l'opposizione e la prova neppure a colui che ha acquistato i beni proprio in una esecuzione promossa dallo erario con atto che ha data certa proveniente dallo stesso creditore». È evidente, peraltro, che, per motivi di priorità logico-giuridica, in questa sede è rilevante soltanto l'art. 52, secondo comma, lett. a), del d.P.R. cit.: la sua applicazione, infatti, indubbia nel caso di specie come riconosciuto da entrambe le parti, è di per sé sufficiente, rendendo improponibile l'opposizione, a dirimere la causa con una sentenza di rito che non tocca ancora minimamente i problemi della prova e dei limiti ad essa.

Ogni considerazione in ordine all'art. 65 del d.P.R. cit. è, perciò, manifestamente irrilevante nella presente causa. È di chiarissima rilevanza, invece, l'eccezione concernente l'art. 52, secondo comma, lett. a), che va applicato nella fattispecie.

L'opponente, nella sua eccezione, asserisce la violazione dell'art. 3, dell'art. 24, dell'art. 42 della Costituzione da parte della norma impugnata, nonché la sua irrazionalità. Pur riconoscendo l'esistenza di «tutelare l'erario contro possibili frodi», rileva che una deroga alle conseguenti restrizioni del diritto del terzo proprietario — ammessa per ipotesi la legittimità d'una simile conseguenza restrittiva dell'esigenza suddetta — «dovrebbe quanto meno porsi ... nel caso in cui il diritto di proprietà del terzo risultasse comprovato (come nella fattispecie) dal certo ed insospettabile

acquisto dei beni reclamati»: infatti «nel caso specifico l'acquisto ... da parte del Berretti, non può essere frutto di simulazione (come nei molti casi in cui il debitore vende gli arredi della casa, eppoi li prende in locazione dall'acquirente), dato che la vendita esattoriale precedente fu reale e vi fu il passaggio del prezzo contro l'acquisto della proprietà». In pratica, secondo l'opponente, la norma vieta al «terzo acquirente di fare qualsiasi uso meglio creda dei beni che sono suoi»; non è d'altronde proibito dalla legge un comportamento di favore verso un parente o un conoscente; «solo se fosse vietato cedere in uso, al debitore, gli arredi per l'alloggio» potrebbe essere giustificabile la norma impugnata. L'opponente ravvisa violazione dell'art. 3 della Costituzione nel porre lo Stato su «un piano superiore» irraggiungibile — a differenza dei privati — dalle azioni ed eccezioni del cittadino, e nel porre «il terzo che si trova a far valere il proprio diritto sui beni pignorati, su posizioni diverse e contrastanti, a seconda che il terzo creditore sia un privato o sia l'erario».

Rileva pure la violazione dell'art. 24 e dell'art. 42 della Costituzione.

Rileva infine l'irrazionalità della disposizione, essendo «irrazionale temere una possibile simulazione del contratto in base al quale l'opponente è divenuto proprietario», avendo egli acquistato proprio dall'esecutante. Da ultimo eccipe la violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della Costituzione, in quanto tutelanti la «dignità del cittadino come persona umana, asserendo che la norma impugnata limita in concreto la possibilità, per il cittadino debitore del fisco, di procurarsi un alloggio decentemente arredato con beni mobili di chi — parente od amico — sia disposto a favorirlo», essendo state abbandonate, invece, per gli altri debiti le sanzioni personali.

L'esattoria si è limitata a chiedere il rigetto dell'istanza di sollevazione di questione di costituzionalità, citando alcune delle varie sentenze della Corte costituzionale di rigetto di consimili eccezioni.

Sulla rilevanza si è già detto. Va esaminata quindi la presenza del presupposto della non manifesta infondatezza dell'eccezione che si chiede di portare dinanzi alla Corte costituzionale.

L'art. 52, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riproduce l'art. 207, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, a sua volta derivato dall'art. 63 del r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401, come modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942. La norma, sotto specie appunto dell'art. 207, secondo comma, lett. a), citato, fu una prima volta sottoposta a vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza n. 4/1960, che esclude l'illegittimità in rapporto agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Seguirono la sentenza n. 13/1971 (che esclude l'illegittimità rispetto agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione) e n. 4/1973 (che la esclude rispetto agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione) sempre in relazione all'art. 207, secondo comma, lett. a). In rapporto invece alla norma attualmente vigente, di testo tralaticamente analogo, è stata nuovamente rigettata la questione di legittimità rispetto agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dalla ordinanza 16 giugno 1983, n. 181. Vanno pure tenute presenti, in materia, le pronunce sulla norma contenute attualmente nell'art. 52, secondo comma, lett. b) (e precedentemente nell'art. 207, secondo comma, lett. b), del citato d.P.R. n. 645/1958), sempre nel senso del rigetto delle questioni di costituzionalità, dalla sentenza n. 42/1964 fino all'ordinanza 30 aprile 1986: ciò perché tra le due norme vi è, ferme le differenze, un'intima connessione di *ratio* e di metodo di perseguimento della *ratio* stessa, che ha portato a una naturale coincidenza di argomentazioni e valutazioni (cfr. p.e.s., il rinvio alla giurisprudenza costituzionale sull'art. 207, secondo comma, lett. b), operato dalla citata sentenza n. 13/1971 e l'espressa ammissione della «stretta analogia» tra le due norme nella, pure citata, sentenza n. 4/1973). Dato il tenore letterale della norma in esame (per la quale «l'opposizione» ex art. 619 del c.p.c. «non può essere proposta ... quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di avere diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore»), prioritario logicamente appare il vaglio della legittimità costituzionale rispetto agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la disposizione, a prima vista, incidendo sullo strumento della tutela giurisdizionale, sembra di natura formale. La Corte costituzionale ha invece ritenuto che la norma riguardi la disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, in quanto inquadrantesi, come la seguente lett. b), nel sistema delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni tributarie, regolato da norme di diritto sostanziale. È ovvio, allora, che «se, allo scopo di garantire la realizzazione di un credito fiscale, la legge ha operato sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale, non può essere invocata, per contestarne la legittimità, una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale» (sentenza n. 13/1971 cit.): è quindi fuori luogo il richiamo agli artt. 24 e 113 della Costituzione ai fini di mettere in dubbio la legittimità costituzionale della norma. Sotto questo aspetto, vi è perfetta identità con quanto comporta la seguente lett. b) (alle sentenze sulla quale disposizione, infatti, la sentenza n. 13/1971 si richiama). Ne deriva una inopponibilità del diritto sostanziale di proprietà sul bene all'esattore, in forza della localizzazione del bene stesso nella casa del contribuente esecutato. Peraltro, va notato che — come già l'art. 207 del l.u. del 1958 sopra citato si rapportava agli analoghi artt. 208, primo comma, e 209, terzo comma — l'art. 52, secondo comma, va coordinato con gli artt. 53 e 54, unico comma, del d.P.R. n. 602/1973.

Se è indubio che tali artt. 53 e 54, ultimo comma, contemplano i soggetti dell'art. 52, secondo comma, lett. b), non è tuttavia difficile sostenere che i «coobbligati» cui si riferiscono comprendono anche il terzo proprietario dell'art. 52, secondo comma, lett. a). Coobbligato, infatti, — benché tale termine compaia nell'art. 52, secondo comma, lett. b), in un contesto che potrebbe apparire contrastante con l'interpretazione che qui si propone — è, oltre a colui che personalmente risponde della stessa obbligazione, colui che ne risponde realmente, cioè coi beni colpiti dall'esecuzione perché (cfr. art. 2910, secondo comma, del c.c.) vincolati a garanzia dell'obbligazione stessa. La Corte costituzionale ha appunto affermato che quella gravante sui beni di cui all'art. 52, secondo comma, lett. a), è una garanzia patrimoniale a tutela del credito d'imposta, e non a caso ha richiamato, come casi affini nel sistema, gli artt. 2756-2760, 2761-2764 del c.c. in materia di privilegi sui mobili (sentenza n. 13/1971). Allora, mentre il «coobbligato» dell'art. 52, secondo comma, lett. b), trattandosi di pignoramento di beni nella sua propria casa, non comprende per tale particolarità della situazione di fatto (che impone di restringere all'ipotesi specificamente considerata dalla norma il valore semantico-giuridico del termine «coobbligato») i coobbligati realmente di cui alla lett. a) dello stesso comma, non si può non riconoscere che anche i coobbligati di tale lett. a) sono inclusi in quelli cui si riferiscono gli artt. 53 e 54: non essendovi, appunto, in tali disposizioni — a differenza che nell'art. 52, secondo comma, lett. b) — alcun contesto che imponga di adeguare a una restrittiva specifica ipotesi di fatto il significato giuridico ordinario del termine. Secondo l'impostazione della Corte costituzionale, l'art. 52, secondo comma, inciderebbe sul diritto sostanziale di proprietà degli ivi considerati soggetti, rendendolo inopponibile all'esattore. Peraltro l'art. 53 consente a tali soggetti — compresi, come s'è visto, tramite il riferimento ai «coobbligati», anche quelli dell'art. 52, secondo comma, lett. a) — di ricorrere all'intendente di finanza contro gli atti esecutivi esattoriali. Ciò è possibile — chiarisce l'art. 53, secondo comma — quando non è possibile l'opposizione ex art. 619 del c.p.c. (il che conferma l'interpretazione secondo cui anche i soggetti dell'art. 52, secondo comma, lett. a), sono legittimati a tale ricorso).

Il fatto che il ricorso sia presentato come alternativo a quella rivendica di proprietà incidentale al processo esecutivo che è l'opposizione ex art. 619 del c.p.c. conduce agevolmente a ritenere che sia di essa sostitutivo, per coloro che tale opposizione non sono ammessi a proporre, e che quindi porti a far valere, *id est* ad opporre all'esattore, per questa via amministrativa il loro diritto di proprietà sui beni esecutati. Oltre che da vari scrittori, ciò è stato espressamente riconosciuto, per i soggetti di cui alla lett. b), dal Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 28 dicembre 1984, n. 1067), secondo il quale i soggetti in questione possono proporre il ricorso ex art. 53 se lesi in «tipici diritti soggettivi di carattere patrimoniale», trasparente allusione alla proprietà. Sembra allora inesatta l'asserzione che il diritto sostanziale di proprietà sia inopponibile all'esattore. E pare ciò confermato dall'art. 54, unico comma, interpretato alla luce anche dell'art. 53, primo comma, e non solo in restrittivo rapporto con l'art. 65, secondo comma, per quanto il coordinamento possa apparire problematico. (A proposito di quest'ultimo problema, tuttavia, giova richiamare che la più recente dottrina ha opinato che l'art. 65, secondo comma, non contribuisce a individuare gli strumenti di tutela del terzo proprietario di mobili pignorati, limitandosi a fornire all'esattore dei criteri di valutazione sull'opportunità di arrestare o no la propria esecuzione). Riemerge, quindi, il dubbio di costituzionalità. Sarebbe infatti assurdo ipotizzare una garanzia che l'esattore può opporre solo sul piano giurisdizionale e non su quello amministrativo (e, considerando l'art. 54, unico comma, neppure su quello, logicamente posteriore, giurisdizionale risarcitorio); così come sarebbe assurdo — e in palese violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione — ipotizzare un diritto di proprietà tutelato solo in via amministrativa senza tutela giurisdizionale preventiva e diretta dall'ablazione (ma eventualmente tutelabile giurisdizionalmente solo a livello risarcitorio, con introduzione di una sorta di *solve et repete* per equivalente che, oltretutto, sarebbe di nessun vantaggio patrimoniale per l'erario). È allora la costruzione fin qui svolta che appare intrinsecamente contraddittoria, portando a dubitare della correttezza giuridica dei suoi presupposti. Uno di questi è che i terzi di cui all'art. 52, secondo comma, lett. a), non abbiano un diritto di proprietà opponibile all'esattore, essendo il loro bene vincolato a garanzia dell'obbligazione tributaria, e siano, di conseguenza, coobbligati realmente nel senso sopra esposto e perciò rientranti nei legittimati a valersi degli strumenti di tutela degli artt. 53 e 54, ultimo comma. Senonché si è constatato che nel ricorso ex art. 53 (per limitarsi a questo) i soggetti dell'art. 52, secondo comma, fanno valere nei confronti dell'esattore il loro diritto di proprietà: il che significa che, in effetti, i beni esecutati, da essi in tal modo rivendicati non sono oggetto di una garanzia che li vincoli e renda inopponibile la proprietà a colui a cui vantaggio tale garanzia è costituita (altrimenti, lungi dal riconoscere la sostanziale natura di rivendica di proprietà — e quindi la fungibilità con l'opposizione ex art. 619 del c.p.c.; — del ricorso ex art. 53, dottrina e giurisprudenza avrebbero ammesso, in tale ricorso da parte dei soggetti di cui all'art. 52, secondo comma, solo motivi corrispondenti a quelli delle opposizioni ex artt. 615 e 617 del c.p.c.).

Si potrebbe, allora, opporre che, se i beni non sono vincolati a garanzia, i terzi di cui alla lett. a) non sono coobbligati realmente come sopra esposto e perciò non sono legittimati al ricorso ex art. 53 (e all'azione ex art. 54,

ultimo comma). Ma anche questa via conduce a ritenere che — non essendo i beni vincolati a garanzia nei confronti dell'esattore, cioè non essendone la proprietà inopponibile all'esattore — i terzi di cui all'art. 52, secondo comma, lett. a), abbiano su quei beni un pieno diritto di proprietà, e che non sussistano, a livello sostanziale, motivi perché tale diritto non sia giurisdizionalmente opponibile all'esattore. Se allora il diritto è opponibile all'esattore, l'art. 52, secondo comma, lett. a) (come del resto sostenuto anche in dottrina, argomentando pure dal confronto con quello che era l'art. 622 del c.p.c.) risulta una norma di natura formale che priva di tutela giurisdizionale — confliggendo con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, un diritto di proprietà. Del resto, ciò emerge chiaramente anche dalla comune opinione sulla *ratio* della norma, *ratio* ravvisata non certo nella costituzione di una garanzia, bensì nello sventare una frode: la frode per cui il terzo abbia rivenduto o comunque ceduto al contribuente la proprietà dei beni *de quo*, restandone però apparente proprietario, così che il contribuente possa sottrarre tali beni alla responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 del codice civile, per l'obbligazione tributaria, in pregiudizio dell'esigenza statale di riscuotere i tributi. Ciò è parso evidente alla stessa Corte costituzionale, che, nella recente ordinanza 16 giugno 1983, n. 181, ha assertedo che l'art. 52, secondo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973 è norma «pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte: nessun rilievo, può, in questa prospettiva..., attribuirsi ai rapporti intercorrenti tra il debitore e qualsiasi terzo, fatto apparire proprietario dei beni posti a disposizione dello stesso debitore, nella sua abitazione». È peraltro fortemente dubbio che questa via di perseguimento di una *ratio* di certo costituzionalmente valida (assicurare la riscossione delle imposte) sia a sua volta corretta e costituzionalmente legittima. Anche l'esigenza tributaria, per quanto forse la più vitale dal punto di vista pratico, deve, dal punto di vista giuridico, coordinarsi con gli altri valori costituzionali, rispetto ai quali non è preminente. Così, non può ritenersi costituzionalmente legittimo privare un diritto (nella specie, il diritto di proprietà) della tutela giurisdizionale solo perché si reputa che tale diritto sia falsa apparenza: spetta al giudice, e non al legislatore, emettere un tale giudizio, se ve ne sono i presupposti. A cautela dinanzi a un oggettivo rischio di frode, il legislatore potrà porre limitazioni sul piano probatorio, ma non su quello della proponibilità dell'azione. L'imponibilità dell'azione nel caso di specie sarebbe, alla luce degli artt. 24 e 113 della Costituzione, giustificata solo se non vi fosse, teoricamente e giuridicamente, un diritto da far valere, ma non certo dal fatto che si ritiene che, pur giuridicamente ammissibile e ipotizzabile, in concreto tale diritto sia mera simulazione e apparenza.

Non sembra, dunque, manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Essendosi ritenuta la norma di natura formale, non pare invece pertinente il richiamo all'art. 42 della Costituzione, che riguarda la disciplina sostanziale. L'art. 3 della Costituzione a sua volta può venire in considerazione solo dal punto di vista della disparità di trattamento tra i titolari di diritti cui è concessa diretta tutela giurisdizionale e i titolari di diritti di proprietà sui beni di cui all'art. 52, secondo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973 cui si potrebbe riconoscere, semmai, una tutela giurisdizionale meramente risarcitoria e non inhibitoria del verificarsi della lesione del diritto, secondo una sorta di *solve et repete*. Quanto alla irrazionalità di cui l'opponente ha censurato la norma *de quo*, pur essendo fortemente discutibile la reale ragionevolezza (nel senso di corrispondenza all'*id quod plerumque accidit*) della presunzione di frode che costituisce la sostanza della disposizione, va rilevato che non si è neppure alla presenza di quel totale arbitrio che abiliterebbe il sindacato di legittimità in rapporto al parametro appena indicato: si resta, pertanto, nei limiti della legittima discrezionalità del legislatore.

Né sembra caratterizzata da non manifesta infondatezza l'ultima censura dell'opponente, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto tutelanti la dignità umana, giacché l'esecuzione dell'esattoria è pur sempre contenuta nei limiti — che paiono costituzionalmente corretti e sui quali, del resto, nulla ha exceptio neppure l'opponente — di cui agli artt. 514 ss. del c.p.c.; non è il caso, pertanto, di parlare di sanzioni personali per questo tipo di debito più che per ogni altro debito la cui soddisfazione avvenga in via coattiva.

In conclusione, è accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nei sensi sopra esposti, risultando al contrario rilevanti ma manifestamente infondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale avanzate dall'opponente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

Rimini, addì 10 luglio 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 495

Ordinanza emessa il 9 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1989) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la S.r.l. EDAM

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito in legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento n. 181/88 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Guendalini Decimo, residente a Milano, via Lomellina n. 49, ex conduttore, contro la EDAM S.r.l., Milano, viale Bianca Maria n. 25, ex locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 30 marzo 1988 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per finita locazione al 29 dicembre 1987;

Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Guendalini Decimo dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e la EDAM S.r.l. ha avuto scadenza al 29 dicembre 1987 («successiva al 30 giugno 1984»), con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, sesto comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 30 marzo 1988;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informativi della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della cosiddetta «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscersi influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un

dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare rispetto a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che le scadenze dal 1984 sono tutte relative a contratti della medesima natura, del regime definitivo della legge n. 392/1978.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di centoventi ad un massimo di trecentosessanta giorni della «data di esecuzione») non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del contratto». È lapalissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto) «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle sue indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984». Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che sia stata in concreto rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 29 dicembre 1987 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 è il 30 marzo 1988, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 136/88, definito da questo pretore il 9 luglio 1988) la medesima data di esecuzione 30 marzo 1988 è stata rifissata al 24 febbraio 1989 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 31 dicembre 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e esecuzioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi, viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recenti; i locatori in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione») con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziale (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982, «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione ex art. 56 della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

La pronuncia richiesta alla Corte è di accertamento di costituzionalità con la conseguenza — in caso di accertamento negativo — dell'abblazione dell'ordinamento dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 637.

Ciò determinerebbe la reviviscenza della normativa anteriore, sostituita da quella dichiarata incostituzionale.

Precisamente, l'applicabilità delle norme per la nuova fissazione della data di esecuzione (artt. 13, 14 e 15 del d.-l. n. 9/1982 e legge n. 94/1982) ai provvedimenti esecutivi di rilascio emessi sino al 25 luglio 1983, e cioè «entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.-l. n. 9/1982» (come recitava il quarto comma dell'art. 14 citato).

Senonché, anche questo criterio di cessazione, per altro mai entrato in applicazione, non si sottrae alle medesime censure. Infatti, per l'art. 56 della legge n. 392/1978, la data (di emissione) del provvedimento di rilascio rappresenta il *dies a quo* del termine massimo di fissazione dalla data di esecuzione («entro ... mesi sei, ovvero, in casi eccezionali ... mesi dodici dalla data del provvedimento»).

Questa norma conferisce al giudice che dispone il rilascio il potere-dovere, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali il rilascio stesso viene disposto, di «allontanare», sino ad un anno la data di esecuzione. È evidente che il termine massimo venga dato quando le possibilità di sistemazione sono scarse, le esigenze del locatore di riavere l'alloggio non sono rilevanti, le ragioni del rilascio consistono unicamente nella scadenza del contratto. E altrettanto evidente è che, viceversa, venga dato termine più breve, anche di pochi giorni, quando quelle condizioni si presentino in rapporto opposto e, per esempio, la ragione del rilascio, formalmente per finita locazione, sia invece d'urgente necessità d'alloggio del locatore.

Indubbiamente il legislatore, nell'art. 56 della legge n. 392/1978 ha provveduto al bilanciamento degli interessi con equità e giustizia e senza violazione di principi costituzionali.

Non appare, invece, esente da dubbi il disposto del quarto comma dell'art. 14 del d.-l. n. 9/1982 e legge n. 94/1982, nella formulazione originaria, dalla cui applicazione consegue che la medesima data di esecuzione, quando sia fissata dal giudice della cognizione sulla considerazione di condizioni e ragioni che secondo il legislatore del 1978 rendono opportuno il differimento massimo dell'esecuzione, non possa essere prorogata dal giudice della «graduazione» ex d.-l. n. 9/1982 e legge n. 94/1982, e deve, invece, essere da lui differita ulteriormente quando la data in questione sia stata fissata in fattispecie che limitano o addirittura escludono sin dall'inizio la sussistenza di tale necessità.

Pertanto, se la Corte ne accettasse l'incostituzionalità, anche quel mai applicato meccanismo di cessazione della «graduazione», risulterebbe cancellato dall'ordinamento.

Risulterebbe tuttora applicabile il procedimento di nuova fissazione della data di esecuzione (artt. 13, 14 e 15 del d.-l. n. 9/1982 e legge n. 94/1982) non soltanto ai provvedimenti di rilascio relativi a contratti aventi scadenza «non successiva al 30 giugno 1984» (che è il regime vigente), né soltanto ai provvedimenti emessi entro il 25 luglio 1983 (regime precedente) bensì, ugualmente a tutti i procedimenti esecutivi di rilascio.

Ovviamente, non è questa la sede per sottolineare la (ovvia) necessità di un sistema di graduazione più adeguato ed efficace di quello attualmente in via di esaurimento per dare ordine e giustizia all'esecuzione dell'enorme numero di sfratti incombenenti.

Rimane incontrovertibile, tuttavia, che rientra nell'attività discrezionale del legislatore stabilire, nonostante ogni contraria indicazione, la cessazione del regime vigente, però senza incorrere nella violazione di principi costituzionali, come non è escluso sia avvenuto nelle soluzioni legate alla data di scadenza del contratto o alla data del provvedimento di rilascio.

In realtà, le situazioni da regolare in modo razionale ed uniforme sono quelle esecutive, praticamente, dal punto di vista temporale, indipendenti dalla scadenza del contratto o dalla data del provvedimento di rilascio, ma caratterizzato, invece, dalla data (ex art. 56 della legge n. 392/1978) di promulgazione dell'esecuzione, data appunto che è l'oggetto del procedimento di nuova fissazione, da concedere o negare da un certo momento in poi.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. ss. uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale 27 febbraio 1958, n. 24), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenute operanti le norme denunciate, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56, e cioè dal 31 marzo 1988.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data 25 marzo 1989.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa nel comune di Milano fino al 31 dicembre 1988 (d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 108).

In caso di reiezione della sollevata eccezione, pertanto, l'esecuzione contro Guendalini potrà essere promossa dal 1° gennaio 1989; in caso di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 26 marzo 1989.

Non solo, ma nella prima ipotesi (reiezione), l'esecuzione, oltre a poter essere iniziata prima, necessariamente avrebbe svolgimento più rapido in relazione alla data più lontana di esecutorietà ex art. 56 del 30 marzo 1988 rispetto a quella più recente di nuova fissazione, 25 marzo 1989 nell'ipotesi di accoglimento della proposta questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 181/1988 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 9 luglio 1988.

(Seguono le firme)

89C1067

N. 496

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli Gianstefano ed altra*

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito in legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 544/88 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da De Luigi Costa Elisa, via Alserio, 25, Milano, ex conduttore contro Premoli e Granata, corso Porta Vittoria, 18, Milano c/o avv. R. Franci ex locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 15 settembre 1988 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per finita locazione al 31 dicembre 1987, considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 22, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di De Luigi Costa dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e Premoli e Granata ha avuto scadenza al 31 dicembre 1987 «successiva al 30 giugno 1984», con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, sesto comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 16 settembre 1988.

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla

data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informatori della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della cosiddetta «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che le scadenze dal 1984 sono tutte relative a contratti della medesima natura, del regime definitivo della legge n. 392/1978.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di centoventi ad un massimo di trecentosessanta giorni della «data di esecuzione») non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del contratto». È lapalissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto) «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984». Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative ai rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 31 ottobre 1987 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 è il 15 settembre 1988, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 559/88, definito da questo pretore il 16 gennaio 1989) la medesima data di esecuzione 15 settembre 1988 è stata rifissata al 30 aprile 1989 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 31 dicembre 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recente; i locatari in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione») con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982, «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione ex art. 56 della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, né dalla data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminarne le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalità nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 uguale — come nella specie — o, comunque, anteriore alla più avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. sezioni unite 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale 27 febbraio 1958, n. 24), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56, e cioè dal 16 settembre 1988.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data dell'8 settembre 1989.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è regolata, nel comune di Milano, dal d.l. 31 dicembre 1988, n. 551, in attesa di conversione. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro De Luigi Costa potrà essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, dal 1° maggio 1989 in caso di dichiarata necessità dell'ex locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.

Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 9 settembre 1989, anche in caso di dichiarata necessità.

Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potrà prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutività, fissata ex art. 56, della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede.

Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilità di posticipare, sino a trecentosessanta giorni, la data, prima della quale non può essere promossa l'esecuzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 544/1988 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 16 gennaio 1989.

(Seguono le firme)

N. 497

*Ordinanza emessa il 23 agosto 1988 (pervenuta alla Corte costituzione il 6 ottobre 1989)
dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Poggi Carlo e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, iscritti all'I.N.A.D.E.L. -
Diritto dei figli maggiorenni subordinato alle condizioni della inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della
convivenza a carico - Ingiustificato deterioro trattamento dei figli maggiorenni rispetto ai collaterali del titolare
deceduto, nei riguardi dei quali le suddette condizioni, anche per essi già previste, sono venute meno per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 821/1988.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lettera b).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3537 del r.g. delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie dell'anno 1988 promossa da Poggi Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lina Pedemonte del foro di Genova e nel suo studio in Genova elettivamente domiciliato in piazza De Ferrari n. 4/64, contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giovanni Persico ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, piazza Corvetto n. 1/10.

All'esito dell'udienza di discussione in data 23 agosto 1989.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato l'8 settembre 1988, Poggi Carlo esponeva di essere unico figlio ed erede *ab intestato* di Poggi Giovanni, dipendente dal comune di Genova (dal 1953) e deceduto in attività di servizio il 28 marzo 1982 e che l'I.N.A.D.E.L. aveva respinto la domanda da lui presentata l'8 aprile 1982 per l'erogazione dell'indennità premio di servizio (in seguito: I.P.S.), in forma indiretta. Il ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 152/1968 ex art. 3 della Costituzione nella parte in cui subordina il diritto degli orfani maggiorenni dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione dell'I.P.S. nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.

L. I.N.A.D.E.L., ritualmente costituitosi, eccepeva la prescrizione del diritto fatto valere, deduceva l'ortodossia costituzionale della norma denunciata e chiedeva conseguentemente il rigetto della domanda. Il pretore, decidendo, con sentenza n. 957/89, all'udienza del 1° giugno 1989 sulla preliminare di merito (Cass. n. 1176/1985), dichiarava non prescritto il diritto del ricorrente e fissava l'odierna udienza per l'ulteriore discussione della causa.

Ciò premesso, va rammentato come l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ove l'iscritto all'I.N.A.D.E.L. muoia in attività di servizio, prevedeva la corresponsione dell'I.P.S. in forma indiretta anche alla prole maggiorenni, purché permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente ed a carico. La predetta norma, già oggetto di varie decisioni della Corte costituzionale, risulta per quanto maggiormente interessa nella specie, ulteriormente modificata dalla sentenza 4-14 luglio 1988, n. 821, a mezzo della quale la si è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. inseriti tra le categorie dei superstiti della sentenza 25 luglio-6 agosto 1979, n. 115, della Corte) all'erogazione dell'I.P.S. nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità e proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto medesimo.

Ciò premesso, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata, ex art. 3 della Costituzione, la questione prospettata.

Rilevante perché l'applicazione alla fattispecie dell'art. 3 della legge n. 152/1968 comporterebbe per l'insussistenza della triplice condizione di cui sopra, la reiezione della domanda del ricorrente, che ha d'altra parte dimostrato, attraverso i documenti allegati al ricorso, gli altri requisiti previsti dalla disposizione in esame (peraltro non contestati dell'istituto).

Non manifestamente infondata, rispetto all'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento venutasi a creare in seguito alla citata pronuncia n. 821/1988 della Corte costituzionale tra i collaterali, cui spetta l'I.P.S. nella forma indiretta, indipendentemente dall'inabilità, dalla nullatenenza e dalla vivenza a carico e la prole maggiorenni cui la predetta indennità è dovuta, ex art. 3, l cpv., lett. b), solo in presenza delle condizioni testé indicate (precetto così applicato dall'I.N.A.D.E.L. con il suo provvedimento di rigetto, in atti, del 20 agosto 1982).

Disparità di trattamento che si riproduce ulteriormente nei confronti dei dipendenti statali, ai cui superstiti, senza alcuna limitazione, l'E.N.P.A.S. eroga l'indennità di buonuscita, analoga all'I.P.S. nella struttura e nella finalità, come ritenuto dalla Corte costituzionale (da ultimo, con la citata sentenza n. 821/1988).

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b) della legge 8 marzo 1968, n. 152, in quanto consente alla prole maggiorenni dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. di percepire l'indennità di servizio in forma indiretta solo a condizione della permanente inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della vivenza a carico dell'iscritto alla data del suo decesso;

Sospende il giudizio;

Ordina la rimessa degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Genova, addì 23 agosto 1988.

Il pretore: (firma illeggibile)

89C1069

N. 498

Ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Tesi Duilio

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-*quater*).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 2308/1988 contro Tesi Duilio nato a Montelupo Fiorentino il 16 marzo 1932 e residente a Colle Val D'Elsa viale della Rimembranza n. 18 imputato del reato p. e p. dell'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la necessaria e prescritta concessione edilizia una tettoia delle seguenti dimensioni mt 7 x 2 x 2,20 eretta su tre pilastri in mattoni e da un lato ancorata all'edificio principale preesistente. In Colle Val D'Elsa nel mese di agosto 1988;

Rilevato che con riferimento a tali opera edilizia specificata in imputazione il sindaco di Colle Val D'Elsa, con propria comunicazione del 21 novembre 1988, ha respinto la domanda di concessione in sanatoria presentata dall'imputato in data 29 settembre 1988 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 e che di conseguenza riprendeva efficacia l'ordinanza di demolizione dello stesso sindaco di Colle Val D'Elsa 28 settembre 1988, n. 78, e preso atto inoltre dell'accertamento dei vigili urbani di Colle Val D'Elsa del 22 dicembre 1988 dal quale risulta che l'imputato stesso ha provveduto correttamente e tempestivamente a rispettare tale ordine di demolizione;

Ritenuto inoltre, a fronte di una tale situazione di fatto che, sotto l'aspetto della disciplina legislativa: gli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitano l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985 alla sola situazione di un formale rilascio di una concessione edilizia in sanatoria e che un analogo effetto non viene invece attribuito alla situazione, che si presenta analoga in termini sostanziali, della demolizione di fatto di un'opera ritenuta abusiva e non sanata ovvero anche non sanabile;

Ritenuto che una tale disparità di trattamento può costituire violazione della norma costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione e che comunque tale questione non appare manifestamente infondata ed è sicuramente rilevante nel presente procedimento (nel quale un'opera non sanata amministrativamente è stata demolita entro i termini della relativa ordinanza sindacale) appare doveroso sollevare d'ufficio all'odierna udienza eccezione formale d'illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985;

Va innanzitutto doverosamente osservato che evidentemente, quale espressione delle più moderne tendenze dottrinarie, lo stesso legislatore, con la normativa della legge urbanistica n. 47/1985 soprarichiamata ha attribuito espresso rilievo giuridico alla concessione c.d. illecito penale reale sostanziale ed ha perlopiù escluso la punibilità (per effetto dell'istituto dell'estinzione del reato) nell'ipotesi di accertata assenza di antiquiridicità penale reale in un'opera edilizia formalmente realizzata senza concessione edilizia nell'ipotesi che intervenga un tale atto amministrativo a sanatoria, evidentemente in tutte quelle situazioni nelle quali un tale atto amministrativo non si ponga in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici vigenti e quindi contro gli interessi pubblici normativamente valutati.

Nella realtà vi sono però situazioni nelle quali un tale atto non potrà mai intervenire o perché l'opera è già stata rimossa nel nulla spontaneamente dall'autore del fatto o perché esso non può essere rilasciato per ragioni normative ed allora non si vede perché, una volta che di fatto ed effettivamente, nei termini stabiliti dall'autorità amministrativa di vigilanza e di controllo dell'attività edilizia, tali opere edilizie sono state demolite e la situazione dei luoghi è divenuta nuovamente identica a quella di prima della realizzazione delle opere stesse, anche in questi casi non debba essere esclusa la punibilità (tecnicamente con la previsione di una causa di estinzione del reato);

In tali ultime situazioni (ed una di esse si ritrova nel presente procedimento) è venuta sicuramente meno qualsiasi forma di danno o anche solo di pericolo per gli interessi tutelati dalle norme urbanistiche ed edilizie analogamente a ciò che si verifica nell'ipotesi di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (con le giuste e logiche conseguenze di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 47/1985);

che il legislatore si sia reso conto di tale ingiustificata disparità di trattamento tra due situazioni identiche (sotto il profilo del venir meno della anti giuridicità penale o perlomeno della lesione effettiva dell'interesse penalmente tutelato) meritevole di un'identica disciplina normativa, è desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 145, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 291.

Anche tale specificata disciplina ultima si pone in netto contrasto con la norma costituzionale dell'art. 3 della Costituzione che si ritiene violata.

Non v'è alcun motivo logico, valido ed apprezzabile per il quale il trattamento di favore della non punibilità debba essere limitato a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza che venga esteso a coloro (e quindi anche nella presente fattispecie, all'imputato Tesi Duilio), i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data.

Non v'è dubbio che anche la stessa scelta del momento temporale di validità ed efficacia della disciplina penale di favore è contraria a qualsiasi criterio di ragionevolezza (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) e ciò evidentemente a conferma dell'irrazionalità ed illogicità più generale del mantenimento di una disparità di trattamento tra situazioni del tutto identiche sotto il profilo dell'assenza o del venir meno di danno penale.

È quindi rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondato ritenere che quanto previsto dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 ed 8-*quater* della legge n. 298/1985 sotto i profili sopramenzionati, si ponga in contrasto con il principio costituzionale di uguale disciplina di situazione uguali e di divieti di ingiustificabile disparità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M

Dichiara rilevante e non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 e dell'8-quater della legge n. 298/1985 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Demanda alla cancelleria anche per la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Poggibonsi l'8 marzo 1989.

(Seguono le firme)

89C1070

N. 499

Ordinanza emessa il 4 agosto 1989 dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Pucci Ottaviano

Edilizia e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio - Altra questione - Estinzione del reato in caso di demolizione od eliminazione entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 146/1985 - Mancata previsione del beneficio in caso di demolizione eseguita in epoca successiva - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985, n. 298, art. 8-quater).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 317/1987 contro Pucci Ottaviano nato a Colle Val D'Elsa il 5 aprile 1912e residente ivi via A. Diaz n. 113, imputato del reato p. e p. dall'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 per avere realizzato quale proprietario dell'area senza che fosse stata rilasciata dal sindaco del comune di Colle Val D'Elsa la prescritta concessione edilizia una piattaforma in cemento, sporgente dal piano terra per circa 5-10 cm sulla quale poggiava un capanno prefabbricato in lamiera zingata di m 5 x 2; 80 x 2 utilizzato quale deposito di attrezzi agricoli.

In Colle Val D'Elsa, località strada delle Lellere accertato il 3 febbraio 1987;

Rilevato che con riferimento a tale opera edilizia specificata in imputazione, il sindaco di Colle Val D'Elsa con propria comunicazione del 18 gennaio 1988 ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dall'imputato in data 1° settembre 1987 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 e ne ha ordinato la demolizione e preso atto dell'accertamento dei vigili urbani di Colle Val D'Elsa del 9 marzo 1989 dal quale risulta che l'imputato stesso ha provveduto correttamente e tempestivamente a rispettare tale ordine di demolizione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 498/1989).

89C1071

N. 500

Ordinanza emessa il 20 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1989) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Vigorelli Gianni e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Previdenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia - Riduzione a due terzi per il titolare che resti iscritto all'albo - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alla categoria degli ingegneri ex dipendenti di enti pubblici o privati.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede osserva quanto segue:

IN FATTO

L'ing. Vigorelli, iscritto all'albo degli ingegneri di Milano dal 20 febbraio 1946, ha maturato in data 25 giugno 1984 il diritto alla pensione di vecchiaia. La sua pensione ammontante a L. 3.000.000, è stato liquidato in L. 2.000.000 per effetto della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che all'art. 1, quinto comma, prevede la riduzione di due terzi della pensione per coloro che rimangono iscritti all'albo professionale, come il ricorrente.

Il Vigorelli ha chiesto dichiararsi tenuta la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti al pagamento in suo favore della intera pensione, esclusa ogni forma di decurtazione, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6.

IN DIRITTO

Il pretore condivide le argomentazioni della difesa del Vigorelli ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 6 citata.

Ed, infatti, in base a tale norma soltanto coloro che godono della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa si vedono ridotta la pensione rimanendo iscritti all'albo, non così gli ingegneri che, dopo il pensionamento presso enti pubblici o privati, di cui siano stati dipendenti, rimangono iscritti all'albo per svolgere operazioni di libera professione.

Per questi ultimi il trattamento pensionistico previsto dall'assicurazione generale obbligatoria non subisce alcuna decurtazione.

Tale disparità di trattamento sussiste a giudizio del pretore, ancorché il regime previdenziale della Cassa sia improntato al criterio solidaristico e non a quello mutualistico.

Ed, infatti, la disparità di trattamento nel caso di specie si profila diversamente da quanto avviene per gli avvocati e procuratori, questione esaminata e risolta con sentenza di rigetto dalla Corte n. 132/1984 proprio in quanto anche l'ingegnere dipendente nel periodo in cui è in atto il suo rapporto di lavoro, rimane iscritto all'albo e può compiere atti di libera professione, firmando progetti e collaudi.

Qui si prospetta appunto una disparità di trattamento di professionisti esercenti attività omogenee, nell'ambito quindi della stessa categoria. Condivide pertanto il giudicante l'assunto della difesa del Vigorelli secondo cui questa diversa condizione, rispetto ad altre categorie di professionisti, giustifica l'indagine sulla legittimità costituzionale della norma in esame.

Non sembra, peraltro, avere rilevanza l'ulteriore circostanza della peculiare diversità dei ripieni pensionistici cui sono soggetti gli ingegneri dipendenti e quelli libero professionisti. Si è già in presenza di una omogeneità della condizione professionale, anche precedentemente al pensionamento, infatti sia gli uni che gli altri per potere continuare o iniziare l'attività autonoma libera, sono tenuti al pagamento di contributi alle casse, che non concorrono ad

incrementare la loro pensione, atteso il regime solidaristico. Ciò evidenzia maggiormente la disparità di trattamento che subiscono i liberi professionisti nei confronti degli ex dipendenti, poiché entrambi pagano gli stessi contributi (irreversibili) alla Cassa, entrambi sono iscritti all'albo nello svolgimento della loro attività, entrambi continuando l'iscrizione sono in grado — almeno potenzialmente allo stesso modo — di incrementare le entrate, alterando lo stato di bisogno, che è la *ratio* della riduzione operata dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 6/1981.

Per le considerazioni svolte ritiene il pretore non manifestamente infondata la disparità di trattamento e dunque la violazione dell'art. 3 della Costituzione che comporta la norma di cui all'art. 2 citato nella parte in cui prevede la riduzione a 2/3 della pensione per i liberi professionisti pensionati, che rimangono iscritti all'albo, rispetto ai professionisti ex dipendenti, pensionati con il sistema delle assicurazioni generali obbligatorie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la gestione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 6/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso, nonché la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che copia della presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle Camere del Parlamento, ed alla parte costituita;

Spese al definitivo.

Milano, addì 20 luglio 1988

89C1072

N. 502

Ordinanza emessa il 10 luglio 1989 dal tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento di deliberazione promosso da Ciafrei Vincenzo ed altra

Adozione internazionale - Provvedimento di adozione consensuale di minore straniero pronunciata all'estero nei confronti di coniugi italiani determinati - Successiva dichiarazione di efficacia di detto provvedimento emessa dal tribunale per i minori - Conformità, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai principi della legge n. 184/1983 - Lamentata violazione di tali principi - Richiamo alla motivazione di ordinanze precedenti [nn. 186 e 198 (recte n. 199/1989)].

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 32, lett. c, 33 e 37).

(Cost., artt. 2, 3 e 10).

IL TRIBUNALE PER I MONORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 130/1989 deliberazioni qui aperto a favore della minore Rosa Angela (nata a Santo Domingo il 13 gennaio 1982) su istanza dei coniugi Ciafrei Vincenzò natò ad Artena il 7 dicembre 1946, Ciucci Maura nata ad Artena il 29 marzo 1951, ivi residenti, via Gramsci n. 83;

FATTO

I coniugi Ciafrei Vincenzo e Ciucci Maura residenti ad Artena (Roma); in data 28 giugno 1989 chiedevano a questo tribunale minorile la deliberazione (*rectius* la dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge

4 maggio 1983, n. 184, ed ai fini della costituzione in Italia della adozione legittimante) di una sentenza di adozione emessa il 14 marzo 1989 a favore di essi istanti, dalla camera civile e commerciale della prima circoscrizione del tribunale di prima istanza del distretto di Santo Domingo, in ordine ad una minore dominicana (Rosa Angela di sette anni) riconosciuta solo dalla madre.

Il p.m. esprimeva parere favorevole.

Il collegio, in fase deliberante, rilevava che nella specie (e con riferimento al codice civile della Repubblica di S. Domingo) si trattava di una sentenza di adozione in forma ordinaria (artt. 358 e 367 di detto codice) e cioè basata sul consenso a favore dei coniugi Ciafrei-Ciucci espresso, da entrambi i genitori della minore adottanda, davanti ad un notaio e successivamente omologato dalla autorità giudiziaria.

Rilevava altresì che in siffatta forma di adozione non ricorreva la situazione legale di abbandono della minore adottanda quale era invece specificatamente prevista e appositamente regolata dal successivo art. 368 del c.c. come presupposto unico e necessario dell'altro tipo di adozione denominata in forma privilegiata («La adopcion privilegiada solamente es permitida en favor de los menores que no tengan cinco años cumplidos, siempre que hayan sido abandonados por sus padres (= genitori). o que estos sean desconocidos o hayan muerto»).

Ciò posto, e tenuto conto che la Corte di cassazione, con giurisprudenza pressoché uniforme, ha costantemente ritenuto che non fosse di ostacolo alla «deliberazione» in Italia ex artt. 32 e 33 della legge n. 184/1983, la natura ordinaria o consensuale delle adozioni pronunciate all'estero, questo collegio, non apparendo manifestamente infondata, riteneva di dover nuovamente sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa di cui alla citata legge n. 184/1983 in materia di adozioni internazionali, così come era stato fatto in precedenza da questo tribunale con ordinanze 9 gennaio 1989 e 12 gennaio 1989 pubblicate sui numeri 15 e 16 nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 e 17 aprile 1989 (ai numeri 185 e 198).

DIRITTO

Poiché la fattispecie in esame (adozione consensuale di minore dominicano omologata dalla autorità giudiziaria di Santo Domingo) è indicata — quanto ai presupposti di fatto ed alle norme di diritto ad essi applicabili — a quella prospettata nelle ordinanze 9 e 12 gennaio 1989 pubblicate (n. 185 e 198) nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 e del 17 aprile 1989, è sufficiente richiamare la motivazione in diritto ivi indicata (che si intende qui integralmente trascritta) per ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 lett. c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio non manifestamente infondata e rilevante, ai fini della decisione del procedimento in corso, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 lett. c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 10, primo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai coniugi adottanti, al pubblico ministero presso questo tribunale e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 luglio 1989

Il presidente estensore: DE ANGELIS

N. 503

Ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Mosso Mario ed altri contro il Ministero della difesa ed altro

Forze armate - Estensione del trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri nonché ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato - Mancata previsione dell'estensione di detto trattamento economico agli ufficiali delle altre Armi dell'Esercito - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, atteso lo svolgimento anche da parte degli ufficiali dell'Esercito, con pari, se non maggiore, responsabilità, delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, che per agenti di custodia e guardie forestali giustificano l'attribuzione del migliore trattamento economico.

(Legge 1º aprile 1981, n. 121, art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 237/1985 proposto da Mosso Mario, Coppola Luigi, Marini Arturo, Masciello Gennaro, Fabbriatore Antonio, Fiore Camillo, Livani Eugenio, Vichi Vasco, Marini Carlo, Bongo Vincenzo, Cisternino Pietro, Zambrano Domenico, Vanasco Piero, Salemon Roberto, Baldi Alberto, Daneri Alessandro, Bruno Vito, Netti Francesco, Notarnicola Giuseppe, Casa Renato, Marconi Sandro, Sorrentino Luciano, Oliviero Giovanni, Chiodo Anselmo, Vespa Carlo Alberto, Montemagno Aldo, Parente Domenico, D'Amore Francesco, Santiangeli Odoardo, Di Eugenio Mario, Bellini Oreste, Samiele Donato, Pettinari Giuliano, Tartaglia Franco, Signore Arcangelo, Pipino Mario, Del Luongo Pasquale, Moccagatta Giuseppe, Armeni Bruno, Garofalo Donato, Villari Giuseppe, Di Maria Giuseppe, Barbieri Gianfranco, Coviello Angelo, Autunno Federico, Zampieri Giancarlo, Bellandi Mauro, Cannelli Lanfranco, Renda Salvatore, Mignone Giovanni, Loperfido Cosimo, Borghi Giordano, Patuano Domenico, Mantillaro Giorgio, Lombardorri Vincenzo, Volinia Piero, Re Francesco, Manno Giuseppe, Barbato Ettore, Merletti Giambattista, Velerdi Carmelo, Pugliese Luciano, Orlando Leonardo, Bianchi Giovanni, Ghiglia Mario, Chinni Nicola, Gallini Giuseppe, Paoli Enrico, Lazzarini Enea, Giuliani Marcello, Costa Giuseppe, Ruggieri Vincenzo, Schinardi Amedeo, Ferullo Mario, Mantella Marcuccio, Tassinari Francesco, Bianchini Lelo, De Pasqua Giovanni, Cellerino Giacomo, Soleri Arnaldo, Palestro Gianluigi, Conte Renato, Aiello Domenico, Paganelli Edmondo, Pesce Guido, Guatini Raul, Rossi Antonio, Re Antonio, Ferrara Pasquale, Valente Severino, Zambella Felice, Sturniolo Giacomo, Repetto Giovanni, Ullu Ferdinando, Bacchetti Marino, Solinas Giuseppe, Barone Angelo, Barella Ugo, Betti Ennio, Sacco Dario, Ferretti Lanfranco, Uzzo Giuseppe, Sudato Paolo, Acquaviva Rosario, Giume Amedeo, Zenone Nicola, Agrò Carlo, Tartara Gino, Lippolis Donato, Praelacci Paolo, Quaranta Pietro, Visconti Simone, Cazzato Franco, D'Arienzo Alfonso, Fanelli Enzo, Potenza Francesco, Ferri Aldo, Cappato Giovanni, Menolascino Pasquale, Hoffmann Giuseppe, Giuliano Giuseppe, Pizziconi Franco, Vitulano Giuseppe, Zanini Enrico, Ponso Sebastiano, Laghi Giuliano, Paglia Luigi, Ferraiuolo Mario, Oddo Giuseppe, Santomauro Fabio, Renzi Roberto, Marchetti Di Muraglia Giorgio, Sciuto Alfresco, Di Ubaldo Mauro, Tua Vitor, Rossi Dario, Mangialardo Ivo, Gorgogione Giuseppe, Selinaro Gaetano, Minci Ennio, Stripoli Giovanni, Bottacini Roberto, Savino Ennio, De Felice Mario, tutti rappresentanti e difesi dagli avv. ti prof. Claudio Dal Piaz e C. E. Gallo, presso gli stessi domiciliati, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentante e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45, e contro il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore* non costituitosi in giudizio, per l'accertamento delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo di cui i ricorrenti debbano essere riconosciuti titolari in ordine al trattamento economico (voce stipendio) stabilito dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (che prevede l'estensione del trattamento concernente il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri), nonché per l'annullamento se ed in quanto di ragione, degli atti tutti della amministrazione che comunque possano concernere il diniego del detto trattamento, ivi compresi gli antecedenti, presupposti, preordinati e comunque connessi, e per la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dei relativi importi, ivi compresi gli arretrati e quant'altro comunque dovuto (a titoli di interessi, rivalutazione monetaria, ecc. ...); e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 giugno 1989 gli avv. Dal Piaz e Gallo per i ricorrenti, l'avv. Olmi per l'avvocatura erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

ESPOSIZIONE IN FATTO

I ricorrenti, ufficiali superiori dell'esercito, hanno chiesto l'accertamento del diritto al trattamento economico (voce stipendio) stabilito dalla legge n. 34/1984, che prevede all'art. 2 l'estensione del trattamento concernente il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri nonché ai corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Essi sostengono che in virtù del principio dell'omogeneità del trattamento, in relazione ai rispettivi gradi, tra ufficiali delle diverse armi, dovrebbe anche ad essi spettare quanto riconosciuto dalla predetta legge, deducendo i seguenti motivi;

Violazione di legge in relazione all'art. 1 della legge n. 1137/1955, all'art. 1 della legge n. 382/1978 ed all'art. 2 della legge n. 574/1980, nonché in relazione ai principi generali in materia di determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà.

Ove si consideri che la suddivisione in armi dell'esercito costituisce un fatto di mera organizzazione e che, relativamente al reclutamento ed allo status degli ufficiali, l'arma dei carabinieri troverebbe in posizione di assoluta equiparazione con le altre armi (essendo gli ulteriori compiti ad essa assegnati retribuiti con indennità di istituto particolari), l'unica interpretazione possibile e costituzionalmente legittima della legge n. 34/1984 sarebbe quella dell'estensione del trattamento ivi previsto anche agli altri ufficiali di tutte le armi dell'esercito.

In particolare, ciò dovrebbe avvenire in base all'art. 43, ventunesimo e ventiduesimo comma della legge n. 121/1981, ove è previsto che gli uffici che abbiano maturato senza demerito quindici anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente ottengono la tabella stipendiale relativa al colonnello, e che gli ufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente, indipendentemente dal grado, si vedano attribuita la tabella stipendiale del generale di brigata.

Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale in relazione ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, travisamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Nel caso di interpretazione diversa da quella di cui al primo motivo la norma si appaleserebbe ingiustamente discriminatoria, in contrasto coi richiamati principi costituzionali, conducendo a corrispondere un diverso stipendio a soggetti che si trovano nell'identica situazione di fatto, per gradi e per funzioni. Né varrebbe opporre che agli ufficiali superiori dell'arma dei carabinieri sono attribuite ulteriori e distinte funzioni nell'ambito della polizia giudiziaria, poiché tali funzioni già trovano autonoma retribuzione col riconoscimento di particolari indennità, ora congelate nella voce "indennità di pubblica sicurezza".

Si è costituita l'avvocatura dello Stato replicando in memorie depositate in data 8 marzo 1986 e 22 maggio 1989. Sussisterebbe una netta differenziazione, in base alla normativa vigente, tra il trattamento economico previsto per le "forze di polizia" (tra le quali è compresa l'arma dei carabinieri) e quello dei militari delle forze armate diverse dai carabinieri.

La smilitarizzazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la confluenza dei componenti di questo nella polizia di Stato hanno comportato una modificazione del trattamento economico di questa, affidato alla contrattazione sindacale, permanendo peraltro l'esigenza di uniformità di trattamento, stante l'identità di funzioni, rispetto alle altre "forze di polizia". Non sussisterebbe comunque l'asserita identità di funzioni, rispetto alle altre armi, prevalendo nell'arma dei carabinieri le funzioni inerenti alla pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria ed all'ordine pubblico rispetto a quelle specificamente militari. La scelta discrezionale del legislatore nel ritenere prevalenti le affinità dell'arma dei carabinieri con le altre forze di polizia, in relazione ai gravi compiti della lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata, giustificerebbe il trattamento economico più favorevole.

In data 27 maggio 1989 la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria.

DIRITTO

Quanto all'azione di accertamento di un diritto patrimoniale proposta dai ricorrenti, la domanda deve essere disattesa alla stregua di quanto la giurisprudenza di vari tribunali amministrativi ha già avuto occasione di precisare. Invero, il significato letterale della normativa in questione (art. 2, quinto comma, della legge n. 34/1984 in relazione all'art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge n. 121/1981), non consente di ritenere che il trattamento economico ivi previsto per alcune categorie di ufficiali dell'arma dei carabinieri, in forza della parificazione con quello per il personale della polizia di Stato, sia estensibile agli ufficiali delle altre armi dell'esercito che si trovino nelle stesse condizioni. Ciò in quanto il legislatore, in sede di riforma della polizia di Stato, ha preliminarmente identificato i corpi che devono essere considerati forze di polizia, in quanto svolgenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, facendo poi corrispondere a tale accertata identità di funzioni l'omogeneità di trattamento economico.

Essendosi pertanto il legislatore mosso non già nell'ottica, invocata in ricorso, della tradizionale uniformità della disciplina dello stato giuridico degli ufficiali delle forze armate, ma in quella dell'esclusiva considerazione delle funzioni di polizia che accomunano il personale dell'arma dei carabinieri con quello appartenenti ai vari corpi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 2 della legge n. 34/1984, la domanda di accertamento del diritto ai benefici in questione si appalesa priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far luogo ad un'interpretazione estensiva (considerata la mancanza di qualsiasi ambito di indeterminatezza delle norme).

Quanto alla prospettiva questione di costituzionalità, ritiene il collegio di non potersi esimere dalle osservazioni che seguono.

L'art. 43 della legge n. 121/1981 (nuovo ordinamento dell'amministrazione di p.s.) ha demandato alla disciplina risultante da accordi sindacali la determinazione del trattamento economico del personale non dirigenziale della polizia di Stato ed ha previsto per i funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni l'attribuzione del trattamento economico del primo dirigente e per gli stessi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio per venticinque anni il trattamento economico del dirigente superiore.

L'art. 16 della citata legge n. 121/1981 stabilisce (primo comma) che, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia:

a) l'arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detto articolo stabilisce inoltre (secondo comma) che «sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il corpo degli agenti di custodia e il corpo forestale dello Stato», soggiungendo (ultimo comma) che le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Il sedicesimo comma dell'art. 43 stabilisce che il trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato «è esteso all'arma dei carabinieri ed ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16».

A sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34/1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43 «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri e ai corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato».

Tale estensione ha consentito agli ufficiali sia dei carabinieri che dei suddetti corpi di beneficiare, in applicazione del particolare meccanismo di progressione economica indipendentemente dalle qualifiche e dai gradi previsto per i funzionari dei commissariati (art. 43, ventunesimo e ventiduesimo comma, della legge n. 121/1981), dell'attribuzione del trattamento economico proprio del grado di colonnello (equiparato dalla tabella allegata alla legge n. 121/1981 qualifica di primo dirigente) e al grado di generale di brigata, equiparato alla qualifica di dirigente superiore, al compimento di quindici e venticinque anni di servizio, senza demerito, dalla data di promozione al grado di tenente, con sensibile vantaggio rispetto agli ufficiali di pari grado e anzianità dell'esercito non facenti parte delle «forze di polizia» come sopra individuate, e ciò nonostante i miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione disposti dall'art. 4.

Per quanto concerne la comparazione tra gli ufficiali dei carabinieri (ricompresi dalla legge tra le forze di polizia) e quelli delle altre armi dell'esercito, la circostanza che tra i compiti dell'arma dei carabinieri siano prevalenti quelli di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ha indotto ad escludere (cfr., tra le altre, t.a.r. Toscana, 579/1986; t.a.r. Friuli-Venezia Giulia, 324/1986) che essa si trovi in una posizione di sostanziale uguaglianza con le restanti armi. La differenza di trattamento economico prevista dal legislatore avrebbe così una sua giustificazione logica e razionale, in quanto in relazione alle mansioni in concreto svolte — con la conseguente gravosità ed il pericolo insiti nella lotta

terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella indennità di situazioni oggettive e soggettive che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza.

Se non che il collegio non può nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi allorché il raffronto non sia limitato ad ufficiali dei carabinieri da un lato ed ufficiali delle restanti armi dall'altro, ma si allarghi a considerare, entro il quadro normativo sopra precisato, la posizione di altri corpi ai quali sono pur stati riconosciuti i benefici in questione.

Se infatti la giustificazione logica di questi è da riconoscere nello svolgimento in via primaria di funzioni di ordine e di sicurezza pubblica (vale a dire compiti di difesa interna cui il legislatore ha riservato nell'attuale momento un'attenzione particolare rispetto ai compiti di difesa esterna), la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore stesso nella propria discrezionalità — i cui limiti sono pur sempre da ravvisare nei principi costituzionali — si appalesa, nel suo insieme, meramente apparente ove si consideri che l'estensione del trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato, preclusa agli ufficiali delle ff.aa. non appartenenti all'arma dei carabinieri, è stata invece concessa a favore di altri corpi, i cui compiti, in base allo stesso dettato legislativo, non possono certamente considerarsi corrispondenti per contenuto a quelli svolti dall'arma dei carabinieri.

Infatti il già citato art. 16 della legge n. 121/1981 si limita a prevedere che «possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica» i corpi degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Tali compiti, se valgono a giustificare l'inclusione dei corpi stessi tra le «forze di polizia», si appalesano peraltro meramente eventuali, ed in ciò — anche a prescindere da qualsiasi altra valutazione — non si differenziano, a tutto concedere, da quelli che anche le altre armi dell'esercito, diverse dall'arma dei carabinieri, possono essere chiamate ad espletare (art. 19 del t.u.l.c.p.) a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

In particolare, in base al d.l. n. 804/1948, i compiti del corpo forestale attengono a tutte le specifiche attività che siano richieste per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana (come è precisato, con norma di chiusura a carattere riassuntivo, all'art. 1, lett. p) del citato decreto).

Nonostante la specificità di tali compiti, ed il carattere del tutto marginale di quelli di difesa dell'ordine pubblico (tra i quali sarebbe comunque alquanto arduo ricomprendere concrete attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata), anche al personale del corpo forestale spetta in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34/1984 l'estensione del trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato, che è invece preclusa agli ufficiali dell'esercito non facenti parte dell'arma dei carabinieri.

Va considerato, d'altra parte, che la presenza di tutte le armi dell'esercito è particolarmente rilevante in un settore d'intervento (quello del pubblico soccorso) attribuito anche dall'art. 16 della legge n. 121/1981 alle «forze di polizia».

A questo punto viene meno il presupposto sul quale poggia la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se si è escluso che l'arma dei carabinieri si trovi in posizione di sostanziale uguaglianza con le altre armi dell'esercito in relazione al sostanziale contenuto (lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata) dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica, non può ragionevolmente sostenersi che nell'attribuzione di tali funzioni sia da ricercarsi la causa giustificatrice dell'estensione del più favorevole trattamento economico della polizia di Stato ad altri corpi, i cui compiti istituzionali prevalenti — per quanto concerne non solo quello forestale, ma anche quelli della guardia di finanza e degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena — non sono riconducibili, stante la loro specificità, a quelli sopra descritti.

Appare pertanto compromessa l'armonia del sistema normativo, essendosi verificata per effetti indotti dall'introduzione della contrattazione collettiva e delle connesse spinte partitistiche una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, dell'uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'esercito (principio conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione, sono chiamati a svolgere le stesse mansioni, sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo un'identica carriera).

Va infatti ribadito che lo stato giuridico degli ufficiali delle ff.aa. ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato dal r.d. n. 2395/1923 al d.P.R. n. 1079/1970 alla legge n. 312/1980 il trattamento economico degli ufficiali delle varie armi rispetto agli ufficiali dell'arma dei carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio), sino all'entrata in vigore della legge n. 34/1984.

Poiché tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto di un meccanismo (equiparazione tra le varie «forze di polizia») che al suo stesso interno non appare sorretto da valide e univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni, né potendo un'equiparazione giuridica consolidata nel tempo venir meno in relazione a circostanze essenzialmente contingenti e di fatto, il giudice di merito ritiene di non poter considerare *prima facie*

infondata la questione di costituzionalità dell'art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e dell'art. 2, quinto comma, della legge 2 marzo 1984, n. 34, sussistendo un dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e col principio di ragionevolezza, nei limiti in cui esse non siano applicabili anche agli ufficiali superiori delle altre armi dell'esercito.

Appare evidente la rilevanza della questione, in quanto una sentenza additiva della Corte (cfr. Corte costituzionale n. 248/1989) ben potrebbe eliminare l'ostacolo che attualmente si oppone all'applicabilità delle suddette disposizioni all'ipotesi da esse escluse.

P. Q. M.

Visti gli artt. 124 della Costituzione e 23 della legge n. 57/1953;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione di costituzionalità degli artt. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, in relazione all'art. 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza;

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Ordina alla segreteria di questo tribunale che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 giugno 1989.

(Seguono le firme)

89C104

N. 504

Ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Stripoli Giovanni ed altri contro il Ministero della difesa ed altro

Forze armate - Estensione del trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri nonché ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato - Mancata previsione dell'estensione di detto trattamento economico agli ufficiali delle altre Armi dell'Esercito - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, atteso lo svolgimento anche da parte degli ufficiali dell'Esercito, con pari, se non maggiore, responsabilità, delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, che per agenti di custodia e guardie forestali giustificano l'attribuzione del migliore trattamento economico.

(Legge 1º aprile 1981, n. 121, art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 238/1985 proposto da Stripoli Giovanni, Bottacini Roberto, Savino Ennio, De Felice Mario, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz e dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Sant'Agostino, 12, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura disrettuale dello Stato di Torino, presso cui domiciliato in corso Stati Uniti, 45 e contro il Ministero del tesoro in persona del ministro *pro-tempore* per l'accertamento delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo di cui i ricorrenti debbano essere riconosciuti titolari in ordine al trattamento economico (voce stipendio) stabilito dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (che prevede l'estensione del trattamento concernente il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri), nonché per l'annullamento se ed in quanto di ragione, degli atti tutti della amministrazione che comunque possano concernere il diniego del detto trattamento, ivi compresi gli antecedenti, presupposti, preordinati e comunque connessi, e per la condanna dell'amministrazione all'adempimento dei relativi importi, ivi compresi gli arretrati e quant'altro comunque dovuto (a titoli di interessi, rivalutazione monetaria, ecc. ...); e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 giugno 1989 gli avv. Dal Piaz e Gallo per i ricorrenti, l'avv. Olmi per l'avvocatura erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

ESPOSIZIONE IN FATTO

I ricorrenti, ufficiali superiori dell'esercito, hanno chiesto l'accertamento del diritto al trattamento economico (voce stipendio) stabilito dalla legge n. 34/1984, che prevede all'art. 2 l'estensione del trattamento concernente il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri nonché ai corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Essi sostengono che in virtù del principio dell'omogeneità del trattamento, in relazione ai rispettivi gradi, tra ufficiali delle diverse armi, dovrebbe anche ad essi spettare quanto riconosciuto dalla predetta legge, deducendo i seguenti motivi:

Violazione di legge in relazione all'art. 1 della legge n. 1137/1955, all'art. 1 della legge n. 382/1978 ed all'art. 2 della legge n. 574/1980, nonché in relazione ai principi generali in materia di determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà.

Ove si consideri che la suddivisione in armi dell'esercito costituisce un fatto di mera organizzazione e che, relativamente al reclutamento ed allo status degli ufficiali, l'arma dei carabinieri troverebbe in posizione di assoluta equiparazione con le altre armi (essendo gli ulteriori compiti ad essa assegnati retribuiti con indennità di istituto particolari), l'unica interpretazione possibile e costituzionalmente legittima della legge n. 34/1984 sarebbe quella dell'estensione del trattamento ivi previsto anche agli altri ufficiali di tutte le armi dell'esercito.

In particolare, ciò dovrebbe avvenire in base all'art. 43, ventunesimo e ventiduesimo comma della legge n. 121/1981, ove è previsto che gli ufficiali che abbiano maturato senza demento quindici anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente ottengano la tabella stipendiale relativa al colonnello, e che gli ufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente ottengano la tabella stipendiale relativa al colonnello, e che gli ufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente, indipendentemente dal grado, si vedano attribuita la tabella stipendiale del generale di brigata.

Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale in relazione ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, travisamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Nel caso di interpretazione diversa da quella di cui al primo motivo la norma si appaleserebbe ingiustamente discriminatoria, in contrasto coi richiamati principi costituzionali, conducendo a corrispondere un diverso stipendio a soggetti che si trovano nell'identica situazione di fatto, per gradi e per funzioni. Né varrebbe opporre che agli ufficiali superiori dell'arma dei carabinieri sono attribuite ulteriori e distinte funzioni nell'ambito della polizia giudiziaria, poiché tali funzioni già trovano autonoma retribuzione col riconoscimento di particolari indennità, ora conglobate nella voce «indennità di pubblica sicurezza».

Si è costituita l'avvocatura dello Stato replicando in memorie depositate in data 8 marzo 1986 e 22 maggio 1989. Sussisterebbe una netta differenziazione, in base alla normativa vigente, tra il trattamento economico previsto per le «forze di polizia» (tra le quali è compresa l'arma dei carabinieri) e quello dei militari delle forze armate diverse dai carabinieri.

La smilitarizzazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la confluenza dei componenti di questo nella polizia di Stato hanno comportato una modificazione del trattamento economico di questa, affidato alla contrattazione sindacale, permanendo peraltro l'esigenza di uniformità di trattamento, stante l'identità di funzioni, rispetto alle altre «forze di polizia». Non sussisterebbe comunque l'asserita identità di funzioni, rispetto alle altre armi, prevalendo nell'arma dei carabinieri le funzioni inerenti alla pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria ed all'ordine pubblico rispetto a quelle specificamente militari. La scelta discrezionale del legislatore nel ritenere prevalenti le affinità dell'arma dei carabinieri con le altre forze di polizia, in relazione ai gravosi compiti della lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata, giustificerebbe il trattamento economico più favorevole.

In data 27 maggio 1989 la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 503/1989).

N. 505

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Salvini Mario*

Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Sanzioni penali - Assoggettamento a sanzioni penali di colui che omette o ritarda, oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto, la presentazione della dichiarazione annuale ai fini del pagamento dell'i.v.a. - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio del contribuente che ritarda la presentazione della dichiarazione rispetto a colui che la omette.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

IN FATTO

Risulta che il Salvini Mario presentò per l'anno 1983 la dichiarazione annuale I.V.A. il 18 giugno 1984, e cioè oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di legge, nella medesima denuncia il contribuente indica un suo credito di imposta di lire 1.317.000.

RITENUTO IN DIRITTO

Il collegio richiama le ordinanze di remissione alla Corte costituzionale del 15 dicembre 1988 e del 21 febbraio 1989, relative a casi analoghi, emesse da questa sezione. Anche nel caso presente va rilevata la irrazionalità della soluzione legislativa, che equipara la omessa presentazione della dichiarazione con la ritardata presentazione. Si richiamano comunque tutte le considerazioni già fatte nella ordinanza del 15 dicembre 1988.

Ritenuta altresì la rilevanza della dedotta questione.

P. Q. M

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 primo comma, della legge n. 516/1982 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso contro il Salvini;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Il tutto a cura della cancelleria.

Firenze, addì 23 febbraio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 506

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta contro il Ministero di grazia e giustizia

Impiego pubblico - Magistrati - Lavoratrici madri - Esclusione in caso di congedo straordinario per maternità della indennità speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Ingiustificato deterioramento della donna magistrato rispetto alle altre dipendenti statali, attesa la spettanza di detta indennità a tutti i magistrati senza distinzioni di funzioni - Incidenza sul principio della tutela della lavoratrice madre.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1126/1985 proposto dalla Signora Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Vignolo, presso lo studio del quale in Cagliari, Via Sassari n. 77, è elettivamente domiciliata; contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, Via Lo Frasso n. 2, è per legge domiciliato; per l'annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministro di grazia e giustizia in data 4 marzo 1982 e 6 agosto 1982, con i quali venivano concessi alla ricorrente due distinti periodi di congedo straordinario per gravidanza nella parte in cui veniva escluso il diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27; per l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire, durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, l'indennità sopraddebita.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 21 febbraio 1989 la relazione del primo referendario Manfredo Atzeni e uditi altresì, l'avvocato Marcello Vignolo per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Giulio Steri per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con distinti decreti del Ministro di grazia e giustizia in data 4 marzo 1982 e 6 agosto 1982 alla dott.ssa Fiorentina Buttiglione, magistrato di tribunale con funzioni di giudice presso il tribunale di Cagliari, sono stati concessi due periodi di congedo straordinario per maternità con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Avverso tali decreti, nella parte in cui escludono il diritto della dott.ssa Buttiglione alla sopraddebita indennità, questa ultima ha proposto il ricorso in epigrafe, notificato il 23 ottobre 1985 e depositato il 30 ottobre 1985, affidato ai seguenti motivi:

1) l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel negare alle dipendenti in congedo straordinario per maternità la speciale indennità istituita dal medesimo, si pone in contrasto con gli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Esso viola pertanto gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

La ricorrente chiede quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale vinte le spese.

Si è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato chiedendo, con memoria depositata il 10 febbraio 1989, che il ricorso venga dichiarato irricevibile ovvero respinto nel merito perché infondato.

Alla pubblica udienza i procuratori delle parti si sono rifatti alle difese scritte.

DIRITTO

La ricorrente, magistrato in servizio presso il tribunale di Cagliari, impugna i provvedimenti con i quali il Ministro di grazia e giustizia le ha negato, per il periodo di congedo straordinario per maternità, la corresponsione dell'indennità speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Sostiene la difesa erariale la tardività del gravame, in quanto proposto oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti al tribunale di Cagliari i bollettini ufficiali del Ministero di grazia e giustizia nei quali sono stati pubblicati i predetti provvedimenti.

La questione non si attaglia alla presente controversia, nella quale la ricorrente fa valere una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, non subordinata all'impugnazione di provvedimenti amministrativi.

Il gravame può pertanto essere ammesso in rito.

Nel merito, la ricorrente sostiene il contrasto dell'art. 3 della legge n. 27/1981 con gli art. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui si esclude la corresponsione dell'indennità speciale durante i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio.

Si afferma in particolare che la norma censurata arbitrariamente sottopone il personale della magistratura ad un trattamento meno favorevole di quello stabilito dall'art. 41 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti di tutto il personale statale.

La questione (evidentemente rilevante per la definizione del giudizio, che si incentra esclusivamente su di essa) non è manifestamente infondata.

Ed invero il richiamato art. 41 assicura alle dipendenti statali in congedo straordinario per gravidanza e puerperio il pagamento di tutti gli assegni, escluse solo le indennità per prestazioni di lavoro straordinario o (sola ipotesi che ora interessa) per servizi e funzioni di carattere speciale.

Ritiene il collegio che il legislatore, ricorrendo al concetto di specialità, abbia fondato la differenziazione tra emolumenti da computare e da non computare nel trattamento economico spettante all'impiegata in maternità in un qualche tratto che caratterizzi le funzioni svolte da un singolo dipendente o da un distinto gruppo di dipendenti, in ragione del quale il trattamento economico dei medesimi sia a sua volta caratterizzato dalla corresponsione di un'indennità che si aggiunge al trattamento economico spettante a tutti gli appartenenti a quella categoria di personale pubblico.

Tali caratteri non è dato riscontrare nell'indennità di cui ora si discute, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, tale emolumento è corrisposto a tutto il personale di magistratura a prescindere dalle funzioni (anche non giurisdizionali) cui è applicato il singolo magistrato.

In secondo luogo, lo stesso non è distintivo della particolarità delle funzioni svolte dalla magistratura in relazione a quelle svolte dai dipendenti dei vari settori dell'amministrazione statale in quanto il trattamento economico del personale di magistratura è interamente soggetto ad una regolamentazione autonoma, che trascura solo taluni aspetti secondari (ad esempio indennità integrativa speciale).

Può quindi concludersi che l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, disciplina il trattamento economico del magistrato in gravidanza e puerperio secondo criteri differenti da quelli propri di tutto il personale dipendente dallo Stato, senza che di tale diversità di trattamento possano evincersi (quanto meno in punto di manifesta infondatezza) obiettive giustificazioni.

La questione proposta si appalesa pertanto non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e, per la sua diretta incidenza sulla materia della tutela della lavoratrice madre, 37 della Costituzione.

È invece estranea alla materia che ora occupa, avente riflessi esclusivamente economici, la tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'art. 31 della Costituzione.

Il presente procedimento deve di conseguenza essere sospeso, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità dal medesimo istituita durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 21 febbraio 1989.

(Seguono le firme)

89C1077

N. 507

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Senes Fabio ed altri contro la regione Lombardia ed altri

Impiegati regione Lombardia - Concorso a dirigente regionale - Previsione quale titolo valutabile, tra gli altri, dello svolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio o servizio - Limitazione con norma interpretativa della valutabilità delle sole funzioni afferenti agli uffici istituiti con la legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 - Mancata previsione quale titolo valutabile di analoghe funzioni assolve in posizioni corrispondenti presso enti diversi dalla regione - Mancata previsione quale titolo valutabile del servizio svolto in posizioni dirigenziali di altri enti nell'arco di tempo compreso tra la fine del 1973 e la data di entrata in vigore della l.r. n. 42/1979.

(Legge regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22, art. 1, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 51 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1104/1985 proposto da Senes Fabio, Tonti Benito, Castiglia Giuseppe, D'amico Concettina, Roscio Ornella, Salemi Salvatore, Tiberto Giovanni Enrico, Ravenda Antonio, Minichetti Rachele, Colangelo Agostino, Strani Mariagrazia, Menichella Pompeo, Wjan Aldo, Gelo Gianna, Scattorin Gina Gloria, Garini Carla, Morini Valeria, Martini Giuliano e Perrucca Giuseppina, rappresentati e difesi dall'avv. C. Ribolzi ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Milano, piazza S. Ambrogio, 10, contro la regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* la giunta, rappresentata e difesa dall'avv. E. Antonini ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Milano, via Caradosso, 11, e nei confronti di Carno Sandro e Marcellini Giuseppe, non costituiti, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia:

a) del decreto n. 18114 del 17 gennaio 1985, del presidente della regione Lombardia, con il quale è stato indetto un concorso «per titoli per la copertura di centocinquanta posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale del ruolo organico della giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60», ed è stato emanato il relativo bando di concorso;

b) della delibera n. III/45597 dell'11 dicembre 1984, con cui la giunta regionale della Lombardia ha determinato di indire il predetto concorso in attuazione delle norme contenute nell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984, e, comunque, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione;

c) degli atti medesimi, come sopra meglio indicati e specificati;

d) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e la memoria;

Viste le controdeduzioni della difesa regionale;

Vista la documentazione versata in atti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 19 gennaio 1989, relatore il dott. Stanislao Rosati, gli avvocati Ribolzi e Cocco, per i ricorrenti, e l'avv. Antonini, per la regione;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 16 marzo 1985 e depositato il 2 aprile 1985, i ricorrenti, tutti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale regionale ex legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, domandavano l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti di cui in premessa, con i quali, ai sensi della legge citata, era stato dato avvio al concorso per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale del ruolo della giunta regionale.

Muovendo dalla premessa che, pur potendo prender parte al concorso, nessuno di essi ha «... la materiale possibilità non solo di risultare vincitore ... ma neanche di conseguire la relativa idoneità ... in relazione ai criteri di valutazione dei titoli concorsuali ... predeterminati puntualmente nel quarto comma dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984», deducevano le seguenti censure:

1) non contenendo il bando di concorso alcuna disposizione sostanziale in ordine alla valutazione dei titoli ma limitandosi, in proposito, ad operare un mero rinvio alle puntuali previsioni del quarto comma dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984, l'operato dell'ente era da ritenersi illegittimo in quanto:

la materia concorsuale non rientra tra quelle per le quali è attribuita alle regioni competenza legislativa;

la determinazione dettagliata dei titoli e del relativo punteggio è materia tipicamente amministrativa e quindi non disciplinabile con atto legislativo regionale che, tra l'altro, avrebbe sortito l'inammissibile effetto di rendere più difficile l'esercizio della tutela giurisdizionale;

2) non sarebbero stati conformi ai principi di imparzialità, parità di trattamento, diritto al lavoro, accesso ai pubblici uffici e omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, le disposizioni del bando (e, perciò, della legge: art. 36, quarto comma, lettera C1) della legge regionale n. 60/1984) le quali attribuivano valore determinante ad un «incarico in atto», di natura fiduciaria, temporanea e revocabile e limitavano la valutazione dei servizi pregressi soltanto a quelli prestati in posizione di ruolo presso la regione, con esclusione dei servizi e delle funzioni prestati come dipendente di altri enti pubblici (art. 36, quarto comma);

3) il legislatore regionale avrebbe omesso di indicare, nell'art. 47, la indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alle nuove e maggiori spese collegate all'attuazione della legge regionale n. 60/1984;

4) la predeterminazione del punteggio e delle relative modalità di ripartizione da parte della legge regionale n. 60/1984, rendendo la procedura concorsuale affatto fittizia, avrebbe costituito sicuro indizio dello sviamento assoluto della causa tipica dei provvedimenti impugnati, che sarebbero pertanto affetti da nullità radicale.

Si costituiva la regione, affermando l'infondatezza delle sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 60/1984, di cui le procedure concorsuali avviate rappresentavano corretta attuazione, ed il rilevante danno che l'accoglimento della domanda di sospensione degli atti impugnati avrebbe arrecato alla organizzazione degli uffici regionali.

Nella camera di consiglio del 9 maggio 1985, il tribunale, in sede di trattazione della istanza cautelare, respinta la tesi dello sviamento della causa e della nullità assoluta dei provvedimenti impugnati, in quanto conformi alla legge da cui traevano fondamento, si soffermava sulle questioni di legittimità costituzionale disattendendo alcune di quelle proposte e ritenendo, invece, non manifestamente infondate altre, anche in relazione a profili non formalmente eccepiti dai ricorrenti.

Onde, sospesa ogni decisione sul giudizio, con ordinanza n. 205/1985 disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunciasse sulle ipotizzate incostituzionalità:

dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984, nella parte in cui attribuiva venti punti all'incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio ai fini del concorso ivi previsto (quarto comma, lettera C1), e nella parte in cui (quarto

comma, lettera A) allo stesso fine, limitava la valutazione dei servizi pregressi a quelli prestati in posizione di ruolo presso la regione, in relazione agli artt. 3, 117 e 51 della Costituzione;

dell'art. 47 della stessa legge in quanto non indicava i mezzi per far fronte agli oneri da essa derivanti, in relazione all'art. 81 della Costituzione.

Con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 331, la Corte costituzionale, parzialmente accogliendo le argomentazioni sviluppate da questo giudice, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A), della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato», giudicando infondate le restanti questioni sollevate sia con riguardo allo stesso articolo che all'art. 47 della medesima legge.

Il giudizio veniva quindi riassunto dagli interessati che non solo insistevano per l'accoglimento del ricorso ma, anzi, prendendo spunto dalle motivazioni con le quali la Corte costituzionale aveva sanzionato l'illegittimità dell'art. 36, quarto comma, lettera A), della legge regionale n. 60/1984, affermavano che la decisione possedeva una «latitudine» ben più ampia di quanto non si rilevasse ad un primo e sommario esame andando ad investire anche altre disposizioni della legge stessa.

Osservavano, più puntualmente, che il giudice delle leggi aveva censurato la mancata valutazione dei servizi prestati alle dipendenze di enti diversi dalla regione giudicandola in «stridente contraddizione con il principio della qualifica funzionale, il quale, come è noto, dà rilievo alle prestazioni lavorative, considerate nei loro contenuti oggettivi e non già in ragione dei particolari ambiti organizzativi in cui quelle siano state svolte».

Sostenevano che tali considerazioni non potevano non andare ad incidere anche su ulteriori disposizioni dell'art. 36, concepite dal legislatore regionale in un'ottica indiscutibilmente identica a quella che aveva ispirato la norma giudicata illegittima.

Evidenziavano, in particolare, che con i punti C2) e C3), dell'art. 36 di cui si tratta, si era stabilita la valutazione, ai fini del concorso, dello «svolgimento pregresso delle funzioni di dirigente di servizio» e, rispettivamente, «delle funzioni di responsabile di ufficio o di direzione di centro regionale di formazione professionale e analoghi» e che, con apposita legge di interpretazione autentica, 27 marzo 1985, n. 22, la regione, al fine di evitare possibili equivoci, aveva esplicitamente chiarito che:

la disposizione di cui al punto C2) era da intendersi nel senso della valutabilità delle «funzioni di dirigente dei servizi istituiti dalla legge regionale n. 42/1979, e successive modificazioni ed integrazioni, conferite dai competenti organi regionali in conformità delle specifiche fattispecie e secondo le specifiche procedure previste dalla normativa regionale vigente»;

la disposizione di cui al punto C3) andava intesa nel senso che gli «uffici» erano da considerare solo quelli istituiti in applicazione della legge regionale n. 42/1979 e successive modificazioni o integrazioni mentre «analoghi», da intendere riferito solo ai centri regionali di formazione professionale, erano da considerare esclusivamente i centri e le scuole della regione (legge regionale n. 22/1985, art. 1).

Alla luce dei susseguiti sviluppi difensivi, insistevano per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, in via incidentale chiedendo «ove ritenuto necessario e senza pregiudizio all'accoglimento nel merito della domanda, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale 27 marzo 1985, n. 22, art. 1, secondo e terzo comma, in relazione al disposto degli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione, rimettendo di conseguenza la questione alla Corte costituzionale».

Alle riferite argomentazioni controdeduceva la difesa regionale sostenendo la carenza di interesse dei ricorrenti all'annullamento degli atti impugnati con conseguente inammissibilità del ricorso.

In particolare con la memoria del 3 gennaio 1989, la suddetta difesa argomentava in pratica che:

la sentenza della Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 36, quarto comma, punto A), della legge regionale n. 60/1984, nella parte in cui escludeva la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze di enti diversi dalla regione;

tale disposizione riconosceva ai titoli di servizio da essa previsti, sia pur individuati nel senso criticato dalla Corte, un punteggio massimo di quindici punti;

fermo restando quel limite massimo, qualora fosse stata ripetuta la procedura concorsuale ed attribuito a ciascuno dei ricorrenti il riferito punteggio massimo, nessuno di essi avrebbe conseguito, nella graduatoria già compilata, un avanzamento utile ai fini della vincita del concorso.

All'udienza di discussione, le parti ribadivano sinteticamente le rispettive impostazioni già manifestate.

L'amministrazione regionale produceva inoltre la delibera della giunta regionale n. IV/39238 del 17 gennaio 1989, con la quale, allineandosi sostanzialmente all'indirizzo espresso dalla propria difesa nella memoria del 3 gennaio 1989, prendeva atto della sentenza n. 331/1988 della Corte costituzionale e, verificata l'irrillevanza — quanto alla posizione dei singoli ricorrenti — dei conseguenti effetti nella graduatoria dei vincitori, procedeva alla conferma di quest'ultima, disponendo altresì che «ai soli fini dell'eventuale conseguimento del punteggio atto a conseguire l'idoneità prevista dal quarto comma dell'art. 36», i ricorrenti stessi avrebbero potuto produrre, entro trenta giorni dalla notifica della delibera stessa (i titoli corrispondenti al servizio svolto prima dell'immissione nei ruoli regionali, onde valutare il complessivo servizio svolto sino ad un massimo di quindici punti come previsto dal quarto comma, lettera a), dell'art. 36 della suddetta legge regionale n. 60/1984 ...».

DIRITTO

Con sentenza parziale in pari data, si è provveduto ad esaminare ed a considerare infondati i motivi di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'esposizione in fatto ed a rigettare il ricorso relativamente ai motivi stessi.

La censura riportata in narrativa *sub* 2) è stata ritenuta infondata nella parte relativa alla pretesa arbitrarietà della concessione di venti punti per l'incarico in atto della responsabilità di servizio, prevista dall'art. 36, quarto comma, lettera C1).

Ciò in quanto la disposizione contenuta nella norma richiamata è stata ritenuta compatibile con il principio del buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, dalla sentenza 11-24 marzo 1988, n. 331, della Corte costituzionale.

In applicazione delle statuizioni contenute nella pronuncia testé richiamata ed in accoglimento del relativo mezzo di censura, il collegio ha poi provveduto con la sentenza parziale ad annullare i provvedimenti regionali impugnati nella parte in cui escludevano la valutabilità del servizio prestato dai ricorrenti come dipendenti di ruolo di enti pubblici diversi dalla regione, in posizioni corrispondenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.

Tale limitazione era infatti prevista dall'art. 36, quarto comma, lettera A), della legge regionale 29 novembre 1984, n. 64, norma sanzionata da illegittimità costituzionale dalla ricordata sentenza n. 331/1988.

La censura è però idonea ad investire anche la mancata valutazione delle funzioni svolte dai ricorrenti presso enti pubblici diversi dalla regione, in posizioni dirigenziali corrispondenti o assimilabili a quelle di «dirigente di servizio» e di «responsabile d'ufficio», di cui ha più volte ricordato art. 36, quarto comma, lettera C2) e C3).

Al riguardo i ricorrenti assumono in primo luogo che tale norma non impedisce la considerazione delle posizioni acquisite presso enti diversi dalla regione in funzioni oggettivamente assimilabili a quelle in essa considerate e che comunque le motivazioni con le quali la Corte ha sanzionato l'illegittimità dell'art. 36, quarto comma, lettera A), della legge regionale n. 60/1984, nella loro ampia latitudine, andrebbero ad investire anche altre disposizioni della legge stessa, concepite in un'ottica affatto identica a quella che aveva informato la disposizione ritenuta incostituzionale.

In particolare, si è sostenuto, risulterebbero «coinvolte» le disposizioni di cui ai punti C2) e C3) dell'art. 36, quarto comma, siccome interpretate dalla successiva legge di interpretazione autentica, 27 marzo 1985, n. 22.

È da escludere però, ad avviso del collegio, che la portata della sentenza n. 331/1988 possa dilatarsi fino al punto di partecipare il formulato giudizio di incostituzionalità anche a disposizioni della legge regionale n. 60/1984 non segnalate all'esame della Corte, né da questa in qualche modo considerate, soprattutto in considerazione della sopravvenuta normativa interpretativa.

Né è a tali fini invocabili la successiva sentenza n. 879/1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettera b), della legge regionale interpretativa n. 22/1985, in quanto unicamente riferita alla omessa valutazione delle funzioni dirigenziali svolte, in base a comando della regione, presso centri professionali organizzati a livello comunale.

Detta sentenza investe infatti l'irrazionale restrizione interpretativa dell'espressione «analoghi», riferita unicamente ai centri di formazione professionale (cfr. art. 1 lettera b), citata), contenuta nella lettera C3), dell'art. 36, quarto comma, della legge regionale n. 60/1984 e non concerne quindi le preclusioni, imposte invece dall'art. 1, secondo e terzo comma, lettere a) e c), della legge interpretativa, all'interpretazione delle lettere C2) e C3) per la individuazione delle funzioni dirigenziali rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria in questione.

Non può peraltro negarsi che le disposizioni dell'art. 36, quarto comma, lettere C1) e C2), nell'interpretazione fissata dalla successiva legge regionale n. 22/1985, non sembrano ineccepibili alla luce dei rilievi esplicitati dalla Corte a sostegno della giudicata incostituzionalità della lett. A) dello stesso comma dell'articolo di cui si tratta e della lett. B) del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1985, n. 22.

Anche in tale caso, infatti, il legislatore regionale ha ritenuto di privilegiare la valutazione dello svolgimento progressivo delle funzioni di dirigente dei servizi istituiti dalla legge regionale n. 42/1979 e quelle di dirigente degli uffici, istituiti in forza della suddetta legge, ovvero i criteri dei centri e delle scuole di formazione professionale della regione, escludendo analoghe funzioni assolute in posizioni corrispondenti presso enti diversi e stabilendo un trattamento differenziato tra le prestazioni lavorative valutabili, giustificato non già sulla base dei contenuti oggettivi delle prestazioni stesse ma piuttosto, e incomprensibilmente, in ragione dei particolari ambiti organizzativi in cui quelle fossero state svolte.

Quanto sopra con innegabile danno di quei ricorrenti cui non è stato riconosciuto punteggio alcuno per i servizi da ciascuno prestati in posizione dirigenziale ma presso enti diversi dalla regione Lombardia.

Come la Corte costituzionale ha già rilevato anche nella richiamata sentenza n. 879/1988 «limitando la valutazione delle funzioni dirigenziali esclusivamente a quelle prestate presso l'ente regione la legge *de qua* ha compiuto una scelta palesemente arbitraria violando il principio di ragionevolezza».

Anche nel caso in esame opera la medesima limitazione onde le residue applicazioni della norma censurata appaiono chiaramente incompatibili con il principio di uguaglianza, nella lettura che la Corte costantemente evince dall'art. 3 della Costituzione.

La norma stessa appare altresì lesiva del principio del diritto al lavoro riconosciuto dagli articoli 4 e 51 della Costituzione a tutti i cittadini secondo le loro possibilità e le loro scelte, in quanto per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale essa introduce arbitrarie diversificazioni tra titoli analoghi che danno vita a situazioni di ingiustificato privilegio, così violando il principio generale della *par condicio* e dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.

Il principio di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione risulta poi violato per più profili.

Irrazionale si configura in primo luogo la duplice valutazione dello stesso titolo, risultante dall'art. 36, lettera C1), della legge regionale n. 64/1984 e dalla lettura della stessa norma lettere C2) e C3), imposta dalla legge interpretativa.

Se infatti, come ha già osservato la sentenza n. 331/1988, la concessione di un elevato punteggio per l'incarico in atto di responsabile di servizio non lede il principio del buon andamento, dovendosi ritenere un adeguato riconoscimento del livello di professionalità e di competenza assicurato dai dirigenti regionali, del tutto irrazionale appare per contro riconoscere un punteggio aggiuntivo riservato esclusivamente al servizio prestato allo stesso titolo.

In tale prospettiva l'aver escluso da qualsiasi valutazione i servizi prestati in posizione dirigenziale presso enti pubblici diversi dalla regione equivale a preconstituire una situazione di irrimediabile vantaggio per concorrenti ben individuabili, così avvalorando il sospetto che il concorso *de qua* dovesse avere, nelle intenzioni del legislatore regionale, un esito ampiamente preconstituito.

Se è indubbio che alla luce di tale finalità la disciplina della procedura concorsuale appare pienamente funzionale, il quesito da porre al giudice delle leggi è se una tale disciplina, preordinata a regolarizzare con i crismi delle formalità concorsuali un assetto determinatosi per ragioni del tutto contingenti, sia o meno compatibile con i principi generali del nostro ordinamento quali è dato evincere dalle norme costituzionali invocate.

Anche la limitazione temporale introdotta dall'art. 1, terzo comma, lettera c), come ha già osservato la sezione di Brescia di questo tribunale nell'ordinanza n. 837/1988, non può trovare altre giustificazioni se non nell'intento di consolidare la situazione in atto e favorire la posizione dei dipendenti titolari dell'incarico di responsabile di servizio. Ciò con ovvio pregiudizio di altri funzionari ancorché, come in ipotesi, in possesso di maggiori titoli di carriera, solo perché acquisiti presso altri enti pubblici in epoca in cui le funzioni dirigenziali non erano riscontrabili nell'organizzazione regionale e non consentivano perciò alcuna utile valutazione a vantaggio dei funzionari già in servizio presso l'ente regione.

Non si riuscirebbe altrimenti a comprendere perché, rispetto alla rilevanza riconosciuta dallo stesso art. 36 al servizio svolto dal 15 dicembre 1973, l'art. 1, lettera c), della legge regionale n. 22/1985 limiti la valutabilità delle funzioni svolte nella qualifica dirigenziale iniziale ai soli periodi successivi all'individuazione delle funzioni e degli organici dirigenziali nell'ordinamento regionale.

Ma se, come ha già avvertito la Corte, la considerazione dei titoli in un concorso è indiscutibilmente diretta ad accertare l'esperienza professionale e le capacità organizzative e direttive dei candidati, deve ritenersi privo di qualsivoglia giustificazione l'aver negato rilevanza al servizio svolto in posizioni dirigenziali nel periodo compreso tra la fine del 1973 e la data di entrata in vigore della legge regionale n. 42/1979, a differenza del servizio invece svolto in posizioni corrispondenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.

Al contrario una prolungata anzianità di servizio dirigenziale dovrebbe ritenersi titolo poziore e maggiormente indicativo della acquisita capacità manageriale, tanto più se l'anzianità stessa, in quanto maturata presso diversi enti pubblici, testimoni di un'esperienza ricca e composita.

Per tale profilo la totale mancanza di valutazione di un consimile servizio appare ulteriormente lesiva del principio di uguaglianza e ragionevolezza, oltretutto di quello di imparzialità.

Deve pertanto giudicarsi irrilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, in relazione al disposto degli articoli 3, 4, 51 e 97 della legge regionale 27 marzo 1985, n. 22, art. 1, secondo e terzo comma, di interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60.

Conclusivamente, il ricorso, per i profili in esame, deve essere sospeso in attesa che la Corte costituzionale, si pronunci sulla predetta questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 27 marzo 1985, n. 22, art. 1, secondo e terzo comma, per contrasto con gli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione:

Visti gli artt. 134 della Costituzione, della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e seguenti della legge n. 87/1953;

Sospende relativamente al motivo di gravame sub 2) il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale Lombardia e comunicata al presidente del consiglio regionale Lombardia.

Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 19 gennaio 1989.

(Seguono le firme)

89C1078

N. 508

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1989 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Zampogna Marcello ed altri

Avvocati e procuratori - Abbandono della difesa dell'imputato - Sanzioni - Competenza della sezione istruttoria della corte di appello e dell'ordine forense - Impugnabilità, rispettivamente, innanzi alla Corte di cassazione a sezione semplice o a sezioni unite - Possibile contrasto di giudicati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti e rispetto alla stessa classe forense per altri illeciti - Lamentata lesione dell'autonomia dell'ordine forense.

(C.P.P., art. 131; d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Letti gli atti relativi ai rapporti a carico degli avvocati del Foro di Palmi inviati a questa sezione istruttoria dai presidenti delle due sezioni di corte di assise e della sezione penale di Palmi ai sensi degli artt. 129 e 131 del c.p.p.;

Rilevato che agli stessi viene addebitato:

1) di non aver accettato la nomina a difensore di ufficio per l'udienza del 15 giugno 1985 dinanzi alla prima sezione di corte d'assise.

2) di non aver accettato analoga nomina per l'udienza del 18 giugno 1985 e 20 giugno 1985 (per i componenti del consiglio dell'ordine) dinanzi alla prima sezione di corte d'assise;

3) di non essersi presentati all'udienza del 26 giugno 1985 dinanzi alla sezione penale;

4) di non essersi presentati, quali difensori di fiducia, all'udienza del 21 giugno 1985 dinanzi alla seconda sezione di corte d'assise;

Sentito il p.g. e gli incolpati presenti;

OSSERVA

Gli avvocati del Foro di Palmi, come si è detto, sono stati denunciati per abbandono della difesa ex art. 129 del codice di procedura penale. In conseguenza di tale addebito essi rispondono sia dinanzi al proprio consiglio dell'ordine per l'eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari (art. 130 del c.p.p.) sia dinanzi alla sezione istruttoria di questa corte d'appello che può irrogare le sanzioni previste dall'art. 13 del c.p.p.;

Ne deriva che per uno stesso fatto (abbandono della difesa dell'imputato) debbono pronunciarsi due distinti organi — il consiglio dell'ordine e la sezione istruttoria — in seguito a due procedimenti distinti e paralleli, non alternativi, né prevalenti l'uno sull'altro, i quali possono comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari e la temporanea sospensione dall'esercizio della professione.

E poiché di due organi deliberanti mantengono piena autonomia, il fatto denunciato può anche dar luogo ad una difforme valutazione, sicché, a parte la possibilità di un cumulo di sanzioni disciplinari, potrebbe verificarsi una contraddittorietà di giudizi che resterebbe insanabile dato che, in sede di gravame, la competenza spetta alla Corte di cassazione a sezioni unite per soli vizi di legittimità contro le decisioni dei consigli dell'ordine, e della Cassazione a sezione semplice, anche per vizi di merito, contro l'ordinanza della sezione istruttoria.

Potrebbe quindi avvenire che la Cassazione, dati i limiti dell'impugnazione, deve confermare la decisione del consiglio dell'ordine, mentre, attesi i poteri attribuitigli dall'art. 131 del codice di procedura penale, ritiene di riformare l'analoga decisione o di confermare la apposta decisione della sezione istruttoria.

Tutto ciò è in netto contrasto con le regole più elementari concernenti la certezza del diritto e provoca effetti sconvolgenti sulla posizione dell'avvocato il quale viene doppiamente inquisito per uno stesso fatto e può risultare alla fine colpevole e non colpevole al medesimo tempo.

Per questo ritiene la sezione, accogliendo la richiesta del p.g., di dover impugnare per illegittimità costituzionale la disposizione dell'art. 131 del c.p.p. che prevede il procedimento dinanzi alla sezione istruttoria.

Tale illegittimità va rilevata per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

È regola generale che gli iscritti ad un albo professionale sono soggetti al potere di supremazia e al procedimento disciplinare del proprio consiglio dell'ordine.

Per gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori legali invece è previsto, per il medesimo addebito, oltre al procedimento disciplinare, l'ulteriore procedimento dinanzi alla sezione istruttoria. Tutto ciò non solo è profondamente lesivo dell'autonomia istituzionale dell'ordine forense, ma costituisce disparità di trattamento all'interno dell'ordine stesso, tra gli iscritti allo stesso albo professionale.

L'art. 131 del c.p.c., infatti, prevede il procedimento contestato solo in ipotesi di abbandono della difesa, dell'imputato, mentre negli altri casi resta fermo il principio della competenza degli organi professionali (art. 132 del c.p.c.).

Appare del tutto ingiusto e illogico che tutti gli avvocati che commettono colpe anche gravissime, solo chi abbandona la difesa dell'imputato deve subire l'ulteriore procedimento dinanzi alla sezione istruttoria con il periodo di essere condannato due volte.

Né la duplicazione può trovare giustificazione nella importanza particolare che deve attribuirsi alla difesa dell'imputato. È ben possibile, infatti, tutelare in maniera meno ingiusta e meno illogica la rilevanza di tali interessi senza ledere il prestigio professionale dell'ordine forense, senza creare duplicati di sanzioni e senza porre in conflitto i due organi nella ipotesi di decisioni contrastanti (ad es. considerando il fatto come reato alla stessa stregua delle ipotesi di patrocinio infedele).

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione si rileva altresì nel diverso trattamento fra gli iscritti alla classe forense e tutti gli altri professionisti.

Come è stato già notato, è regola generale che le funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti negli albi professionali è di competenza del relativo consiglio dell'ordine.

È vero che tale regola soffre delle eccezioni, come nell'ipotesi dei consulenti tecnici che non anno tenuto una condotta morale specchiata, o non hanno ottemperato ai loro obblighi, i quali vengono giudicati per tali colpe da uno speciale comitato misto; oppure nell'ipotesi del giudizio disciplinare nei confronti dei notai, i quali vengono giudicati dal tribunale civile per le inadempienze; più gravi.

È anche vero però che in questi casi resta sempre ferma la regola che per un medesimo fatto, uno solo può essere l'organo disciplinare che ha competenza a giudicare e ad infliggere la sanzione prevista dalla legge. Al contrario, il professionista legale per uno stesso addebito (abbandono della difesa dell'imputato) deve subire un duplice procedimento con la possibile applicazione di una duplice sanzione.

Ed è proprio il doppio cui dà luogo l'art. 131 del c.p.p., al quale non sono esposti gli albi professionali, che deve essere eliminato, perché ingiusto, illogico e costituzionalmente illegittimo con riferimento all'art. 3 della Costituzione, oltre che innaturale e lesivo dell'autonomia dell'ordine forense.

Infine, non sembra inutile ricordare che l'art. 105 del nuovo codice di procedura penale ha eliminato il procedimento denunciato, sancendo la competenza esclusiva dell'ordine forense anche per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa. Ovviamente, va imputato anche l'art. 1 del d.P.R. n. 666/1955, il quale dispone l'obbligo del rapporto alla sezione istruttoria in esecuzione della disposizione di cui si chiede la dichiarazione d'incostituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata è rilevante nel giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del c.p.p. e, di riflesso, dell'art. 1 del d.P.R. n. 666/1955, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previ gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sospensione il giudizio in corso.

Reggio Calabria, addì 29 giugno 1989

(Seguono le firme)

89C1079

N. 509

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal pretore di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'a.g.o., nell'ipotesi del superamento del trattamento minimo garantito.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza:

Rilevato che la ricorrente chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità SR 356252 corrispostagli dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza febbraio 1975 (così interpretato il ricorso alla luce della documentazione amministrativa prodotta) essendo titolare dal maggio 1977 di altre pensione VO 50013474;

che tale integrazione è stata negata in via amministrativa dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che la vieta se il richiedente gode di altro trattamento pensionistico che, cumulato a quello di cui si chiede l'integrazione superi il trattamento minimo;

che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato più volte dichiarato incostituzionale in riferimento a specifiche ipotesi di cumulo fra trattamenti pensionistici, tra cui non è compresa. l'ipotesi oggetto della presente causa;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale relativa al citato art. 1 è rilevante, trattandosi della norma che il giudicante dovrebbe applicare al caso;

che la rilevanza sussiste anche sotto diverso profilo, in quanto l'eccezione prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente non coprirebbe comunque l'intero periodo per cui l'integrazione è stata richiesta; e che deve altresì ritenersi superata l'originaria eccezione di improcedibilità;

che la questione appare non manifestamente infondata proprio in considerazione delle numerose pronunce di accoglimento della Corte costituzionale le quali sia in relazione allo stesso art. 1 della legge 9/1963 sia in relazione a numerose altre somme di analogo contenuto, hanno già escluso la legittimità del divieto di integrazione al trattamento minimo in quanto comportante una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe (cfr. Corte costituzionale nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 314/1985, 81/1989, le cui argomentazioni e conclusioni si richiamano);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata a carico della gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'a.g.o. qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Sospende il giudizio in corso:

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 11 luglio 1989

(Seguono le firme)

89C1080

n. 510

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal pretore di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'a.g.o., nell'ipotesi del superamento del trattamento minimo garantito.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che il ricorrente chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità SR 356608 corrisposti dalla gestione coltivatori diretti con decorrenza gennaio 1978 (così interpretato il ricorso alla luce della documentazione amministrativa prodotta), essendo titolare dall'ottobre 1970 di altre pensione V.O. 50001359;

che tale integrazione è stata negata in via amministrativa dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che la vieta se il richiedente gode di altro trattamento pensionistico che, cumulato a quello di cui si chiede l'integrazione superi il trattamento minimo;

che l'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato più volte dichiarato incostituzionale in riferimento a specifiche ipotesi di cumulo fra trattamenti pensionistici, tra cui non è compresa, l'ipotesi oggetto della presente causa; che pertanto la questione di legittimità costituzionale relativa al citato art. 1 è rilevante, trattandosi della norma che il giudice dovrebbe applicare al caso;

che la rilevanza sussiste anche sotto diverso profilo, in quanto l'eccepita prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente non coprirebbe comunque l'intero periodo per cui l'integrazione è stata richiesta;

che la questione appare non manifestamente infondata proprio in considerazione delle numerose pronunce di accoglimento della Corte costituzionale le quali, sia in relazione allo stesso art. 1 della legge n. 9/1963 sia in relazione a numerose altre norme di analogo contenuto, hanno già escluso la legittimità del divieto di integrazione al trattamento minimo in quanto comportante una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe (cfr. Corte costituzionale nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 314/1985, 81/1989, le cui argomentazioni e conclusioni si richiamano);

—
P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata a carico della gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia già titolare di pensione diretta a carico dell'a.g.o. qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 11 luglio 1989

(Seguono le firme)

89C1081

N. 511

Ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Balia Francesco ed altro

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Mancata previsione nella norma che lo prevede, accanto alle altre ipotesi ivi contemplate, dell'ipotesi con condotta diretta alla soppressione dell'ostaggio, senza che poi, tale evento si verifichi - Contestabilità nel caso del reato di tentato omicidio con conseguenti spostamenti delle competenze territoriali e per materia - Possibilità (qualora non si ritenga implicitamente abrogata, in parte qua, la norma che per il tentato omicidio prevede la competenza della corte d'assise) che per il reato più grave (sequestro seguito dalla soppressione dell'ostaggio), giudichi il tribunale, e che per quello meno grave (sequestro seguito da mero tentativo di soppressione dell'ostaggio) giudichi invece la corte d'assise - Violazione dei principi di eguaglianza e del giudice naturale.

(C.P., art. 630; c.p.p., art. 29).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 329/A/88 RGGI contro: Balia Francesco, nato a Bortigali il 9 settembre 1947, attualmente detenuto a Ferrara; Mancosu Adriano, nato ad Arzana il 5 novembre 1964, ivi residente in via monsignor Virgilio, latitante, entrambi difesi dagli avv.ti Mario Lai e del Foro di Nuoro e

avv. Dino Milia di Sassari; parte civile: Casarini Isolina, Gazzotti Giacomo, Gazzotti Rossella, Gazzotti Luigi, tutti elettronicamente domiciliati presso lo studio dei difensori avv. G. Dal Fiume e avv. A. Melchionda che li rappresentano e difendono uniti o disgiunti, in Bologna.

Imputazione:

a) delitto p.p. dagli artt. 110, 112, n. 7, 630, 61, n. 7, terzo comma, del codice penale perché concorrevano con Trudu Mario, Sanna Ignazio ed altri ignoti (comunque in più di cinque) nel sequestro di Gazzotti Eugenio per conseguire un ingiusto profitto quale prezzo per la liberazione di tale ostaggio, scopo raggiunto ricevendo dai familiari del Gazzotti L. 500 milioni il 20 marzo 1987 e L. 1 miliardo e 500 milioni il 28 aprile 1987 (così cagionando danno patrimoniale di rilevante gravità alle parti offese), nonché volontariamente producevano all'ostaggio lesioni mortali attingendolo al carcere Trudu con più colpi di pistola per impedirgli la fuga (con ulteriori aggravanti ex art. 61, n. 2, del c.p. per avere agito per assicurare a sé ed ai complici il prezzo del riscatto e l'impunità). Sequestro consumato il 3 marzo 1987 in Bologna, decesso verificatosi in Firenze il 9 maggio 1987;

b) del delitto p.p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61, n. 7, 630 del c.p. perché concorrevano con le persone *sub a)* nel sequestro di Gazzotti Giacomo per conseguire un ingiusto profitto quale prezzo per la liberazione di tale ostaggio, profitto consistente nel pagamento di una ulteriore rilevante somma di denaro. Delitto consumato in territorio di Monzuno il 28 aprile 1987;

c) del delitto p.p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 628, n. 1 (tutte le ipotesi) e n. 2 del c.p., perché concorrevano nell'impossessamento dell'autovettura (g. BO/B39854 e dell'orologio Omega (d'oro) che venivano sottratti a Gazzotti Eugenio con la minaccia delle armi, nonché ponendo detto ostaggio in stato di incapacità di agire quale vittima del sequestro *sub a)*. In Bologna il 3 marzo 1987 quanto all'autovettura ed in epoca prossima e successiva quanto all'orologio;

d) delitto p.p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61, n. 2, 81 cpv., 610 del c.p. perché mediante la costante minaccia di morte concorrevano nel costringere Gazzotti Eugenio a scrivere ai propri familiari vari messaggi contenenti le richieste estorsive e relative istruzioni. In territorio di Pontassieve tra il 3 marzo 1987 ed il 28 aprile 1987;

e) del delitto p.p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 56, 575, 577 (rif. 61, n. 2) perché al fine di conseguire il prezzo del sequestro *sub b)*, nonché di assicurarsi l'impunità di entrambi i suddetti sequestri, concorrevano nel tentativo di soppressione dell'ostaggio Giacomo Gazzotti, contro cui il carceriere Trudu esplodeva numerosi colpi di pistola per impedirgli la fuga. Non riuscendo nell'intento per cause estranee alla sua volontà. In territorio di Pontassieve il 29 aprile 1987;

f) del delitto p.p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 10, 12, 14 della legge n. 497/74, 81 cpv. del c.p. perché concorrevano nella illegale detenzione e porto in luogo pubblico di pistola calibro 7.65 marca Bernardelli, due fucili tipo «doppietta» a canne mozzate e relativo munizionamento;

g) del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. del c.p., 23, terzo e quarto comma della legge n. 110/1975 perché concorrevano nella illegale detenzione e porto in luogo pubblico della pistola e dei fucili di cui al capo f), da considerarsi armi clandestine, stante l'abrasione dei rispettivi numeri di matricola;

h) del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv. 10, 12, della legge n. 497/1974 perché concorrevano nella detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile mitragliatore e relative munizioni, arma da guerra;

i) del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 648 del c.p. perché ricevevano le predette armi, i fucili a canne mozzate con calcio segato la pistola, ed il fucile mitragliatore provento i primi dei delitti di alterazione di arma (art. 3 della legge n. 110/1975) e di cancellazione di matricola (art. 23, quarto comma, seconda parte della legge n. 110/1975), la seconda provento anch'essa di quest'ultimo delitto, il mitragliatore provento necessariamente di precedente illegale detenzione, con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.

Capi F), G), H) e I) accertati in territorio di Pontassieve il 29 aprile 1987 ed in epoca di poco successiva.

Il 3 marzo 1987 l'industriale bolognese Eugenio Gazzotti veniva sequestrato da un gruppo di malviventi, che nei giorni successivi si mettevano in contatto con i familiari del Gazzotti. Alle trattative seguite, per concordare la somma dovuta per il riscatto, partecipava attivamente Giacomo Gazzotti, figlio del sequestrato. Costui partecipava, altresì, agli incontri con i malviventi ed in occasione della consegna delle banconote per circa un miliardo e mezzo in territorio di Monzuno (Bologna), Giacomo Gazzotti veniva a sua volta sequestrato; per attuare uno scambio di ostaggi, che avrebbe consentito ai malviventi di lucrare un'ulteriore somma di danaro.

Il giorno seguente il 29 aprile 1987 su Monte Giove in territorio di Pontassieve (Firenze) avveniva una sparatoria fra Trudu Mario e Giacomo Gazzotti che, assieme al padre, tentava la fuga.

L'ing. Eugenio Gazzotti veniva ferito mortalmente e decedeva in Firenze il 9 maggio 1987; Trudu Mario, identificato perché latitante, a seguito di condanna per sequestro di persona, cui era seguita la morte dell'ostaggio, riportava ferite, mentre Gazzotti Giacomo riusciva a fuggire e a dare l'allarme.

Al Trudu e a tale Sanna Ignazio, successivamente identificato ed incriminato, il p.m. contestava fra l'altro, il delitto di sequestro di persona e di tentato omicidio ai danni di Gazzotti Giacomo, atteso che il Trudu aveva sparato in direzione del Gazzotti e per sua stessa ammissione voleva colpire lui e non il padre.

L'istruttoria veniva condotta dal g.i. di Bologna che in data 24 ottobre 1987 ordinava il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Bologna, competente per materia e per territorio, di Trudu Mario e Sanna Ignazio per i reati loro ascritti, nonché di altri imputati per fatti minori.

Il g.i. disponeva una separazione degli atti con la formazione di altro procedimento a carico di Balia Francesco e Mancosu Adriano (quest'ultimo nipote di Trudu Adriano) sulla base di nuovi elementi che emergevano (rinvenimento di banconote del sequestro, intercettazioni telefoniche e accertamenti vari). Il Balia ed il Mancosu venivano colpiti da mandato di cattura, cui il Mancosu si sottraeva dandosi alla latitanza.

Nel frattempo il tribunale di Bologna pronunciava sentenza di incompetenza. Ritenne infatti che, essendo stato contestato il delitto di tentato omicidio ai danni di Giacomo Gazzotti e che essendo detto reato di competenza della Corte d'assise, a quest'ultima spettasse di conoscere anche gli altri reati di competenza altrimenti del tribunale, quali il delitto di cui all'art. 630, terzo comma, del c.p.

In buona sostanza il tribunale di Bologna ha ritenuto più grave, poiché la competenza per materia appartiene alla Corte d'assise, ai sensi dell'art. 29 del c.p.p., il delitto di tentato omicidio, piuttosto che il delitto di sequestro di persona cui sia seguita la morte, cagionata volontariamente, dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, del c.p.).

Quest'ultima fattispecie, secondo la interpretazione della suprema Corte di cassazione (v. Corte cass. sezioni unite 13 ottobre 1984, in giust. pen. 1985, II, 705) comporta che unica sia la configurazione del delitto (reato complesso) non ipotizzandosi concorso con il delitto di cui all'art. 575 del c.p. e che la consumazione del reato sia fissata nel luogo dell'avvenuta privazione della libertà personale (e non della morte dell'ostaggio). Nel caso di specie la privazione della libertà personale è avvenuta in Bologna, mentre il decesso è avvenuto in Firenze.

La decisione del tribunale di Bologna, che ha inviato gli atti alla Corte di assise di Firenze riverbera i suoi effetti anche nel presente procedimento, ove gli imputati Balia e Mancosu devono rispondere dei medesimi episodi delittuosi.

Il p.m., pertanto, sollevava eccezione di incostituzionalità in ordine agli artt. 630 del c.p. e 29 del c.p.p. ai sensi degli artt. 3 e 25 della Costituzione, i cui principi risulterebbero violati.

Osserva questo g.i. che la questione è rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata.

Il testo dell'art. 630, terzo comma, del c.p. non lascia dubbi in ordine alla previsione di differenti fattispecie delittuose: sequestro di persona, sequestro di persona cui consegue la morte non voluta dell'ostaggio, sequestro di persona cui consegue la morte dell'ostaggio cagionata dal reo.

Il legislatore ha ommesso ogni previsione in ordine alla ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione, cui sia seguita una condotta diretta a sopprimere l'ostaggio, senza che quest'ultimo evento si sia verificato. Non può, in virtù di una interpretazione analogica ritenersi ricompresa questa ipotesi nel testo dell'art. 630 del c.p. perché ciò sarebbe contrario ad ogni canone ermeneutico della norma penale (basti pensare che manca una qualsiasi previsione in ordine alla pena edittale). Non può, tuttavia rilevarsi che una differente valutazione del reato si dà, allo stato attuale della normativa, poiché le ipotesi di cui all'art. 630 del c.p. configurerebbero un reato complesso (v. sentenza Cass. sez. unite già menzionata) con competenza alla cognizione del fatto-reato del tribunale (v. legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1), mentre il sequestro di persona a scopo di estorsione nel corso del quale sia stata evitata la morte dell'ostaggio, pure voluta dai sequestratori, configurerebbe un concorso di reati (art. 630 del c.p., 56 e 575 del c.p.) uniti dal vincolo della continuazione, ma altra cosa rispetto al reato complesso anche ai fini della competenza territoriale e con competenza della cognizione del fatto reato ad opera della Corte di assise.

Ritiene questo g.i. che l'unica lettura della norma in questione logicamente rispettosa di principi costituzionali che si evincano dagli artt. 1, primo comma, e 26 della Costituzione, sia quella che il linguaggio implicitamente abragata la previsione in seno all'art. 29 del c.p.p. dell'ipotesi di tentato omicidio allorquando il fatto sia stato realizzato in occasione di sequestro di persona a scopo di estorsione.

In tale modo si eviterebbe lo spostamento delle norme sulla competenza territoriale e quella per materia del giudice chiamato a conoscere del reato, con l'investimento della Corte di assise, giudice superiore al tribunale.

Nel dubbio interpretativo, tuttavia, si ritiene indispensabile che la Corte costituzionale si pronunci sul punto.

La interpretazione meramente letterale fatta dal tribunale di Bologna delle norme in questione comporterebbe che il principio di uguaglianza e quello del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale sarebbero violati perché nella progressione logica che si snoda dalle previsioni dell'art. 630 del c.p. mancherebbe un'ipotesi (il sequestro di persona a scopo di estorsione cui sia seguita una condotta idonea alla soppressione dell'ostaggio, evento questo tuttavia non verificatosi) e questo caso sarebbe valutato con criteri diversi rispetto a quello certamente più grave del sequestro di persona cui sia seguita la morte dell'ostaggio.

La competenza del giudice superiore andrebbe riservata al reato più grave e non già quello meno grave.

P. Q. M.

Sospende il processo in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, anche civili, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 31 luglio 1989

(Seguono le firme)

89C1082

N. 512

*Ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili,
nel procedimento civile vertente tra la Comunità israelitica di Firenze e Daskal Mosche ed altre*

Confessioni religiose - Comunità israelitiche - Pregressa (ma tuttora applicabile al rapporto *de quo*) normativa statale implicante l'attribuzione alle comunità israelitiche della natura di ente pubblico non economico - Conseguenze sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle comunità (equiparato al pubblico impiego) e riguardo al giudice competente sulle relative controversie (t.a.r. anziché autorità giudiziaria ordinaria) - Lamentata indebita ingerenza dello Stato nell'organizzazione delle comunità israelitiche - Violazione del principio della laicità della Repubblica.

(R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, artt. 1, 2, 3, 15, 16, 18 e 19; r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, artt. 24 a 30, 56, 57 e 58).
(Cost., artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 782/1986 del r.g.a.a.cc., proposto dalla Comunità israelitica di Firenze, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Foro Traiano n. 1/A presso lo studio dell'avv. Enrico Buglielli, rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Camerini, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Mosche Daskal e Lidia Borsi Daskal, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Albani n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Proto Pisani, giusta delega a margine del controricorso, controricorrenti;

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendenti innanzi al pretore di Firenze, giudice del lavoro, iscritto al n. 1572/85 r.g.;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 8 giugno 1989, la relazione della causa svolta dal cons. rel. Tondo;

Uditi gli avvocati Buglielli e Loria per delega;

Udito il pubblico ministero, nella persona del dott. Mario Di Renzo, sostituto procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, che ha concluso chiedendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO.

Con ricorso notificato il 29 ottobre 1985, i coniugi Mosche Daskal e Lidia Borsi Daskal convenivano in giudizio avanti il pretore di Firenze la Comunità israelitica di Firenze e, assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso ente dal 1° ottobre 1982 al 30 luglio 1985, ne chiedevano la condanna al pagamento dell'indennità di fine rapporto, alla regolarizzazione previdenziale ed il risarcimento dei danni.

La Comunità convenuta, nel costituirsi in giudizio, deduceva pregiudizievole il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, con ricorso notificato il 15 gennaio 1986, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo a questa Corte di dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Deduceva infatti la ricorrente che, per la propria natura di ente pubblico non economico, il rapporto di lavoro in questione doveva essere qualificato come rapporto di pubblico impiego.

I resistenti, con il controricorso, deducevano, in via principale, la natura privatistica del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio e la estraneità di esso rispetto alle attività disciplinate dal d.r. 30 ottobre 1930, n. 1731, e che, comunque, anche ad ammettere che la corrispondente normativa avesse attribuito alle comunità israelitiche la natura di ente pubblico non economico, sarebbe indiscutibile che tale natura è venuta meno con l'entrata in vigore della Costituzione, i cui artt. 2, 7, 8, 18 e 19 sono inequivoci nell'affermare la laicità dello Stato ed il carattere privato e non pubblico delle confessioni religiose. In via subordinata, gli stessi ricorrenti proponevano, peraltro, questione di legittimità costituzionale del r.d. n. 1731/1930, se tuttora interpretato come attributivo della personalità giuridica di diritto pubblico alle comunità, per contrasto con l'art. 8, secondo comma, della Costituzione, che riserva all'autonomia delle confessioni religiose diverse dalla cattolica l'adozione dei propri statuti, e con gli artt. 2, 7, 8, 18 e 19 della Costituzione dai quali si desume il carattere laico dello Stato repubblicano ed il carattere privato delle confessioni religiose.

Entrata in vigore, nell'more del giudizio, la legge 3 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», che ha espressamente abrogato, con l'art. 34, primo comma, il r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 ed il r.d. 19 novembre 1931, n. 1561, i coniugi Daskal hanno, con la memoria, sostenuto che la nuova legge, attuando il principio di autonomia organizzativa sancito dall'art. 8, secondo comma, della Costituzione, avrebbe disciplinato, con gli artt. 20, 21, terzo comma, 24, secondo comma, le comunità ebraiche come persone giuridiche private.

Al che la Comunità ricorrente ha opposto che la legge n. 101/1989, definite le comunità ebraiche come «istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia» e come «formazioni sociali originarie», ha, con il terzo comma dello stesso art. 18, espressamente dettato che le comunità israelitiche attualmente esistenti «conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate», ed ha poi, con l'art. 31, stabilito che «nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

Premesso in punto di fatto che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è pacificamente cessato il 30 luglio 1984, si deve in primo luogo escludere che la legge n. 101/1989 sia nella specie applicabile e che possa essere perciò rilevante, ai fini del decidere, la questione in ordine alla portata innovativa della stessa legge per quanto attiene alla natura (pubblica o privata) della personalità giuridica attribuita alle comunità ebraiche. Anche se queste ultime, infatti, siano state dalla nuova legge trasformate in persone giuridiche private, non vi è dubbio che ai rapporti anteriormente cessati sia applicabile la preigente disciplina (v. da ultimo, con riferimento al nuovo Ente ferrovie dello Stato, sent. s.u. 23 aprile 1987, n. 3945; 1° gennaio 1989, n. 1). Conserva perciò rilevanza la questione di legittimità costituzionale, come sopra proposta, dalle norme prevenienti dalle quali era dato desumere i caratteri positivi propri delle persone giuridiche pubbliche, chiaro essendo che, se la illegittimità costituzionale di tali norme e del sistema da esse interpretato dovesse realmente sussistere, cadrebbe, con la natura di ente pubblico non economico, la qualificazione del rapporto come di pubblico impiego e la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Non si può, ciò posto, dubitare che nel sistema del regio decreto n. 1731/1930 le comunità israelitiche avessero — come queste s.u. hanno già ritenuto (V. sent. 14 gennaio 1987, n. 194) — natura di persone giuridiche pubbliche. La Corte costituzionale, con la sentenza 30 luglio 1984, n. 239, dopo aver tratteggiato la varia disciplina del culto israelitico in Italia, subito dopo l'unificazione e, poi, dopo l'annessione delle nuove province conseguente alla guerra 1915-18, ha posto in rilievo che il legislatore del 1930, rifacendosi sostanzialmente alla legge sarda 4 luglio 1857, n. 2325 (che regolava la comunità israelitiche con criteri di compiutezza, a un dipresso come legge comunale e provinciale regolava i comuni), non si è limitato ad esaminare le norme fondamentali, lasciando all'autonomia delle comunità di darsi uno statuto (come avevano fatto la legge toscana ed austriaca), ma ha emanato norme che — come rilevava da

autorevole dottrina — «scorporano esse medesime la struttura giuridica degli enti della confessione israelitica, stabilendo quali siano tali enti, come costituiti, con quali mansioni», e fanno sì che «le comunità israelitiche non solo appaiono corporazioni di diritto pubblico in quanto hanno carattere territoriale e sono sottoposte a vigilanza e tutela, ma anche in quanto esercitano poteri di impero, sono di creazione statale, sono regolate interamente da una legge dello Stato, la quale ha fissato gli scopi, gli organi, la costituzione e l'amministrazione delle comunità». È poi evidente come questa, che è stata definita una «sorta di costituzione civile di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale» non possa essere snaturata mediante quella interpretazione conforme alla sopravvenuta Costituzione repubblicana, suggerita in via principale dei resistenti, perché non di interpretazione si tratterebbe, ma di creazione di nuovo diritto.

La questione di legittimità costituzionale delle norme (di seguito specificato) del r.d. n. 1731/1930, per contrasto con l'art. 8, secondo comma, della Costituzione, è, tutto ciò premesso, oltre che rilevante (per le già esposte ragioni), non manifestamente infondata.

Come la Corte costituzionale, con la sentenza 21 gennaio 1988, n. 43 (che ha già dichiarato la illegittimità dell'art. 9 del r.d. n. 1731/1930, relativo ai requisiti per l'eleggibilità dei componenti dei consigli delle comunità israelitiche) ha statuito, «al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, della Costituzione, della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di darsi di propri statuti, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti». Ed alla contrarietà con questa «autonomia istituzionale, che esclude ogni possibilità d'ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose», riconosciuta nel cit. art. 9 del decreto n. 1731/1930, corrisponde quella ravvisabile nelle altre disposizioni dello stesso decreto dalle quali la dottrina e la giurisprudenza hanno desunto i caratteri della personalità giuridica di diritto pubblico propria della comunità. Tali disposizioni, con esclusione di quelle già dichiarate costituzionalmente illegittime (artt. 4 e 9) e di quelle che, pur sospette di incostituzionalità, sono tuttavia astrattamente compatibili con una personalità di diritto privato e come tali irrilevanti ai fini del decidere, possono essere così indicate: artt. 2 e 3 concernenti il riconoscimento e la istituzione per legge delle comunità, la determinazione della circoscrizione territoriale di ciascuna di esse, la unione di due o più comunità e la modificazione delle circoscrizioni territoriali; art. 1, relativo alla determinazione dei compiti della comunità, intese come corporazioni territoriali necessarie); l'art. 4 è già stato, a questo riguardo, dichiarato incostituzionale; art. 15, concernente ipotesi regolamentari ed i compiti del consiglio in materia di amministrazione e di contribuzione obbligatoria; art. 16, relativo ai compiti ed ai poteri della giunta; artt. 18 e 19, in materia di nomina e di compiti del presidente e del vice presidente; artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, concernenti i poteri impositivi delle comunità, i contributi obbligatori a carico degli appartenenti ad esse, la fissazione della relativa aliquota da parte del consiglio, la valutazione del reddito complessivo di ciascun contribuente, la formazione e la pubblicazione della matricola, il sistema dei ricorsi avverso la determinazione dell'impossibile ed il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi di violazione di legge, la pubblicazione del ruolo reso esecutivo con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse comunali, la disciplina dell'obbligo di pagamento dei contributi nel caso di trasferimento del contribuente o di uscita dalla confessione (art. 5); art. 56, odif. dal r.d. 20 luglio 1932, n. 884, e dal d.l. 19 agosto 1932, n. 1080, che disciplina la vigilanza e la tutela sulle comunità e cioè i controlli sulla legalità ed anche sulla opportunità di alcuni tra i più importanti atti delle comunità; art. 57 che disciplina lo scioglimento delle amministrazioni e la nomina di un commissario governativo; art. 58 concernente l'approvazione governativa dei regolamenti generali di amministrazione e dei regolamenti oporganici delle comunità.

Tali disposizioni, come già di è accennato, sono in contrasto con l'autonomia istituzionale escludente ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, garantita dal secondo comma dell'art. 8 della Costituzione; né è sostenibile la tesi — che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/1988, ha già disatteso — che le norme denunciate avrebbero carattere suppletivo e sarebbero applicabili solo in difetto di specifiche disposizioni statutarie, perché la formulazione letterale di esse ed il contesto normativo in cui sono collocate ne comprovano il carattere cogente. Del pari inaccettabile è l'assunto che la incostituzionalità della normativa sarebbe soltanto formale e non già sostanziale, essendo stata essa ben gradita agli ambienti israelitici, in quanto correlata con l'obbligatorietà del contributo alle comunità, dal momento che, in ogni caso, la osservanza dei precetti costituzionali non rientra nella disponibilità degli interessati.

Resta da aggiungere che il r.d. n. 1731/1930 ed in particolare le norme sopra indicate, costituenti un esempio del tutto eccezionale di ingerenza dello Stato nell'organizzazione di una confessione religiosa, sono anche in contrasto — come i resistenti hanno dedotto — con il principio supremo della laicità dello Stato, «quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione» (così, Corte costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203).

Ne deriva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che, per le ragioni già esposte, è rilevante ai fini della decisione sulla giurisdizione.

I provvedimenti conseguenziali sono dati in dispositivo.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58, del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, per contrasto con l'art. 8, secondo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 2, 3, 7, 8, 19, e 20 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al procuratore generale di questa suprema Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma l'8 giugno 1989.

(Seguono le firme)

89C103

N. 513

Ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Palmieri Roberta contro l'Istituto tecnico di Stato per il turismo «C. Colombo» ed altro

Istruzione pubblica - Docenti non di ruolo incaricati a tempo indeterminato - Retribuzione per i mesi estivi - Esclusione dal diritto alla retribuzione, dei supplenti nominati dai direttori didattici o dai presidi su cattedre e posti conferiti con supplenza annuale dal provveditore agli studi, ma rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinvio o decadenza, e dei supplenti nominati dai capi di istituto su cattedre e posti conferibili in supplenza annuale dai provveditori agli studi, vacanti entro il 31 dicembre, e non conferiti per mancanza di aspiranti nella graduatoria o per esaurimento della stessa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri supplenti, complessivamente meno numerosi, nominati in altri modi - Violazione del principio della parità di retribuzione a parità di prestazione lavorativa.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 23, terzo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Palmieri Roberta, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Rossano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via V. Veneto n. 108, contro l'Istituto tecnico di Stato per il turismo «C. Colombo» di Roma, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e del Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituiti, per l'annullamento della decisione n. 953 del 17 dicembre 1987 del t.a.r. del Lazio, sez. III, con la quale era stato respinto il ricorso di Palmieri Roberta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 23 giugno 1989 la relazione del consigliere G. Severini e uditi, altresì, l'avv. Rossano per delega dell'avv. Iaccarino per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Palmieri Roberta ricorse al t.a.r. del Lazio chiedendo l'accertamento del suo diritto alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico per il servizio ininterrottamente prestato (in esecuzione dell'atto n. 5016 del 22 dicembre 1984 con cui il preside le conferiva la supplenza temporanea dal 21 dicembre 1984 fino al 19 aprile 1985; e del successivo analogo atto n. 1328 del 3 aprile 1985, per il periodo fino al 15 giugno 1985) dal 21 dicembre 1984 al 15 giugno 1985 per 20 ore settimanali presso l'Istituto tecnico C. Colombo di Roma, sul posto reso disponibile per assenza della prof. E. Mattioli, come supplente di lingua e letteratura tedesca, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme per tale titolo non corrispondenti, ivi compresa svalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Detta insegnante era stata retribuita fino al 15 giugno 1987, anziché fino al 10 settembre, a norma dell'art. 23 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale disposizione, modificando l'art. 5 del r.d.l. 1° giugno 1946, n. 539, che attribuiva ai docenti non di ruolo la retribuzione anche per i mesi estivi, quando abbiano iniziato il servizio non più tardi del 1° febbraio (come nel caso dell'interessata), ha stabilito che la retribuzione per le supplenze temporanee spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza, con esclusione delle supplenze di cui al terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'interessata poggiava la sua domanda sul rilievo della illegittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Infatti l'art. 15, terzo comma, della legge n. 270/1982 prevede l'ipotesi di supplenze temporanee conferite dopo il 31 dicembre (quindi, al limite, anche nel mese di maggio) per la copertura dei posti già assegnati in supplenza temporanea, a norma del primo comma (disponibilità entro il 31 dicembre) e resisi successivamente liberi per rinuncia del personale interessato. In tale modo si è introdotta una deroga alla limitazione della retribuzione tale da privilegiare ingiustificatamente gli insegnanti aventi la fortuna di coprire una cattedra già assegnata in supplenza temporanea, anziché una cattedra occupata dal titolare e resasi disponibile per assenza di questi.

Il t.a.r. del Lazio, sez. III, con decisione n. 953 del 17 dicembre 1987, respinse il ricorso, ritenendo la questione manifestamente infondata. Affermò quel giudice che il legislatore del 1983, ponendo la deroga al divieto di retribuzione per i mesi estivi, non aveva compiuto una illogica discriminazione, essendosi ispirato al criterio della potenzialità e durata della supplenza per l'intero anno scolastico, ed ha considerato che i relativi provvedimenti di assegnazione, conferendo all'interessato una posizione di servizio caratterizzata da una più consistente stabilità, comportano il diritto alla retribuzione per l'intero anno scolastico. Si tratta dunque di discipline differenziate nell'ambito di situazioni obiettivamente non coincidenti.

Di fronte al rilievo, mosso dalla ricorrente, secondo cui sostanzialmente la retribuzione doveva essere posta in relazione al periodo di effettivo svolgimento della sostituzione, anziché della prevedibile durata annuale della supplenza, il t.a.r. rilevava che lo scopo primario della normativa era palesemente nella esigenza di contenimento della spesa pubblica, e a tale fine il legislatore aveva operato una scelta di restrizione retributiva basata su un criterio non illogico né discriminatorio, perché basato sulla prevedibile durata annuale della supplenza.

La prof. Palmieri ricorre in appello al Consiglio di Stato con atto notificato il 1° luglio 1988, riproponendo l'eccezione di incostituzionalità. Essa ribadisce gli argomenti già sollevati in primo grado: è principio generale dell'ordinamento scolastico che i docenti non di ruolo (quale che sia la loro qualifica: incaricati a tempo indeterminato, incaricati annuali o supplenti) hanno diritto alla retribuzione mensile anche per i mesi estivi, purché abbiano iniziato il servizio non più tardi del 1° febbraio, e l'abbiano proseguito senza interruzione fino alle operazioni di scrutinio finale, oppure abbiano prestato 180 giorni di servizio anche non continuativi e si trovino in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale. L'art. 23, terzo comma, del d.l. n. 463/1983, come modificato e convertito dalla legge n. 638/1983, dispone che «a decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai Provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse».

Ribadisce dunque l'interessata che non appare giustificata la deroga, che concreta una odiosa discriminazione nei confronti di una categoria soltanto di docenti, che presta come le altre la medesima attività di insegnamento nel corso dell'anno scolastico, conformemente alle previsioni dell'art. 5 del r.d.l. n. 539/1946.

Non solo: l'art. 23 stesso, nell'ambito della categoria dei docenti supplenti introduce una odiosa ed arbitraria discriminazione. Al di là dell'apparenza, per cui la norma sembrerebbe stabilire il principio che la retribuzione per tutte le supplenze temporanee spetta solo per la durata effettiva della supplenza salvo alcune marginali eccezioni, è da considerare che le eccezioni costituiscono in realtà la regola. Difatti gli esclusi dalla deroga costituiscono quasi la totalità dei supplenti temporanei, essendo essi i supplenti temporanei nominati dai direttori didattici o dai presidi su cattedre o posti conferiti (ex art. 15, primo e secondo comma, della legge n. 270/1982) dal provveditore agli studi e rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina (comma 3 dell'art. 15 stesso), e i supplenti nominati dai capi di istituto su cattedre e posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori.

Pertanto queste categorie, che sono la quasi totalità dei supplenti temporanei che superano i sette mesi di servizio o che hanno effettuato servizio dal 1º febbraio sino alle operazioni di scrutinio, ottengono la retribuzione anche per i mesi estivi. E soltanto gli altri supplenti temporanei, anche essi nominati direttamente dai capi di istituto, incontrano la limitazione retributiva in questione, pur svolgendo la supplenza per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza è evidenziata dalla disparità tra i supplenti temporanei nominati dai capi di istituto che, pur avendo ottenuto la supplenza dopo il 31 dicembre, hanno diritto alla retribuzione per i mesi estivi, e gli altri supplenti temporanei nominati dai capi di istituto che, pur avendo ottenuto la supplenza prima del 31 dicembre, come la ricorrente, e l'hanno mantenuta ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio, non ottengono la retribuzione per i mesi estivi. In entrambi i casi vi è svolgimento dello stesso insegnamento, nella medesima qualifica dei supplenti temporanei, e non è sufficiente a discriminare la sola circostanza che la supplenza fosse stata già conferita dal provveditore e sia successivamente venuta meno, oppure che la supplenza, pur potendo essere conferita, non lo è stata.

Venendo alla critica della decisione di primo grado, l'appellante contesta il riferimento alla potenziale stabilità per l'intero anno, e dunque la maggiore stabilità, del servizio dei non esclusi dalla deroga alla retribuzione estiva. Infatti la norma stessa dell'art. 23 vi include anche chi ha svolto una supplenza temporanea («breve») su nomina dei presidi o dei direttori. L'appellante contesta poi che si possa fare riferimento, per determinare la spettanza della retribuzione estiva, al criterio astratto della prevedibile durata annuale della prestazione lavorativa, che sarebbe palesemente contrario agli artt. 36 e 97 della Costituzione. L'appellante evidenzia l'assurdo della disparità tra supplenti nominati dai presidi entro il 31 dicembre su un posto coperto da titolare di cattedra che, ancorché svolgano la supplenza per l'intero anno scolastico — come essa interessata — non ottengono la retribuzione estiva, rispetto a supplenti nominati dai presidi dopo il 31 dicembre, non su di un posto coperto da titolare di cattedra, bensì su di un posto lasciato libero da un supplente nominato dal provveditore (dunque: supplenti di supplente), che ottengono invece detta retribuzione.

DIRITTO

Risulta dagli atti che effettivamente la prof. Roberta Palmieri, appellante, con atto n. 5016 del 22 dicembre 1984 del preside dell'Istituto tecnico di Stato per il turismo C. Colombo di Roma, ricevette il conferimento di supplenza temporanea per l'anno scolastico 1984/85 per l'insegnamento di lingua e letteratura tedesca per 20 ore settimanali per il periodo 21 dicembre 1984/19 aprile 1985, e che con analogo atto n. 1328 del 3 aprile 1985 ricevette lo stesso conferimento per il periodo 20 aprile 1985/15 giugno 1985; risulta parimenti che la stessa prof. Palmieri ha prestato il relativo servizio di supplenza temporanea per il detto complessivo periodo 21 dicembre 1984/15 giugno 1985, e che ha partecipato agli scrutini finali. Si vedano al riguardo le copie degli atti prodotti e la certificazione 20 novembre 1985 del preside citato, tutti prodotti in copia.

Appaiono pertanto sussistere i presupposti per la riconducibilità del caso alla fattispecie di cui all'art. 5 del r.d.l. 1º giugno 1946, n. 539, attributivo del trattamento economico sino alla fine dell'anno scolastico, trattandosi di professore non di ruolo il cui servizio è iniziato non più tardi del primo febbraio ed è durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Alla operatività di detta fattispecie normativa per quanto concerne la retribuzione per il periodo estivo (susseguita cioè il 15 giugno 1985), osta tuttavia il disposto di cui all'art. 23, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, così come convertito e modificato dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo cui, salvo nominate eccezionali, la retribuzione per le supplenze temporanee spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. E tra le eccezioni (per le quali, pertanto, continua ad aver piena efficacia il disposto dell'art. 5 del r.d.l. n. 539/1946) non rientra l'ipotesi, propria della interessata, di supplente nominata dal capo di istituto su posto coperto da titolare di cattedra.

L'art. 23 cit. infatti, nel porre la deroga alla operatività dell'art. 5, secondo comma, del r.d.l. 1º giugno 1946, n. 539, prevede due eccezioni a detta stessa deroga, escludendone:

- a) le supplenze temporanee di cui all'art. 15, terzo comma, della legge n. 270 del 20 maggio 1982 (cioè: le supplenze, conferite dal direttore didattico o preside, su cattedre e posti già conferiti in supplenza annuale dal provveditore agli studi, ma rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinuncia o decadenza dell'attributorio;
- b) le supplenze temporanee conferite dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili in supplenza annuale dai provveditori agli studi, ai sensi dell'art. 15, primo e secondo comma, della legge n. 270 del 20 maggio 1982, vacanti entro il 31 dicembre, e non conferiti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o per esaurimento delle stesse.

Con tale differenziazione, l'art. 23 cit. viene a distinguere, per quanto concerne la spettanza del trattamento economico in questione fino alla fine dell'anno scolastico (cioè, anche per i mesi estivi) operando una discriminazione in danno dei docenti che, come la appellante Palmieri Roberta, pur avendo ottenuto la supplenza per nomina del capo di istituto prima (e non dopo) il 31 dicembre, l'hanno mantenuta ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio.

Una tale discriminazione appare priva di un ragionevole motivo e lesiva dei principi di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per disparità di trattamento di situazioni eguali. Alla lesione del canone di coerenza dell'ordinamento, che vuole che a parità, qualitativa e quantitativa, di prestazione lavorativa corrisponda parità di retribuzione, non è di adeguata giustificazione il richiamo del criterio della potenziale durata della supplenza per l'intero anno scolastico, giacché si evidenzia che la discriminazione è priva di ragionevolezza proprio nei casi in cui — come nella specie — gli effetti di una tale stabilità fino ad esaurimento delle operazioni di scrutinio si siano in concreto prodotti. Non pare possa trovare adeguata ragione la previsione secondo cui la retribuzione per il periodo estivo può essere connessa ad una stabilità presunta, ma non anche ad una stabilità effettivamente disiegata. In tale ipotesi infatti vi è eguaglianza della prestazione lavorativa oggettivamente resa dal supplente per cui non è prevista la remunerazione estiva rispetto a quella oggettivamente resa dal supplente per cui invece è prevista: e su tale reciproca sostanziale diseguaglianza nessuna rilevanza possono svolgere le diversità procedurali e di competenza inerenti il conferimento della supplenza.

La eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla appellante Palmieri appare pertanto non manifestamente infondata, nei termini che precedono.

La stessa questione è poi rilevante ai fini del giudizio, in quanto l'intero oggetto del ricorso pone riferimento alla norma di cui si assume l'illegittimità, sì che la controversia non può essere decisa indipendentemente dalla previa risoluzione della questione di costituzionalità: del che è ragione ove si consideri che la ricorrente chiede l'aggravamento del suo diritto alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico per il servizio ininterrottamente prestato dal 21 dicembre 1984 al 15 giugno 1985 per 20 ore settimanali, e che a fronte di tale domanda, si pone la deroga all'operatività dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 1° giugno 1946, n. 539, posta dall'art. 23, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.

Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 36 della Costituzione, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui esclude che competa fino alla fine dell'anno scolastico il trattamento economico al supplente temporaneo nominato dal capo dell'istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza è effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di scrutinio;

Dispone la trasmissione degli atti, compresa la decisione interlocutoria, alla Corte costituzionale per l'esame di detta questione;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 1989, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

89C1084

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ❖ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via S. Spavento, 18
- ❖ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
Via L. Comandini
Via Gellati, angolo via Gramsci
- ❖ TERAMO
Libreria POTI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ❖ MATERA
Carlinberg
Erede ditta MONTENAPOLITANO NICOLA
Via della Becccheria, 89
- ❖ POTENZA
Ed. Liv. PAGGI DORA ROSA
Via Principe

CALABRIA

- ❖ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ❖ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ❖ CROTONE (Calabria)
Ap. Dist. Giovinetti LIGERIANI G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ❖ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giuseppa
- ❖ SQUILLACIO (Calabria)
Rivenditori generici Monopoli
LEOPOLDO MACO
Corso Umberto, 142

CAMPANIA

- ❖ ANAGNI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gori, 4
- ❖ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Russo, 42
- ❖ BENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Via dei Rettori, 71
- ❖ CASERTA
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ❖ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDANELLI
Corso Umberto I, 253
- ❖ FORO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA
- ❖ NOCIERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Tavolara Nobili snc Via S. Matteo, 51
- ❖ PAGANI (Salerno)
Libreria Ed. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ❖ BENEVENTO
Libreria D'ARCA
Piazza di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ❖ ARGENTA (Ferrara)
O.S.P. - Centro Servizi Privato S.r.l.
Via Martini, 36/6
- ❖ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ❖ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ❖ LIBRERIA MODERNA
Corso A. Dini, 26
- ❖ MODENA
Libreria LA SOLITARIA
Via Emilia Centro, 210
- ❖ PARMA
Libreria RICCACCIORI
Via St. Duomo
- ❖ PIACENZA
Tip. Del MAURO
Via IV Novembre, 160
- ❖ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ❖ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido di Castello, 11/B
- ❖ RIMINI (Forlì)
Libreria CALMI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ❖ GORIZIA
Libreria ANTONI
Via Mazzini, 19
- ❖ PORDENONE
Libreria RIVERA
Piazza XX Settembre
- ❖ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 97
- ❖ LIBRERIA TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ❖ UDINE
Carlinberg - UNIVERSITAS
Via Princiule, 19
- ❖ LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ❖ LIBRERIA TADANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ❖ APRILIA (Latina)
Ed. BATTACIA GIORGIA
Via Mascagni
- ❖ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Stato, 25/30
- ❖ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIAMPELLI A. & C.
Piazza del Concorso, 7
- ❖ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ❖ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ❖ CINESE
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 174
- ❖ SEC. MEDIA snc Disegno Pensa Pensa
Piazzale Ciochi
- ❖ DOTT. BRUNO E ROMANO SQUIGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ❖ CARLINBERG ONORATI AUGUSTO
Via Raffera Garofalo, 33
- ❖ SORIA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- ❖ TIVOLI (Roma)
Carlinberg MANNELLI
di Fiammetta Sabatini
Viale Kennedy, 10
- ❖ TUSCANIA (Viterbo)
Carlinberg MANCINI GUIDO
Viale Trieste s.n.c.
- ❖ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Piazzetta Uffici Finanziari

LIGURIA

- ❖ IMPERIA
Libreria D'OLIVIO
Via Amendola, 25
- ❖ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Cella, 5

LOMBARDIA

- ❖ ARESE (Milano)
Carlinberg GRAN PARADISO
Via Veneto, 23
- ❖ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ❖ BRESCIA
Libreria QUERINARIA
Via Trieste, 13
- ❖ COMO
Libreria NANI
Via Calini, 14
- ❖ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ❖ PAVIA
Libreria TIGRINI
Corso Mazzini, 2/C
- ❖ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Calini, 14

MARCHE

- ❖ ANCONA
Libreria FAVOLI
Piazza Cavour, 4/5

- ❖ ARECOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ❖ LIBRERIA PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ❖ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Anselmi, 1
- ❖ LIBRERIA TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ❖ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXII, 59

MOLISE

- ❖ CAMPOBASSO
Libreria DI E.A.I.
Via Monsignor Bologna, 67
- ❖ BENEVENTO
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ❖ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 172
- ❖ LIBRERIA BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ❖ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ❖ BIELLA (Verona)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ❖ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Via M. di Monteno, 10
- ❖ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Merlo di Piazza, 29

PUGLIA

- ❖ ALTAMURA (Bari)
JOLY CARTI di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 43
- ❖ BARI
Libreria ATHERIA
Via M. di Monteno, 86
- ❖ LIBRERIA FRANCO MILLELLA
Viale della Repubblica, 15/B
- ❖ LIBRERIA LATERZA & LATERZA
Via Giuseppe, 16
- ❖ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ❖ FOGGIA
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ❖ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmiro, 20
- ❖ MANTOVANA (Foggia)
E. PAPARO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 108
- ❖ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ❖ ALGERO (Sassari)
Libreria LOBANO
Via Siletti, 65
- ❖ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/37
- ❖ NAGRO
Libreria Centro edicola NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ❖ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ❖ SASSARI
L'ASSASSINERIE SARDE
Piazza Gaspari, 10

SICILIA

- ❖ SIRACUSA
Libreria L'AZIENDA
Via Calabrese, 14/15
- ❖ ALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ❖ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentazioni editoriali
Via V. Emanuele, 82
- ❖ LIBRERIA GARIBOLDI
Via V. Emanuele, 56/58
- ❖ LIBRERIA LA PAOLIA
Via Etna, 280/285
- ❖ CATANIA
Libreria BUSCEMI G. B.
Corso V. Emanuele
- ❖ FAVARA (Agrigento)
Carlinberg ALIOTTO ANTONINO
Via Roma, 40
- ❖ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ❖ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Andriola, 70/74
- ❖ LIBRERIA FLACCOVIO LUCIF
Piazza Don Bosco, 3
- ❖ LIBRERIA FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ❖ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mazzini, 22
- ❖ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ❖ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 10
- ❖ GROSSETO
Libreria SCHIARELLI
Corso Garibaldi, 39
- ❖ LIVORNO
Libreria DELFORTE
Via Grande, 91
- ❖ LUCCA
Libreria BARDINI
Via S. Paolino, 45/47
- ❖ LIBRERIA PROF. LE SESTANTE
Via Mazzini, 9
- ❖ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mili, 13
- ❖ PIETRA
Libreria TURELLI
Via Mazzini, 37
- ❖ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ❖ BOLZANO
Libreria L'EUROPA
Corso Italia, 6
- ❖ TRENTO
Libreria DESORTINI
Via Dini, 11

UMBRIA

- ❖ FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA
Via Garibaldi, 41/43
- ❖ PERUGIA
Libreria SINIGALLI
Corso Mazzini, 82
- ❖ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ❖ AOSTA
Libreria MINIERA
Via dei Tirib, 34

VENETO

- ❖ PADOVA
Libreria DRAGHI - NARDI
Via Cavour, 17
- ❖ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Corso V. Emanuele, 2
- ❖ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Cavour, 31
- ❖ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Corso Garibaldi, 45/1
- ❖ VERONA
Libreria GHELI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ❖ LIBRERIA GARRICHA
Via della Casa, 5
- ❖ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palasio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio S.F. via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trifone, via del Trifone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 66;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipi A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 285.000	
- semestrale	L. 145.000	
Tipi B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 40.000	
- semestrale	L. 25.000	
Tipi C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 150.000	
- semestrale	L. 85.000	
Tipi D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 40.000	
- semestrale	L. 25.000	
Tipi E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 150.000	
- semestrale	L. 85.000	
Tipi F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 560.000	
- semestrale	L. 270.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 33.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzo di vendita	
	litro	libro
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 8.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione (riferite ad una sola Gazzetta)	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.9 — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti: (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni: (06) 85082150/85082276
- inserzioni: (06) 85082145/85082189

N. 9. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.